



COMUNE DI CERIGNOLA



PROGETTO DEFINITIVO

- PROGETTO AGRIVOLTAICO - IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE DI TIPO FOTOVOLTAICO INTEGRATO DA PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AGRICOLA

Committente:

Green Genius Italy Utility 5 s.r.l.

Corso Giuseppe Garibaldi, 49
20121 Milano (MI)



StudioTECNICO

ing. Marco G Balzano

Via Cancellotto, 3
70125 BARI | Italy
+39 331.6794367
www.ingbalzano.com



Spazio Riservato agli Enti:

| REV | DATA | ESEGUITO | VERIFICA | APPROV | DESCRIZIONE |
|-----|------------|----------|----------|--------|-----------------|
| R0 | 13/09/2022 | SDS | MBG | MBG | Prima Emissione |
| | | | | | |

Numero Commessa:

SV240

Data Elaborato:

13/09/2022

Revisione:

R0

Titolo Elaborato:

Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico

Progettista:

ing. Marco G. Balzano

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n. 9341
Professionista Antincendio Elenco Ministero degli Interni BA09341101837
Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) Tribunale Bari

Elaborato:

V.03a

Sommario

| | |
|---|-----------|
| 1. Premessa | 4 |
| 1.1 Generalità..... | 4 |
| 1.2 Descrizione sintetica dell'iniziativa | 6 |
| 1.3 Contatto..... | 8 |
| 1.4 Localizzazione | 9 |
| Area Impianto..... | 10 |
| Area SSEU | 11 |
| 1.5 Oggetto del Documento..... | 11 |
| 2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO | 12 |
| 2.1 Normativa Ambientale | 12 |
| 2.2 Normativa in Ambito Energetico | 15 |
| 3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO | 17 |
| 3.1 Premessa | 17 |
| 3.2 Programmazione materia di energia..... | 17 |
| 3.3 Programmazione unione europea..... | 18 |
| Clean energy packeage | 19 |
| Fit for 55..... | 21 |
| 3.4 Programmazione nazionale..... | 22 |
| SEN (Strategia Energia Nazionale) 2017 | 22 |
| Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC) | 25 |
| Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)..... | 27 |
| Aggiornamenti Normativi per la Promozione di Impianti FER in Italia | 30 |
| 3.5 Programmazione regionale..... | 45 |
| P.E.A.R. Regione Puglia | 45 |
| 3.6 Indirizzo Agrivoltaico | 47 |
| Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici | 51 |
| 4. PIANIFICAZIONE | 59 |
| 4.1 Pianificazione Nazionale | 59 |
| Elenco ufficiale aree protette (EUAP)..... | 59 |

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-----------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 2 di 145 |

| | |
|--|------------|
| Rete Natura 2000: Aree ZPS, e Siti SIC/ZSC | 61 |
| Aree importanti per l'avifauna (IBA - important birds areas)..... | 62 |
| Aree "Ramsar" sulle zone umide | 63 |
| Aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 | 64 |
| 4.2 Pianificazione Regionale | 69 |
| Aree Non Idonee per le FER..... | 69 |
| Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) | 71 |
| Autorizzazione Paesaggistica e Accertamento di Compatibilità Paesaggistica | 73 |
| Struttura Idro-geo-morfologica | 76 |
| Struttura ecosistemico – ambientale | 77 |
| Struttura antropica e storico culturale | 80 |
| Piano Faunistico Venatorio Regionale..... | 86 |
| 4.3 Pianificazione Provinciale | 88 |
| Il Piano Territoriale di coordinamento della Provincia di Foggia (PTCP) | 88 |
| 4.4 Pianificazione Comunale..... | 108 |
| PRG Comune di Cerignola | 108 |
| PUG Comune di Ascoli Satriano | 113 |
| 4.5 Pianificazione Settoriale | 132 |
| Piano di tutela delle Acque (PTA) | 132 |
| Piano di bacino Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) | 135 |
| Piano Regolatore di Qualità dell'Aria (PRQA)..... | 139 |
| Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia | 140 |
| 5. Conclusioni | 141 |

1. Premessa

1.1 Generalità

La Società **GREEN GENIUS ITALY UTILITY 5 SRL**, con sede in Corso Giuseppe Garibaldi, 49 – 20121 Milano (MI), è soggetto Proponente di una iniziativa finalizzata alla realizzazione e messa in esercizio di un progetto **Agrovoltaico** denominato **"AgroPV – Mezzana"**.

L'iniziativa prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico, ossia destinato alla **produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare integrato** da un **progetto agronomico studiato per assicurare la compatibilità con le caratteristiche pedo-agricole e storiche del sito**.

Il progetto, meglio descritto nelle relazioni specialistiche, si prefigge l'obiettivo di **ottimizzare** e utilizzare in modo **efficiente** il territorio, producendo **energia elettrica** pulita e garantendo, allo stesso tempo, una **produzione agricola**.

Il costo della produzione elettrica, mediante la tecnologia fotovoltaica, è concorrenziale alle fonti fossili, ma con tutti i vantaggi derivanti dall'uso della fonte solare, quali zero emissioni di CO₂, inquinanti solidi e liquidi, nessuna emissione sonora, ecc.

L'impianto fotovoltaico produrrà energia elettrica utilizzando come energia primaria l'energia dei raggi solari. In particolare, l'impianto trasformerà, grazie all'esposizione alla luce solare dei moduli fotovoltaici realizzati in materiale semiconduttore, una percentuale dell'energia luminosa dei fotoni in energia elettrica sotto forma di corrente continua che, opportunamente trasformata in corrente alternata da apparati elettronici chiamati "inverter", sarà ceduta alla rete elettrica nazionale.

La tecnologia fotovoltaica presenta molteplici aspetti favorevoli:

1. il sole è risorsa gratuita ed inesauribile;
2. non comporta emissioni inquinanti;
3. non genera inquinamento acustico
4. permette una diversificazione delle fonti energetiche e riduzione del deficit elettrico;
5. presenta una estrema affidabilità sul lungo periodo (vita utile superiore a 30 anni);
6. i costi di manutenzione sono ridotti al minimo;
7. il sistema presenta elevata modularità;
8. si presta a facile integrazione con sistemi di accumulo;
9. consente la delocalizzazione della produzione di energia elettrica.

L'impianto in progetto consente di produrre un significativo quantitativo di energia elettrica senza alcuna emissione di sostanze inquinanti, senza alcun inquinamento acustico e con un ridotto impatto visivo.

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-----------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 4 di 145 |

L'iniziativa si inquadra, altresì, nel piano di realizzazione di impianti per la produzione di energia fotovoltaica che la società intende realizzare nella Regione Puglia per contribuire al soddisfacimento delle esigenze di energia pulita e sviluppo sostenibile sancite già dal Protocollo Internazionale di Kyoto del 1997, dall'Accordo sul Clima delle Nazioni Unite (Parigi, Dicembre 2015), il Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC - 2020) e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR - 2021), tutti concordi nel porre la priorità sulla transizione energetica dalle fonti fossili alle rinnovabili. Infatti, le fonti energetiche rinnovabili, oltre a ridurre gli impatti sull'ambiente, contribuiscono anche a migliorare il tenore di vita delle popolazioni e la distribuzione di reddito nelle regioni più svantaggiate, periferiche o insulari, favorendo lo sviluppo interno, contribuendo alla creazione di posti di lavoro locali permanenti, con l'effetto di conseguire una maggiore coesione economica e sociale.

In tale contesto nazionale ed internazionale lo sfruttamento dell'energia solare costituisce senza dubbio una valida risposta alle esigenze economiche ed ambientali sopra esposte.

In ragione delle motivazioni sopra esposte, al fine di favorire la transizione energetica verso **soluzioni ambientalmente sostenibili** la società proponente intende sottoporre all'iter valutativo l'iniziativa agrofotovoltaica oggetto della presente relazione.

La tipologia di opera prevista rientra nella categoria "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda" citata nell'All. IV articolo 2 lettera b) del D.Lgs 152/2006, aggiornato con il D.Lgs 4/2008 vigente dal 13 febbraio 2008.

La progettazione è stata svolta utilizzando le **ultime tecnologie** con i migliori **rendimenti** ad oggi disponibili sul mercato. Considerando che la tecnologia fotovoltaica è in rapido sviluppo, dal momento della progettazione definitiva alla realizzazione potranno cambiare le tipologie e le caratteristiche delle componenti principali (moduli fotovoltaici, inverter, strutture di supporto), ma resteranno invariate le caratteristiche complessive e principali dell'intero impianto in termini di potenza massima di produzione, occupazione del suolo e fabbricati.

Il progetto agronomico, da realizzare in consociazione con la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, è stato studiato sin dalle fasi iniziali in base ad un'approfondita analisi con lo scopo di:

- Attivare un progetto capace di favorire la biodiversità e la salvaguardia ambientale;
- Garantire la continuità delle attività colturali condotte sul fondo e preservare il contesto paesaggistico.

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-----------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 5 di 145 |

1.2 Descrizione sintetica dell'iniziativa

L'iniziativa è da realizzarsi in agro dei Comuni di **Cerignola (FG) e Ascoli Satriano (FG)**, circa 16 km a Sud-Ovest del centro abitato di Cerignola e a 12,5 km da Ascoli Satriano.

Per ottimizzare la produzione energetica, è stato scelto di realizzare l'impianto fotovoltaico mediante tracker monoassiali, ovvero inseguitori solari azionati da attuatori elettromeccanici capaci di massimizzare la produttività dei moduli fotovoltaici ed evitare il prolungato ombreggiamento del terreno sottostante.

Circa le **attività agronomiche** da effettuare in consociazione con la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, si è condotto uno studio agronomico finalizzato all'analisi pedo-agronomica dei terreni, del potenziale, della vocazione storica del territorio e dell'attività colturale condotta dall'azienda agricola proprietaria del fondo.

Il progetto prevede, oltre alle opere di mitigazione a verde dislocata lungo le fasce perimetrali, un articolato progetto agronomico nelle aree utili interne ed esterne la recinzione oltre alla installazione di un apiario per favorire la biodiversità.

Per quel che concerne l'impianto fotovoltaico, esso avrà una potenza complessiva pari a **84,000 MWn – 104,832 MWp**.

L'impianto comprenderà **420** inverter da 200 kVA @30°.

Gli inverter saranno connessi a gruppi a un trasformatore 800/30.000 V (*per i dettagli si veda lo schema unifilare allegato*).

Segue un riassunto generale dei dati di impianto:

| | |
|-----------------------------|---|
| Potenza nominale: | 84.000,00 kWn |
| Potenza picco: | 104.832,00 kWp |
| Inverter: | 420 unità |
| Strutture: | 350 tracker da 2x13 moduli 3185 tracker da 2x26 moduli |
| Moduli fotovoltaici: | 174.720 u. x 600 Wp |

L'impianto sarà collegato in A.T. alla Rete di Trasmissione gestita da Terna S.p.A.

In base alla soluzione di connessione (**STMG TERNA/P20190068227 del 01/10/2021 – CODICE PRATICA 201900769**), l'impianto fotovoltaico sarà collegato alla rete di trasmissione **in antenna**

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-----------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 6 di 145 |

a 150 kV su un futuro stallo 150 kV delle Stazione Elettrica (SE) di Smistamento a 150 kV della RTN denominata "Valle".

A tal fine sarà necessaria la realizzazione di una **Sottostazione di Trasformazione Utente 30/150 kV** da ubicarsi in prossimità della Stazione Elettrica "Valle" utile all'innalzamento della tensione a 150 kV prescritto dall'ente gestore.

Le opere, data la loro specificità, sono da intendersi di interesse pubblico, indifferibili ed urgenti ai sensi di quanto affermato dall'art. 1 comma 4 della legge 10/91 e ribadito dall'art. 12 comma 1 del Decreto Legislativo 387/2003, nonché urbanisticamente compatibili con la destinazione agricola dei suoli come sancito dal comma 7 dello stesso articolo del decreto legislativo.

Nello specifico della parte agronomica, il progetto prevede la coltivazione nelle interfile di **specie arboree e orticole**, opportunamente distanziate per consentire un adeguato irraggiamento delle piante arboree e l'agevole lavorazione durante le fasi di manutenzione e raccolta dei frutti, la coltivazione delle aree utili esterne alle recinzioni e l'installazione di un apiario volto a favorire la biodiversità, come da relazioni agronomiche.

La scelta agronomica ha tenuto conto della tipologia e qualità del terreno/sottosuolo e della disponibilità idrica. Per maggiori dettagli si rimanda alle relazioni specialistiche.

Questa tecnologia elettromeccanica consente di seguire quotidianamente l'esposizione solare Est-Ovest su un asse di rotazione orizzontale Nord-Sud, posizionando così i pannelli sempre con la perfetta angolazione e massimizzando la producibilità e la resa del campo.



StudioTECNICO | Ing. Marco G Balzano
Via Canello Rotto, 3 | 70125 BARI | Italy
www.ingbalzano.com - +39.331.6764367



Progettista: Ing. Marco Gennaro Balzano
Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341

1.3 Contatto

Società promotrice: **GREEN GENIUS ITALY UTILITY 5 S.R.L**

Indirizzo: Corso Giuseppe Garibaldi, 49
20121 MILANO
PEC: greengeniussitalyutility5@unapec.it
Mob: +39 331.6794367

Progettista: **SEPTEM S.R.L.**

Direttore Tecnico: **Ing. MARCO G. BALZANO**

Indirizzo: Via Canello Rotto, 03
70125 BARI (BA)
Tel. +39 331.6794367
Email: studiotecnico@ingbalzano.com
PEC: ing.marcobalzano@pec.it

STUDIOTECHNICO 
ing.MARCOBALZANO
SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-----------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 8 di 145 |

1.4 Localizzazione

L'impianto "**AgroPV Mezzana**" si trova in Puglia, nel Comune di **Cerignola (FG)** in località "La Torre". L'area contrattualizzata a disposizione del proponente ha una estensione di **283,9612** ha, di cui **158,3352** ha sono da dedicarsi all'iniziativa.

Le **opere di rete** interessano anche l'agro di **Ascoli Satriano (FG)** in considerazione della posizione della **Stazione Elettrica di Smistamento 30/150 kV denominata "Valle"**, di cui uno stallo del futuro ampliamento è stato indicato dal gestore come punto di connessione dell'impianto.



Fig. 1-1: Localizzazione area di intervento, in blu la perimetrazione del sito, in giallo il tracciato della connessione

Coordinate GPS:

Latitudine: 41.166664° N

Longitudine: 15.717381° E


Altezza s.l.m.: 265 m

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-----------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 9 di 145 |

AREA IMPIANTO

L'area di intervento è censita catastalmente nel comune di **Cerignola (FG)** come di seguito specificato:

| Proprietà | Comune | Provincia | Foglio di mappa | Particelle | Classamento | Consistenza (ha) |
|------------------------|-----------|-----------|-----------------|------------|-------------|------------------|
| GASPARRI ZEZZA TOMMASO | Cerignola | FG | 351 | 351 | SEMINATIVO | 18,9013 |
| GASPARRI ZEZZA TOMMASO | Cerignola | FG | 352 | 1 | SEMINATIVO | 6,573 |
| DI PIETRO MATILDE | Cerignola | FG | 352 | 4 | SEMINATIVO | 42,4158 |
| GASPARRI ZEZZA TOMMASO | Cerignola | FG | 352 | 21 | SEMINATIVO | 2,005 |
| DI PIETRO MATILDE | Cerignola | FG | 352 | 187 | SEMINATIVO | 33,18 |
| GASPARRI ZEZZA TOMMASO | Cerignola | FG | 352 | 288 | SEMINATIVO | 55,2621 |



| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 10 di 145 |

Fig. 1-2: Localizzazione area di intervento su ortofoto catastale, in blu la perimetrazione del sito

AREA SSEU

L'area di intervento è censita catastalmente nel comune di **Ascoli Satriano (FG)** come di seguito specificato:

| Proprietà | Comune | Provincia | Foglio di mappa | Particelle | Classamento | Consistenza (ha) |
|---------------------|-----------------|-----------|-----------------|------------|------------------------|------------------|
| CAPOBIANCO GIOVANNA | Ascoli Satriano | FG | 98 | 333 | SEMINATIVO/ ULIVETO | 2,8408 |



Fig. 1-3: Localizzazione area SSEU su ortofoto catastale, in arancio la perimetrazione dell'Area

1.5 Oggetto del Documento

Oggetto della presente relazione è lo studio condotto circa l'analisi dell'inserimento Urbanistico dell'opera in oggetto.

Lo studio condotto rapporta il progetto in esame con gli strumenti normativi e di pianificazione vigenti.

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 11 di 145 |

2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

2.1 Normativa Ambientale

L'intervento in progetto è disciplinato dalla Normativa in materia ambientale, in specie dal D. Lgs 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., così come modificato in particolare dal D. Lgs. 4 del 16 gennaio 2008 e da ultimo, dal D. Lgs. 104 del 16 giugno 2017.

Esso ricade nell'elenco di cui all'Allegato IV della Parte II del Codice dell'Ambiente, dove al punto 2, recante "industria energetica ed estrattiva", lett. b) si legge: "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda di potenza complessiva superiore a 1 MW".

Ai sensi dell'Art. 6, lett. d) del Codice, il progetto di detti impianti, ai sensi e per gli effetti della classificazione di cui al capoverso precedente, risulta essere sottoposto alla **verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale**.

Nello specifico:

ALLEGATO B - Interventi soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA

ELENCO B.2 PROGETTI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA

B.2.g/5-bis) impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, diversi da quelli di cui alle lettere B.2.g, B.2.g/3 e B.2.g/4, con potenza elettrica nominale uguale o superiore a 1 MW

Tuttavia, data l'estensione significativa dell'impianto previsto, **si è ritenuto opportuno, procedere direttamente alla Valutazione d'Impatto Ambientale**, senza passare per la preventiva verifica di assoggettabilità.

Il presente Studio è stato realizzato seguendo le indicazioni e i contenuti di cui all'allegato VII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e delle linee guida per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale previsti dalla normativa nazionale e regionale attualmente vigente e si propone di esaminare i rapporti tra la proposta di realizzazione dell'impianto fotovoltaico ed il territorio nel suo intorno, sotto il profilo dei possibili impatti sulle componenti naturalistiche, sul paesaggio e sugli aspetti storico-culturali, evidenziando le eventuali criticità presenti.

Esso si pone dunque le seguenti finalità:

- la **descrizione della situazione ambientale** dell'area interessata dalle opere in progetto (scenario di base);
- **l'analisi delle possibili interferenze** delle medesime con il sistema ambientale interessato;

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 12 di 145 |

- stabilire la **compatibilità** delle eventuali modificazioni indotte dall'intervento proposto, con gli usi attuali, previsti e potenziali dell'area di studio, nonché la verifica del mantenimento degli equilibri interni delle componenti ambientali interessate dalla realizzazione del progetto;
- la predisposizione di **soluzioni progettuali** utili sia a ridurre l'entità dei potenziali impatti negativi (particolare attenzione sarà posta nei confronti dei potenziali impatti temporanei legati in particolare alla fase di cantiere), che a compensare quelli che potrebbero determinare modificazioni più o meno permanenti nel territorio e negli elementi che lo caratterizzano, durante la fase di funzionamento del progetto

La Valutazione d'Impatto Ambientale è una procedura tecnico-amministrativa di verifica della compatibilità di un progetto, introdotta a livello europeo e finalizzata all'individuazione, descrizione e quantificazione degli effetti che un determinato progetto, opera o azione, potrebbe avere sull'ambiente.

Nell'art. 4, comma 4, lettera b) del Codice, è indicato che: "la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita.

A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato per ciascun caso particolare gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- L'uomo, la fauna e la flora;
- Il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
- I beni materiali e il patrimonio culturale;
- L'interazione tra i fattori di cui sopra;

L'art. 5, comma 1, lettera b), definisce la valutazione di impatto ambientale (VIA) come il processo che comprende [...] l'elaborazione e la presentazione dello studio di impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto.

L'articolo 22 stabilisce le modalità e i contenuti dello **Studio di Impatto Ambientale (SIA)**, disponendo che esso contenga:

- Una descrizione del progetto;
- Una descrizione dei probabili effetti significativi sull'ambiente;

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 13 di 145 |

- Una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;
- Una descrizione delle alternative di progetto;
- Il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali negativi.

Il DPCM 27 dicembre 1988, successivamente integrato e modificato, per talune categorie di opere, dal DPR 2 settembre 1999, n. 348, introduce, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del DPCM 377/88, norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale (SIA).

Esso stabilisce, per le varie categorie di opere interessate, le informazioni, i dati e le metodologie di analisi da considerare nella stesura di un SIA.

In particolare, stabilisce che uno studio di impatto ambientale sia strutturato secondo tre quadri: **programmatico, progettuale e ambientale.**

Il **quadro di riferimento programmatico** comprende, in particolare, la descrizione del progetto e delle sue relazioni con gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale nei quali è inquadrabile. Sono state descritte le relazioni tra le opere in progetto e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale. L'analisi della normativa vigente è stata sviluppata per aree tematiche: procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, normativa energetica, strumenti di tutela, impatto acustico, acque, trasporti, rifiuti, strumenti urbanistici locali.

Il **quadro di riferimento progettuale** descrive il progetto e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, nonché il suo inquadramento nel territorio, inteso come area e come sito interessati. Sono state analizzate le caratteristiche delle opere in progetto, illustrando le motivazioni tecniche che hanno portato alla scelta progettuale adottata e le alternative di intervento considerate. Sono state inoltre descritte le motivazioni tecniche delle scelte progettuali, nonché le misure, i provvedimenti e gli interventi che il proponente ritiene opportuno adottare ai fini del migliore inserimento dell'opera nell'ambiente.

Il **quadro di riferimento ambientale** descrive, tra l'altro, la qualità ambientale del sito e dell'area vasta prima della realizzazione del progetto e dopo, con particolari riferimenti alle tecnologie adottate, agli impatti generati e alla capacità di carico dell'ambiente coinvolto.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 104 del 16 giugno 2017, è stata introdotta un'importante innovazione nella disciplina della procedura di VIA con l'introduzione nel testo normativo dell'**Art. 27 bis**, recante **Provvedimento autorizzatorio unico regionale** (P.A.U.R.), il quale ora consente di assorbire in un solo procedimento, lo stesso di quello relativo alla VIA, l'esame necessario per il rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, permessi, pareri, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari all'approvazione e all'esercizio del progetto.

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 14 di 145 |

Con l'ottenimento del provvedimento di VIA, da parte dell'autorità competente, in esito alla Conferenza dei Servizi convocata in modalità sincrona ai sensi dell'Art. 14ter della L. 241 del 7 agosto 1990, si intendono contestualmente rilasciati anche gli altri provvedimenti autorizzatori, compresi quelli per l'esercizio dell'attività.

Sulla base dei risultati emersi dallo studio delle caratteristiche ambientali nell'area di influenza del progetto, descritti nel Quadro di Riferimento Ambientale, sono stati valutati i potenziali impatti negativi e positivi sulle diverse componenti del sistema ambientale. Questi sono stati verificati sia in fase di cantiere, di realizzazione delle strutture in progetto, sia in fase di esercizio, a conclusione degli interventi e durante la permanenza delle strutture stesse. I risultati ottenuti sono infine stati comparati con le ipotesi di scenari alternativi che sono emersi nel corso della progettazione e contestualmente all'elaborazione del quadro di analisi ambientale. Tra gli scenari possibili, così come indicato dalla normativa di riferimento, è stato valutato anche quello della non realizzazione del progetto (do nothing).

2.2 Normativa in Ambito Energetico

La pubblicazione del D. Lgs. 387/2003, testo base in materia di FER, è stato un vero punto di riferimento per la Legislazione in campo Energetico in Italia ed ha introdotto numerose innovazioni; tra tutte, quelle relative alle procedure autorizzative, istituendo in particolare il titolo dell'Autorizzazione Unica anche per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e, soprattutto, un procedimento autorizzatorio unico nel quale convergono tutti gli atti di assenso, autorizzativi, nulla osta, pareri o altri atti comunque denominati; il rilascio dell'autorizzazione unica, per gli effetti dell'Art. 12, c. 5 del Decreto Legislativo citato, costituisce titolo per la costruzione dell'impianto e per il suo esercizio.

Un secondo elemento di particolare importanza è costituito dalla dichiarazione ex lege di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità degli impianti di produzione dell'energia elettrica alimentati da FER. Dà conto di tale speciale status la disposizione di cui al c. 7 dello stesso Art. 12, nel quale si legittima esplicitamente che tali impianti possano essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici comunali, considerando con ciò, se non prevalente, almeno equivalente, l'interesse alla realizzazione e diffusione sistematica su tutto il territorio nazionale di infrastrutture di questo tipo rispetto all'interesse, pur rilevante, per la tutela e la conservazione del paesaggio rurale così come definito e assicurato dall'attuazione della pianificazione comunale. È opportuno rilevare che il già citato comma 7 richiama la L. 57/2001 recante "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati", la quale all'Art. 7, c. 3, lett. Precisa che si debba procedere alla modernizzazione del settore dell'agricoltura anche favorendo lo sviluppo dell'ambiente rurale, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda agricola [...], anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito.

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 15 di 145 |



StudioTECNICO | Ing. Marco G Balzano
Via Canello Rotto, 3 | 70125 BARI | Italy
www.ingbalzano.com - +39.331.6764367



Progettista: Ing. Marco Gennaro Balzano
Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341

È dunque il caso di osservare che nel testo legislativo in esame, lungi da implicazioni speculative e invasive, in realtà sono ben chiare le esigenze della tutela e della conservazione al punto da ritenere opportuno finanche la parziale diversa utilizzazione del suolo agricolo, tesa alla produzione energetica pulita, purché si ottenga il risultato di sostenere un settore produttivo ancora oggi, dopo quindici anni dalla sua entrata in vigore, sempre più in difficoltà.

Un secondo importante passaggio normativo si registra con l'emanazione del DM 10 settembre 2010 che disciplina nel dettaglio, all'Art. 13, anche le Autorizzazioni Uniche e le relative procedure, dettando disposizione per la compilazione dei progetti, per le autorità competenti ad esprimersi con un proprio parere e infine, per l'inserimento paesaggistico degli impianti medesimi.



| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 16 di 145 |

3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

3.1 Premessa

Il **Quadro di Riferimento Programmatico** per lo Studio di Impatto Ambientale deve fornire gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.

Nell'ambito del Quadro di Riferimento Programmatico sono descritte le relazioni tra le opere in progetto e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale.

L'analisi della normativa vigente è stata sviluppata per aree tematiche: procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, normativa energetica, strumenti di tutela, impatto acustico, acque, trasporti, rifiuti, strumenti urbanistici locali.

Più nello specifico i contenuti relativi al presente quadro riferiscono in merito a:

- descrizione delle motivazioni del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali in cui è inquadrabile il progetto stesso;
- descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori, evidenziando, le caratteristiche generali dell'area interessata;
- eventuali modificazioni intervenute con riguardo alle ipotesi di sviluppo assunte a base delle pianificazioni;
- indicazione degli interventi connessi, complementari o a servizio rispetto a quello proposto, con le eventuali previsioni temporali di realizzazione;
- indicazione dei tempi di attuazione dell'intervento e delle eventuali infrastrutture a servizio e complementari;
- attualità del progetto e motivazione delle eventuali modifiche apportate dopo la sua originaria concezione;
- eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti programmatori.

3.2 Programmazione materia di energia

La realizzazione di un impianto fotovoltaico ben si inserisce nel quadro economico italiano ed europeo, che vede da un lato un continuo aumento della domanda di energia, dall'altro l'impossibilità di colmare tali richieste, puntando esclusivamente sui combustibili fossili.

La diversificazione delle risorse e la ricerca di fonti energetiche rinnovabili a basso impatto ambientale sono le sfide da affrontare e vincere oggi. In quest'ottica si colloca la seguente produzione normativa a livello internazionale, nazionale e regionale.

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 17 di 145 |

In base a quanto illustrato nei prossimi paragrafi, gli strumenti di programmazione energetica a livello comunitario, nazionale e regionale promuovono la diversificazione delle fonti energetiche e lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, la realizzazione del progetto si inserisce in questo obiettivo.

3.3 Programmazione unione europea

L'energia è uno dei fattori fondamentali per assicurare la competitività dell'economia e la qualità della vita della popolazione. Il tema della dipendenza energetica dell'Unione Europea, la volubilità dei prezzi petroliferi, la constatazione che tale dipendenza energetica è in costante aumento e il Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici hanno infatti progressivamente spinto l'UE a porre in primo piano le questioni energetiche e ad incentivare lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili il cui sfruttamento non comporti l'emissione di gas serra.

I più importanti atti emanati a livello comunitario a sostegno delle fonti rinnovabili sono costituiti dal Libro Bianco del 1996 (e il successivo Libro Bianco del 1997) e dalla Direttiva 2001/77/CE (successivamente abrogata dalla Direttiva 2009/28/CE a partire dall'01.01.2012) sulla promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili.

L'attuale Direttiva sulle Fonti Rinnovabili è costituita dalla Direttiva 2009/28/CE, la quale crea un quadro comune per l'utilizzo di energie rinnovabili nell'UE in modo da ridurre le emissioni di gas serra e promuovere trasporti più puliti. A tal fine, fissa obiettivi per tutti i paesi dell'UE, allo scopo di portare la quota di energia da fonti energetiche rinnovabili al 20 % di tutta l'energia dell'UE e al 10 % di energia specificatamente per il settore dei trasporti entro il 2020.

I principi chiave all'insegna dei quali si sviluppa la direttiva sono i seguenti:

- Ogni paese dell'UE deve approntare un piano d'azione nazionale per il 2020, stabilendo una quota da fonti energetiche rinnovabili nel settore dei trasporti, del riscaldamento e della produzione di energia elettrica;
- Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi in base al rapporto costo/efficacia, i paesi dell'UE possono scambiare energia da fonti rinnovabili. Per il computo connesso ai propri piani d'azione, i paesi dell'UE possono anche ricevere energia rinnovabile da paesi non appartenenti all'UE, a condizione che l'energia sia consumata nell'Unione europea e che sia prodotta da impianti moderni ed efficienti.
- Ciascun paese dell'UE deve essere in grado di garantire l'origine dell'energia elettrica, del riscaldamento e del raffreddamento prodotta da fonti rinnovabili.
- I paesi dell'UE devono costruire le infrastrutture necessarie per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nel settore dei trasporti.

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 18 di 145 |

- I biocarburanti e i bioliquidi devono essere realizzati in modo sostenibile, non utilizzando materie prime provenienti da terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità.

Nella proposta della Commissione europea per modificare la normativa europea sulla qualità della benzina e del combustibile diesel, il contributo dei biocarburanti verso il conseguimento degli obiettivi nazionali dovrebbe essere limitato.

La direttiva 2009/28 stabilisce inoltre per l'Italia l'obiettivo della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia al 2020 pari al 17%.

Per quanto concerne la tutela dell'ambiente e gli obiettivi di riduzione dei gas serra, il primo importante atto mondiale a difesa del clima è costituito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di Rio de Janeiro del 1992, nell'ambito della quale 150 paesi nel mondo (tra cui l'Italia) hanno stabilito di dotarsi dello strumento volto all'individuazione delle azioni da intraprendere nella direzione dello sviluppo sostenibile, quale Agenda 21.

Con il Protocollo di Kyoto, firmato nel dicembre 1997, gli stati membri si impegnano a ridurre collettivamente, entro il 2008-2012 (Secondo periodo di scambio o Fase 2), le proprie emissioni di gas serra dell'8% rispetto a quelle del 1990 e successivamente del 13% entro il 2013-2020 (Terzo periodo di scambio).

A livello comunitario, lo strumento attuativo del Protocollo di Kyoto è costituito dalla Direttiva 2003/87/CE così come modificata dalla direttiva 2009/29 che stabilisce l'obbligo, per gli impianti ad essa assoggettati, di esercire la propria attività con apposita autorizzazione all'emissione in atmosfera di gas serra e stabilisce l'obbligo di rendere, alla fine dell'anno, un numero di quote d'emissione pari alle stesse rilasciate durante l'anno.

Tale direttiva istituisce inoltre un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità: le quote infatti, una volta rilasciate, possono essere vendute o acquistate a terzi e il trasferimento delle quote viene registrato in apposito registro nazionale.

A livello nazionale lo strumento attuativo della direttiva europea è costituito dal D.Lgs 30/2013 e s.m.i..

CLEAN ENERGY PACKAGE

Il 30 novembre 2016, la Commissione UE ha adottato il Pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" ("Clean Energy for all Europeans"), con il quale sono stati stabiliti gli obiettivi al 2030 in materia di emissioni di gas serra, fonti rinnovabili ed efficienza energetica, richiamando,

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 19 di 145 |

allo stesso tempo, la necessità di costruire un'Unione dell'Energia che assicuri un'energia accessibile dal punto di vista dei prezzi, sicura e sostenibile.

Il Pacchetto di proposte si pone i seguenti tre obiettivi:

- mettere l'efficienza energetica al primo posto;
- costruire la leadership a livello globale nelle fonti rinnovabili;
- offrire un patto equo ai consumatori, ossia riformare il mercato energetico per conferire più potere ai consumatori nelle loro scelte energetiche.

In riferimento all'obiettivo di costituire una leadership nelle fonti rinnovabili, l'Unione Europea fissa come traguardo, il **conseguimento della produzione di energia da fonti rinnovabili del 27% per il 2030**.

Obiettivi per il 2020:

- ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno del 20% rispetto ai livelli del 1990;
- ottenere il 20% dell'energia da fonti rinnovabili;
- migliorare l'efficienza energetica del 20%.

Obiettivi per il 2030:

- ridurre del 40% i gas a effetto serra;
- **ottenere almeno il 27% dell'energia da fonti rinnovabili:**
- aumentare l'efficienza energetica del 27-30%;
- portare il livello di interconnessione elettrica al 15% (vale a dire che il 15% dell'energia elettrica prodotta nell'Unione può essere trasportato verso altri paesi dell'UE).

Obiettivi per il 2050:

- tagliare dell'80-95% i gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990.

La strategia messa in atto dall'Unione Europea per raggiungere gli obiettivi suddetti è il cosiddetto "sistema di scambio delle quote di emissione", che prevede, per le industrie che consumano molta energia, di abbassare ogni anno il tetto massimo di tali emissioni.

Nella revisione della Direttiva 2009/28/CE sulle Fonti Rinnovabili, la Commissione propone una serie di misure finalizzate a creare un level playing field per tutte le tecnologie, adattare il mercato elettrico, remunerare la flessibilità sia nella generazione che nella domanda e nello stoccaggio. Il dispacciamento prioritario viene confermato per le installazioni esistenti e le piccole installazioni e laddove sia dimostrato dallo Stato Membro che è necessario a raggiungere

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 20 di 145 |

l'obiettivo sulle fonti rinnovabili, mentre la riduzione della produzione di energia da fonti rinnovabili dovrebbe essere tenuta al minimo.

FIT FOR 55

Il 14 luglio 2021 la Commissione Europea ha adottato il pacchetto climatico "Fit for 55" che illustra le proposte legislative per raggiungere entro il 2030 gli obiettivi del Green Deal, con focus sulla riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra del 55% rispetto ai livelli del 1990 e arrivare alla "carbon neutrality" per il 2050. Dal 1990 al 2020, la riduzione di emissioni di gas serra si attesta sul 20%.

Il pacchetto si articola in 12 iniziative, talune modifiche di legislazioni esistenti.

- Revisione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS), compresi il settore marittimo, aereo e CORSIA, nonché una proposta per l'ETS come risorsa propria;
- Meccanismo di adeguamento alle frontiere del carbonio (CBAM) e una proposta per il CBAM come risorsa propria;
- Regolamento sulla condivisione degli sforzi (ESR);
- Revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia;
- Modifica alla direttiva sulle energie rinnovabili per attuare l'ambizione del nuovo obiettivo climatico per il 2030 (RED);
- Modifica della direttiva sull'efficienza energetica per attuare l'ambizione del nuovo obiettivo climatico per il 2030 (EED);
- Ridurre le emissioni di metano nel settore energetico;
- Revisione del regolamento sull'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra derivanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF);
- Revisione della direttiva sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi;
- Revisione del regolamento che fissa gli standard di prestazione delle emissioni di CO₂ per le nuove autovetture e per i nuovi veicoli commerciali leggeri;
- Revisione della prestazione energetica della Direttiva Edifici (EPBD);
- Revisione del Terzo Pacchetto Energia per il gas (Direttiva 2009/73/UE e Regolamento 715/2009/UE) per regolamentare i mercati competitivi del gas decarbonizzato.

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 21 di 145 |

In tale ottica, per l'Italia risulta attivo il Superbonus 110% promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico per ristrutturazioni che migliorino di due classi energetiche gli edifici. Infatti, studi di settore hanno dimostrato che gli edifici sono il settore più energivoro essendo, il panorama edilizio italiano, per oltre il 60% antecedente agli anni 70 (la prima legge italiana sull'efficienza energetica risale al 1973). Sebbene questo strumento concorrerà alla riduzione dei consumi la neutralità da fonti fossili per la produzione di energia deve passare per la transizione energetica attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili che, se al 2019 si stimava dovessero raggiungere il 30% del fabbisogno energetico, adesso è stato rivalutato al 40%. Il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, sostiene la commissione europea, sarebbe utile altresì a modernizzare l'economia, e garantire la sicurezza e la resilienza dell'approvvigionamento energetico e benefici per la salute. Ciononostante, le problematiche burocratiche per la costruzione delle infrastrutture frenano il raggiungimento degli ambiziosi ma fondamentali obiettivi.

In relazione all'analisi effettuata, il progetto in esame presenta elementi di totale coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi generali previsti dal Pacchetto in quanto impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile.

3.4 Programmazione nazionale

SEN (STRATEGIA ENERGIA NAZIONALE) 2017

Con D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stata adottata la Strategia Energetica Nazionale 2017, il piano decennale del Governo italiano per anticipare e gestire il cambiamento del sistema energetico.

La SEN2017 è il risultato di un processo articolato e condiviso durato un anno che ha coinvolto, sin dalla fase istruttoria, gli organismi pubblici operanti sull'energia, gli operatori delle reti di trasporto di elettricità e gas e qualificati esperti del settore energetico.

Nella fase preliminare sono state svolte due audizioni parlamentari, riunioni con i gruppi parlamentari, le Amministrazioni dello Stato e le Regioni. La proposta di Strategia è stata quindi posta in consultazione pubblica per tre mesi, con una ampia partecipazione: oltre 250 tra associazioni, imprese, organismi pubblici, cittadini e esponenti del mondo universitario hanno formulato osservazioni e proposte, per un totale di 838 contributi tematici, presentati nel corso di un'audizione parlamentare dalle Commissioni congiunte Attività produttive e Ambiente della Camera e Industria e Territorio del Senato.

L'Italia ha raggiunto in anticipo gli obiettivi europei - con una penetrazione di rinnovabili del 17,5% sui consumi complessivi al 2015 rispetto al target del 2020 di 17% - e sono stati compiuti

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 22 di 145 |

importanti progressi tecnologici che offrono nuove possibilità di conciliare contenimento dei prezzi dell'energia e sostenibilità.

La Strategia si pone l'obiettivo di rendere il sistema energetico nazionale più:

- competitivo: migliorare la competitività del Paese, continuando a ridurre il gap di prezzo e di costo dell'energia rispetto all'Europa, in un contesto di prezzi internazionali crescenti
- sostenibile: raggiungere in modo sostenibile gli obiettivi ambientali e di decarbonizzazione definiti a livello europeo, in linea con i futuri traguardi stabiliti nella COP21
- sicuro: continuare a migliorare la sicurezza di approvvigionamento e la flessibilità dei sistemi e delle infrastrutture energetiche, rafforzando l'indipendenza energetica dell'Italia

Fra i target quantitativi previsti dalla SEN:

- efficienza energetica: riduzione dei consumi finali da 118 a 108 Mtep con un risparmio di circa 10 Mtep al 2030
- fonti rinnovabili: 28% di rinnovabili sui consumi complessivi al 2030 rispetto al 17,5% del 2015; in termini settoriali, l'obiettivo si articola in una quota di rinnovabili sul consumo elettrico del 55% al 2030 rispetto al 33,5% del 2015; in una quota di rinnovabili sugli usi termici del 30% al 2030 rispetto al 19,2% del 2015; in una quota di rinnovabili nei trasporti del 21% al 2030 rispetto al 6,4% del 2015
- riduzione del differenziale di prezzo dell'energia: contenere il gap di costo tra il gas italiano e quello del nord Europa (nel 2016 pari a circa 2 €/MWh) e quello sui prezzi dell'elettricità rispetto alla media UE (pari a circa 35 €/MWh nel 2015 per la famiglia media e al 25% in media per le imprese)
- cessazione della produzione di energia elettrica da carbone con un obiettivo di accelerazione al 2025, da realizzare tramite un puntuale piano di interventi infrastrutturali
- razionalizzazione del downstream petrolifero, con evoluzione verso le bioraffinerie e un uso crescente di biocarburanti sostenibili e del GNL nei trasporti pesanti e marittimi al posto dei derivati dal petrolio verso la decarbonizzazione al 2050: rispetto al 1990, una diminuzione delle emissioni del 39% al 2030 e del 63% al 2050
- raddoppiare gli investimenti in ricerca e sviluppo tecnologico clean energy: da 222 Milioni nel 2013 a 444 Milioni nel 2021
- promozione della mobilità sostenibile e dei servizi di mobilità condivisa
- nuovi investimenti sulle reti per maggiore flessibilità, adeguatezza e resilienza;
- maggiore integrazione con l'Europa; diversificazione delle fonti e rotte di approvvigionamento gas e gestione più efficiente dei flussi e punte di domanda
- riduzione della dipendenza energetica dall'estero dal 76% del 2015 al 64% del 2030 (rapporto tra il saldo import/export dell'energia primaria necessaria a coprire il fabbisogno e il consumo interno lordo), grazie alla forte crescita delle rinnovabili e dell'efficienza energetica

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 23 di 145 |

Il raggiungimento degli obiettivi presuppone alcune condizioni necessarie e azioni trasversali:

- infrastrutture e semplificazioni: la SEN 2017 prevede azioni di semplificazione e razionalizzazione della regolamentazione per garantire la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti necessari alla transizione energetica, senza tuttavia indebolire la normativa ambientale e di tutela del paesaggio e del territorio né il grado di partecipazione alle scelte strategiche
- costi della transizione: grazie all'evoluzione tecnologica e ad una attenta regolazione, è possibile cogliere l'opportunità di fare efficienza e produrre energia da rinnovabili a costi sostenibili. Per questo la SEN segue un approccio basato prevalentemente su fattori abilitanti e misure di sostegno che mettano in competizione le tecnologie e stimolino continuo miglioramento sul lato dell'efficienza.
- compatibilità tra obiettivi energetici e tutela del paesaggio: la tutela del paesaggio è un valore irrinunciabile, pertanto per le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico, verrà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni e tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti. Accanto a ciò si procederà, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica rinnovabile.
- effetti sociali e occupazionali della transizione: fare efficienza energetica e sostituire fonti fossili con fonti rinnovabili genera un bilancio netto positivo anche in termini occupazionali, ma si tratta di un fenomeno che va monitorato e governato, intervenendo tempestivamente per riqualificare i lavoratori spiazzati dalle nuove tecnologie e formare nuove professionalità, per generare opportunità di lavoro e di crescita.

La Strategia energetica nazionale costituisce un impulso per la realizzazione di importanti investimenti, incrementando lo scenario tendenziale con investimenti complessivi aggiuntivi di 175 miliardi al 2030, così ripartiti:

- 30 miliardi per reti e infrastrutture gas e elettrico
- 35 miliardi per fonti rinnovabili
- 110 miliardi per l'efficienza energetica

Oltre l'80% degli investimenti è quindi diretto ad incrementare la sostenibilità del sistema energetico, si tratta di settori ad elevato impatto occupazionale ed innovazione tecnologica.

Con riferimento allo sviluppo delle fonti rinnovabili, il nuovo documento di SEN rileva come ad oggi l'Italia abbia già raggiunto gli obiettivi rinnovabili 2020, con una penetrazione di 17,5% sui consumi complessivi al 2015 rispetto ad un target al 2020 di 17%. Conseguentemente la SEN ritiene ambizioso, ma perseguibile, un obiettivo del 27% di rinnovabili sui consumi complessivi

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 24 di 145 |

al 2030; obiettivo che è così declinato, ottimizzando gli interventi e gli investimenti per poter agire in modo sinergico e coordinato su tutti i settori considerati:

- Rinnovabili elettriche al 48÷50% al 2030 rispetto al 33,5% del 2015
- Rinnovabili termiche al 28÷30% al 2030 rispetto al 19,2% del 2015
- Rinnovabili trasporti al 17%÷19% al 2030 rispetto al 6,4% del 2015

Con riferimento agli impianti fotovoltaici di grande dimensione, la nuova SEN prende atto del trend di riduzione dei costi di generazione che sta portando questa tecnologia, al pari dell'eolico, verso la c.d. "market parity". Ulteriori riduzioni di costo sono attese fino al 2030 e costituiscono la base per la completa integrazione nel mercato di tali tecnologie, anche sostenute da una riduzione dei costi amministrativi per questi impianti.

Al riguardo, come chiaramente esplicitato nel documento "SEN 2017", in termini di sostegno alla tecnologia, attualmente sono disponibili le detrazioni fiscali per i piccoli impianti fotovoltaici asserviti agli edifici domestici, il "superammortamento" per soggetti titolari di reddito d'impresa e/o reddito di lavoro autonomo, oltre a misure ormai storiche, tra le quali la priorità di dispacciamento, lo scambio sul posto e l'esenzione dal pagamento degli oneri per l'autoconsumo in talune configurazioni. Non sono più disponibili, se non per piccolissimi impianti diversi dai fotovoltaici, incentivi sulla produzione energetica per nuovi interventi, anche per intervenute regole europee sugli aiuti di Stato.

Peraltro, il significativo potenziale residuo tecnicamente ed economicamente sfruttabile e la riduzione dei costi di fotovoltaico ed eolico, prospettano un importante sviluppo di queste tecnologie, la cui produzione, secondo il modello assunto dallo scenario SEN e secondo anche gli scenari EUCO, dovrebbe più che raddoppiare entro il 2030.

PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA 2030 (PNIEC)

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, ha pubblicato il 21 gennaio 2020 il testo del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC) che recepisce le novità contenute nel Decreto Legge sul Clima nonché quelle sugli investimenti per il Green New Deal previste nella Legge di Bilancio 2020.

Il Piano si struttura in cinque linee di intervento che si svilupperanno in maniera integrata dalla decarbonizzazione all'efficienza e sicurezza energetica, passando attraverso lo sviluppo del mercato interno dell'energia, della ricerca, dell'innovazione e della competitività al fine di cambiare la politica energetica e ambientale del nostro Paese. Tali misure, secondo il governo, saranno utili a garantire una diminuzione del 56% di emissioni nel settore della grande industria

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 25 di 145 |

e del 35% nel settore terziario e trasporti portando al 30% la quota di energia FER nei Consumi Finali Lordi di energia.

Tema cardine del PNIEC è infatti proprio l'accelerazione della transizione dai combustibili tradizionali alle fonti rinnovabili (decarbonizzazione). Nel testo, infatti, si legge che *"La concretizzazione di tale transizione esige ed è subordinata alla programmazione e realizzazione degli impianti sostitutivi e delle necessarie infrastrutture"*.

Seguono i principali obiettivi fissati dall' UE e dall'Italia attraverso il PNIEC al 2030.

Tabella 1 - Principali obiettivi su energia e clima dell'UE e dell'Italia al 2020 e al 2030

| | Obiettivi 2020 | | Obiettivi 2030 | |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | UE | ITALIA | UE | ITALIA (PNIEC) |
| Energie rinnovabili (FER) | | | | |
| Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia | 20% | 17% | 32% | 30% |
| Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia nei trasporti | 10% | 10% | 14% | 22% |
| Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi per riscaldamento e raffrescamento | | | +1,3% annuo (Indicativo) | +1,3% annuo (Indicativo) |
| Efficienza energetica | | | | |
| Riduzione dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario PRIMES 2007 | -20% | -24% | -32,5% (Indicativo) | -43% (Indicativo) |
| Risparmi consumi finali tramite regimi obbligatori efficienza energetica | -1,5% annuo (senza trasp.) | -1,5% annuo (senza trasp.) | -0,8% annuo (con trasporti) | -0,8% annuo (con trasporti) |
| Emissioni gas serra | | | | |
| Riduzione dei GHG vs 2005 per tutti gli impianti vincolati dalla normativa ETS | -21% | | -43% | |
| Riduzione dei GHG vs 2005 per tutti i settori non ETS | -10% | -13% | -30% | -33% |
| Riduzione complessiva dei gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990 | -20% | | -40% | |
| Interconnettività elettrica | | | | |
| Livello di interconnettività elettrica | 10% | 8% | 15% | 10% ¹ |
| Capacità di interconnessione elettrica (MW) | | 9.285 | | 14.375 |

In particolare, il contributo previsto delle rinnovabili per il soddisfacimento dei consumi finali lordi totali al 2030 sarà da ripartirsi tra i diversi settori per il 55,0% nel settore elettrico, per il 33,9% nel settore termico e per il 22,0% per quanto riguarda l'incorporazione di rinnovabili nei trasporti.

Con focus sul fotovoltaico funzionale alla decarbonizzazione, l'obiettivo finale è stato portato a 52 GW al 2030, con la tappa al 2025 di 28,55 GW prevedendo pertanto che negli ultimi 5 anni vengano installati più di 23 GW.

Tabella 10 - Obiettivi di crescita della potenza (MW) da fonte rinnovabile al 2030

| Fonte | 2016 | 2017 | 2025 | 2030 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Idrica | 18.641 | 18.863 | 19.140 | 19.200 |
| Geotermica | 815 | 813 | 920 | 950 |
| Eolica | 9.410 | 9.766 | 15.950 | 19.300 |
| di cui off shore | 0 | 0 | 300 | 900 |
| Bioenergie | 4.124 | 4.135 | 3.570 | 3.760 |
| Solare | 19.269 | 19.682 | 28.550 | 52.000 |
| di cui CSP | 0 | 0 | 250 | 880 |
| Totale | 52.258 | 53.259 | 68.130 | 95.210 |

Tabella 11 - Obiettivi e traiettorie di crescita al 2030 della quota rinnovabile nel settore elettrico (TWh)

| | 2016 | 2017 | 2025 | 2030 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produzione rinnovabile | 110,5 | 113,1 | 142,9 | 186,8 |
| Idrica (effettiva) | 42,4 | 36,2 | | |
| Idrica (normalizzata) | 46,2 | 46,0 | 49,0 | 49,3 |
| Eolica (effettiva) | 17,7 | 17,7 | | |
| Eolica (normalizzata) | 16,5 | 17,2 | 31,0 | 41,5 |
| Geotermica | 6,3 | 6,2 | 6,9 | 7,1 |
| Bioenergie* | 19,4 | 19,3 | 16,0 | 15,7 |
| Solare | 22,1 | 24,4 | 40,1 | 73,1 |
| Denominatore - Consumi Interni Lordi di energia elettrica | 325,0 | 331,8 | 334 | 339,5 |
| Quota FER-E (%) | 34,0% | 34,1% | 42,6% | 55,0% |

* Per i bioliquidi (inclusi nelle bioenergie insieme alle biomasse solide e al biogas) si riporta solo il contributo dei bioliquidi sostenibili.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

La pandemia di Covid-19 è sopraggiunta in un momento storico in cui era già evidente e condivisa la necessità di adattare l'attuale modello economico verso una maggiore sostenibilità ambientale e sociale.

Il 5 maggio 2021 il Governo ha inviato alla Commissione Europea il testo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale.

Si legge sul piano: "La transizione ecologica, come indicato dall'Agenda 2030 dell'ONU e dai nuovi obiettivi europei per il 2030, è alla base del nuovo modello di sviluppo italiano ed europeo. Intervenire per ridurre le emissioni inquinanti, prevenire e contrastare il dissesto del territorio,

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 27 di 145 |

minimizzare l'impatto delle attività produttive sull'ambiente è necessario per migliorare la qualità della vita e la sicurezza ambientale, oltre che per lasciare un Paese più verde e una economia più sostenibile alle generazioni future. Anche la transizione ecologica può costituire un importante fattore per accrescere la competitività del nostro sistema produttivo, incentivare l'avvio di attività imprenditoriali nuove e ad alto valore aggiunto e favorire la creazione di occupazione stabile".

Il Piano si articola in sedici Componenti, raggruppate in sei Missioni. Queste ultime sono articolate in linea con i sei Pilastri menzionati dal Regolamento RRF.

Nello specifico contesto, il PNRR nella "Missione 2" entra nel merito di diversi aspetti riguardanti il *fotovoltaico*, le *comunità energetiche* e l'*accumulo* come soluzione per la *riduzione delle emissioni di gas serra*.

In particolare, per consentire all'Italia di accelerare il percorso verso la neutralità climatica nel 2050 e verso una maggiore sostenibilità ambientale, il Governo ha previsto l'**incremento della quota di energie rinnovabili** con interventi su:

- gli impianti utility-scale (grandi impianti) con riforme sui meccanismi autorizzativi;
- il segmento agro-voltaico, cioè la produzione di energia su terreni adibiti allo stesso tempo alla produzione agricola;
- lo sviluppo di Comunità energetiche ed impianti distribuiti di piccola taglia anche in abbinamento a sistemi di accumulo, specie in piccoli Comuni;
- soluzioni innovative e impianti offshore e a biometano.

Riporta il Piano: *"La prima linea di investimento ha come obiettivo l'incremento della quota di energie rinnovabili. L'attuale target italiano per il 2030 è pari al 30 per cento dei consumi finali, rispetto al 20 per cento stimato preliminarmente per il 2020. Per raggiungere questo obiettivo l'Italia può fare leva sull'abbondanza di risorsa rinnovabile a disposizione e su tecnologie prevalentemente mature, e nell'ambito degli interventi di questa Componente del PNRR: i) sbloccando il potenziale di impianti utility-scale, in molti casi già competitivi in termini di costo rispetto alle fonti fossili ma che richiedono in primis riforme dei meccanismi autorizzativi e delle regole di mercato per raggiungere il pieno potenziale, e valorizzando lo sviluppo di opportunità agro-voltaiche; ii) accelerando lo sviluppo di comunità energetiche e sistemi distribuiti di piccola taglia, particolarmente rilevanti in un Paese che sconta molte limitazioni nella disponibilità e utilizzo di grandi terreni ai fini energetici; iii) incoraggiando lo sviluppo di soluzioni innovative, incluse soluzioni integrate e offshore; iv) rafforzando lo sviluppo del biometano.*

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 28 di 145 |

Per abilitare e accogliere l'aumento di produzione da fonti rinnovabili, ma anche per aumentarne la resilienza a fenomeni climatici estremi sempre più frequenti, la seconda linea di intervento ha l'obiettivo in ruolo rilevante all'interno della terza linea progettuale è riservato all'idrogeno. Nel luglio 2020 la Strategia europea sull'idrogeno23 ha previsto una forte crescita dell'idrogeno verde nel mix energetico, per far fronte alle esigenze di progressiva decarbonizzazione di settori con assenza di soluzioni alternative (o con soluzioni meno competitive). La strategia europea prevede un incremento nel mix energetico fino al 13-14 per cento entro il 2050, con un obiettivo di nuova capacità installata di elettrolizzatori per idrogeno verde pari a circa 40 GW a livello europeo. L'Italia, in linea con la strategia europea, intende perseguire questa opportunità e promuovere la produzione e l'utilizzo di idrogeno, in particolare in questa Componente: i) sviluppando progetti flagship per l'utilizzo di idrogeno nei settori industriali hard-to-abate, a partire dalla siderurgia; ii) favorendo la creazione di "hydrogen valleys", facendo leva in particolare su aree con siti industriali dismessi; iii) abilitando – tramite stazioni di ricarica – l'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto pesante e in selezionate tratte ferroviarie non elettrificabili; iv) supportando la ricerca e sviluppo e completando tutte le riforme e regolamenti necessari a consentire l'utilizzo, il trasporto e la distribuzione di idrogeno. Quarto obiettivo all'interno della componente è quello di sviluppare un trasporto locale più sostenibile, non solo ai fini della decarbonizzazione ma anche come leva di miglioramento complessivo della qualità della vita".

La promozione delle FER passerà anche attraverso la semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, un nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e la proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno.

Nella strategia dell'Unione Europea rientra anche l'utilizzo del gas naturale come soluzione trainante/ponte per produrre la molecola, mentre i gasdotti naturali, secondo gli eurodeputati dovrebbero essere utilizzati per trasportare e stoccare l'idrogeno prodotto.

Nel luglio 2020 la Strategia Europea sull'idrogeno ha previsto una forte crescita dell'idrogeno verde nel mix energetico, per far fronte alle esigenze di progressiva decarbonizzazione di settori con assenza di soluzioni alternative (o con soluzioni meno competitive)". Nell'ambito dello sviluppo di un trasporto pubblico e pesante più sostenibile di rilievo è anche la creazione di stazioni di rifornimento a base di idrogeno. I distributori saranno adatti per camion e auto, funzionanti anche a pressioni di oltre i 700 bar.

Secondo diversi studi, l'idrogeno può diventare un elemento essenziale per accelerare la transizione energetica e generare importanti benefici socio-economici e ambientali. Ad esempio,

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 29 di 145 |

nello scenario sviluppato da "Hydrogen Roadmap Europe: Un percorso sostenibile per la transizione energetica europea", l'idrogeno verde potrebbe coprire entro il 2050 fino al 24% della domanda finale di energia e creare 5,4 milioni di posti di lavoro, oltre a contribuire al totale riduzione di 560 milioni di tonnellate di CO₂".

AGGIORNAMENTI NORMATIVI PER LA PROMOZIONE DI IMPIANTI FER IN ITALIA

Nell'ottica di promuovere l'accelerazione della transizione energetica, da luglio 2020, a livello nazionale si sono susseguiti una serie di disposizioni normative che promuovono lo sviluppo di impianti di produzione energetica alimentati da fonti rinnovabili, anche di taglia utility.

Si riporta la cronistoria delle norme che supportano lo sviluppo degli impianti fotovoltaici utility scale onshore, attraverso la semplificazione degli iter autorizzativi e l'individuazione delle aree idonee.

"DL Semplificazioni – Decreto Legge n.76/2020 – Titolo IV", convertito con modificazioni dalla "Legge n. 120/2020"

Il procedimento di valutazione di impatto ambientale viene rivisto con l'obiettivo di **accorciare le tempistiche**.

In particolare:

- l'art. 50, comma 1, lettera a) prevede fin dall'avvio del procedimento per il proponente l'obbligo di presentazione del progetto di fattibilità o del progetto definitivo, al posto degli elaborati progettuali;
- l'art. 50, comma 1, lettera c) prevede la presentazione in breve tempo di decreti volti a individuare le tipologie di progetti e le opere **necessarie per l'attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)** da sottoporre a screening o a Via statale, nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti;
- l'art. 50 prevede in più punti la modifica e la rivisitazione dei procedimenti di verifica di assoggettabilità alla VIA (screening), provvedimento unico ambientale statale e provvedimento autorizzatorio unico regionale, già regolamentati dagli artt. 19, 27 e 27bis del D.Lgs. 152/06;

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 30 di 145 |

- l'art. 52, comma 1, dispone che **nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzate opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili** e di sistemi di accumulo a **condizione** che detti interventi e opere siano realizzati secondo **modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area** nel rispetto del D.Lgs. n. 81/08.

"DL Semplificazioni Bis – Decreto Legge n. 77/2021", convertito con modificazioni dalla "Legge n. 108/2021"

Il procedimento di valutazione di impatto ambientale viene rivisto con l'obiettivo di **accorciarne le tempistiche**.

In particolare:

- l'art. 18, comma 1, lettera a) dispone che sono sottoposti a Screening VIA e a VIA in sede statale le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. (tra questi - Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti);
- gli artt. 18bis, 19, 20, 21 e 22 prevedono la riduzione dei tempi dei procedimenti VIA di competenza statale;
- l'art. 23, comma 1 prevede per i procedimenti la possibilità di richiedere l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni, del livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello SIA;

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 31 di 145 |

- l'art. 24 prevede la riduzione delle tempistiche relative al procedimento di PAUR;
- l'art. 30 prevede che il **Ministero della Cultura partecipa al procedimento unico** in relazione ai progetti, comprensivi delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/04, precisando che, qualora il progetto risulti localizzato **in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica**, il Ministero della Cultura si esprime nell'ambito della Conferenza dei Servizi con **Parere Obbligatorio Non Vincolante** entro i termini previsti;
- l'art. 31, comma 2 prevede:
 - o che per impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW connessi alla rete elettrica di media tensione in aree a destinazione industriale, produttiva e commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento del recupero e ripristino ambientale previste dalle norme regionali vigenti, sono soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata Comunale PAS.

Per tali impianti inoltre è previsto l'innalzamento della soglia per la sottoposizione dei progetti alla Verifica di Assoggettabilità di Competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano di impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, dalla potenza complessiva superiore a 1 MW alla potenza di 10 MW purché il proponente alleggi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010. Si potrà procedere, a seguito della procedura di cui sopra, con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione.

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 32 di 145 |

- l'art. 31, comma 6 prevede che gli **impianti fotovoltaici** per la produzione di energia elettrica con **potenza complessiva superiore a 10 MW** debbano essere sottoposti a **Valutazione di Impatto Ambientale di competenza Statale**;
- l'art. 31, comma 7bis prevede che **per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici nonché delle opere connesse** all'interno dei **Siti di Interesse Nazionale**, delle aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in **aree classificate come industriali**, le **soglie per la sottoposizione Verifica di Assoggettabilità di Competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano** di impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, **si intendono elevate a 10 MW**.

"Recepimento Direttiva EU RED II", attuato dal "D.Lgs. n. 199/2021"

Il procedimento di valutazione di impatto ambientale viene rivisto con l'obiettivo di **accorciare le tempistiche** e di **identificare le aree idonee per gli impianti FER**.

In particolare:

- l'art. 14, comma 1, lettera c) prevede la definizione di criteri e modalità per incentivare la realizzazione di impianti agrivoltaici attraverso la concessione di prestiti o contributi a fondo perduto;
- l'art.18, comma 2 prevede i seguenti regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti a fonti rinnovabili:
 - o Comunicazione Relativa alle Attività di Edilizia Libera sino a 50 kWn;
 - o Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata per interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati, ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, anche attraverso la modifica della soluzione tecnologica utilizzata, la sostituzione dei moduli e degli altri componenti nonché la modifica

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 33 di 145 |

del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento;

- o Procedura Abilitativa Semplificata come previsto dalla Legge n. 108/2021;
 - o Autorizzazione Unica;
- l'art. 20 disciplina l'**individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti FER** disponendo che il MITE, di concerto con il MIBACT e con il MIPAAF, al fine di raggiungere una potenza almeno pari a quella necessaria per ottemperare agli obiettivi del PNIEC, hanno l'onere di stabilire:
- o principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti FER;
 - o le modalità per minimizzare l'impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dagli impianti per unità di superficie;
 - o la ripartizione della potenza installata fra Regioni e Province Autonome, anche attraverso opportuni sistemi di monitoraggio;

Lo stesso articolo inoltre dispone che:

- o **le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti FER in sede di pianificazione territoriale e di altri procedimenti in ragione della sola esclusione nel novero delle aree idonee;**
 - o **nelle more dell'individuazione delle aree idonee, sono considerate aree idonee:**
 - a) i siti ove sono già **installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale** ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti del D.Lgs. n. 28 2011;
 - b) **le aree dei siti oggetto di bonifica** individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del D.Lgs. n. 152 2006;
 - c) le **cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale.**
- l'art. 22 prevede inoltre che, in caso di **impianti FER in aree idonee**, i **termini dei procedimenti autorizzativi debbano essere ridotti di un terzo** e che l'autorità

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 34 di 145 |

competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante entro i termini previsti dalla legge, pena la prosecuzione dell'iter autorizzativo con parere inespresso;

- l'art. 35 dispone per i gestori l'accelerazione nello sviluppo della rete elettrica per accogliere le quote di produzione previste per il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC.

"DL n.108/2022", convertito con modificazioni dalla "Legge n. 68/2022"

Al fine di promuovere lo sviluppo di infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, introduce la lettera c bis) all'art. 20 comma 8 del D.Lgs. n. 199/2021 che prevede che tra le **aree idonee per la costruzione e l'esercizio di impianti FER** rientrino i **siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori**, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

"DL Energia – Decreto Legge n. 17/2021", convertito con modificazioni dalla "Legge n. 34/2022"

Il procedimento di valutazione di impatto ambientale viene rivisto con l'obiettivo di **accorciare le tempistiche** e di **identificare le aree idonee per gli impianti FER**.

In particolare:

- l'art. 9 prevede che
 - o gli **interventi di repowering**, anche **se richiedono ulteriori opere connesse ma che non determinino un incremento della superficie occupata**, è soggetto alla **dichiarazione di inizio lavori asseverata qualora già valutate sotto il profilo della tutela archeologica in luogo della autorizzazione unica**;
 - o **si applica la procedura abilitativa semplificata per:**

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 35 di 145 |

- **L'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti;**
- **i progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW;**
- **i progetti degli impianti agro-voltaici che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale e che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità colturale delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione degli strumenti di agricoltura di precisione, di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;**
- **per tali impianti, l'innalzamento della soglia per la sottoposizione dei progetti alla Verifica di Assoggettabilità di Competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano di impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, dalla potenza complessiva di 10 MW alla potenza di 20 MW, purché il proponente alleggi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova**

STU
ing!

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 36 di 145 |

all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione;

- **Gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulta inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti situati in aree idonee, non sottoposte alle norme di tutela, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio, sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata;**
- l'art. 9ter prevede semplificazioni per gli impianti fotovoltaici flottanti di potenza fino a 10 MW;
- l'art. 10bis prevede **nelle aree a destinazione urbanistica industriale la possibilità di realizzare impianti solari fotovoltaici che coprano una superficie non superiore al 60% dell'area industriale di pertinenza** in deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti;
- l'art. 11 prevede l'accesso agli incentivi per gli impianti agro-voltaici associati a sistemi di monitoraggio secondo le linee guida adottate dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi Economica Agraria, in collaborazione con il GSE;
- l'art. 12 prevede:
 - la possibilità di implementare, nelle aree considerate idonee ai sensi della Legge 34/2022, art. 20, comma 8, lettera a), sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza di impianto fotovoltaico;
 - il novero tra le aree idonee per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 37 di 145 |

codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 di:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distinto non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distinto non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri;

- il novero, tra i procedimenti di autorizzazione di impianti FER su aree idonee alle opere connesse agli impianti FER in aree idonee, quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, la connotazione non vincolante del parere obbligatorio dell'autorità competente in materia paesaggistica da rilasciarsi entro i termini previsti dalla legge, pena la prosecuzione dell'iter autorizzativo con parere inespresso;
- **per le aree idonee** definite ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, comprese le aree di cui al comma 8 stesso articolo, specificando che restano ferme le disposizioni dell'art. 22 del D.Lgs. 199/2021, **i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse, nonché per procedimenti in corso su richiesta del proponente**, come segue:

a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la *dichiarazione di inizio lavori asseverata* per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente;

b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la *procedura abilitativa semplificata*;

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 38 di 145 |

c) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica.

- o **nelle more dell'individuazione delle aree idonee, si applicano le disposizioni dell'art. 22 del D.Lgs. 199/2021 per gli impianti con procedimenti di autorizzazione in corso che si trovino in aree non soggette a vincolo e non interne ad aree non idonee ai sensi della normativa regionale;**
- **l'art. 13 semplificazioni delle procedure autorizzative di impianti offshore;**
- **l'art. 18 annovera tra le aree idonee per l'installazione di impianti FER i siti e gli impianti nelle disponibilità di FSI e delle Società concessionarie Autostradali, specificando che le opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione e distribuzione sono dichiarati di pubblica utilità.**

"DL Ucraina – Decreto Legge n. 21/2022", convertito con modificazioni dalla "Legge n. 51/2022"

Il procedimento di valutazione di impatto ambientale viene rivisto con l'obiettivo di **identificare le aree idonee per gli impianti FER.**

In particolare:

- **l'art. 7 prevede che, in caso di progetti di impianti FER sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei Ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e confluiscono nel procedimento unico che dovrà essere perentoriamente concluso entro i successivi sessanta giorni, pena il rilascio dell'autorizzazione;**
- *l'art. 7quater prevede che i progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW per cui siano state presentate domande alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche in casi di modifiche sostanziali derivanti dal procedimento di valutazione regionale;*
- *l'art. 7quinquies, rispetto a quanto previsto dalla Legge 34/2022, dispone che:*
 - o **siano assoggettati alla Procedura Abilitativa Semplificata anche i nuovi impianti fotovoltaici da realizzare in aree idonee di potenza fino a 10 MW**

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 39 di 145 |

nonché i **nuovi gli impianti agrivoltaici che adottino soluzioni integrative innovative** con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque **in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale**, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione, **che non distino più di 3 km dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.**

- sia innalzato il **limite** relativo **agli impianti fotovoltaici con potenza complessiva superiore a 20 MW per la Valutazione di Impatto Ambientale di Competenza Statale e per la Verifica di Assoggettabilità a VIA di competenza delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano**, purché il **proponente** alleggi alla dichiarazione di cui al comma 2 una **autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione;**
- nel novero delle aree idonee per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del **codice dei beni culturali e del paesaggio**, di cui al **decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42**, ricomprende:
 - 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distinto non più di 500 metri (anziché 300 metri) da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
 - 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 40 di 145 |

- racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri (anziché 300 metri) dal medesimo impianto o stabilimento;
- 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri (anziché 150 metri).

“DL Ucraina bis – Decreto Legge n. 50/2022”, convertito con modificazioni dalla “Legge n. 91/2022” e dalla Legge n.91/2022”

Il procedimento di valutazione di impatto ambientale viene rivisto con l'obiettivo di **identificare le aree idonee per gli impianti FER.**

In particolare:

- l'art. 6 dispone che:
 - o *nelle aree considerate idonee ai sensi della Legge 34/2022, art. 20, comma 8, lettera a), possano essere implementati sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh (anziché 3 MWh) per ogni MW di potenza di impianto fotovoltaico;*
 - o **nel novero delle aree idonee** siano ricomprese le **aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/04, ne ricadono nella fascia di rispetto (7 km per gli impianti eolici e 1 km per gli impianti fotovoltaici) dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo;**
 - o **estende anche alle opere connesse agli impianti FER in aree idonee, la riduzione di un terzo dei termini dei procedimenti autorizzativi e la connotazione non vincolante del parere obbligatorio dell'autorità competente in materia paesaggistica da rilasciarsi entro i termini previsti dalla legge, pena la prosecuzione dell'iter autorizzativo con parere inespresso, già previsto per il solo impianto FER collocato in aree idonee ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 199/2021.**

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 41 di 145 |

In definitiva, alla data attuale, la sequenza di disposizioni normative prevede che:

- **gli interventi di repowering, anche se richiedono ulteriori opere connesse ma che non determinino un incremento della superficie occupata, è soggetto alla dichiarazione di inizio lavori asseverata qualora già valutate sotto il profilo della tutela archeologica in luogo della autorizzazione unica;**
- **gli impianti fotovoltaici con potenza complessiva superiore a 10 MW** devono essere sottoposti a **Valutazione di Impatto Ambientale di competenza Statale;**
in tal caso, le eventuali **deliberazioni del Consiglio dei Ministri sostituiscono** ad ogni effetto **il provvedimento di VIA e** confluiscono nel **procedimento unico** che dovrà essere perentoriamente **concluso entro i successivi sessanta giorni, pena il rilascio dell'autorizzazione;**
- per la costruzione e l'esercizio di **impianti fotovoltaici** nonché delle **opere connesse** all'interno dei **Siti di Interesse Nazionale**, delle **aree interessate da impianti industriali** per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in **aree classificate come industriali**, le soglie per la sottoposizione allo **Screening di Competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano** di impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, si intendono elevate a **10 MW;**
- **Nelle more dell'individuazione, sono considerate aree idonee:**
 - o **i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale** ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti del D.Lgs. n. 28 2011;
 - o **le aree dei siti oggetto di bonifica** individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del D.Lgs. n. 152 2006;
 - o **le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;**

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 42 di 145 |

- **i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.**
- **i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori;**
- **in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:**

1) **le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché' le cave e le miniere;**

2) **le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;**

3) **le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.**

- **le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/04, ne ricadono nella fascia di rispetto (7 km per gli impianti eolici e 1 km per gli impianti fotovoltaici) dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo;**

- **le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti FER in sede di pianificazione territoriale e di altri procedimenti in ragione della sola esclusione nel novero delle aree idonee;**

- **il Ministero della Cultura partecipa al procedimento unico** in relazione ai progetti, comprensivi delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/04, precisando che, qualora il progetto risulti localizzato **in aree contermini a quelle sottoposte a tutela**

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 43 di 145 |

paesaggistica, il Ministero della Cultura si esprime nell'ambito della Conferenza dei Servizi con **Parere Obbligatorio Non Vincolante** entro i termini previsti.

Per gli impianti FER in aree idonee nonché per le relative opere connesse in aree idonee, la riduzione di un terzo dei termini dei procedimenti autorizzativi e la connotazione non vincolante del parere obbligatorio dell'autorità competente in materia paesaggistica da rilasciarsi entro i termini previsti dalla legge, pena la prosecuzione dell'iter autorizzativo con parere inespresso;

- **Si applica la Procedura Abilitativa Semplificata per:**

- o **impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti;**
- o **nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee di potenza fino a 10 MW;**
- o **impianti agro-voltaici in aree idonee di potenza fino a 10 MW che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale e che adottino soluzione integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità culturale delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione degli strumenti di agricoltura di precisione, di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;**
- o per tali impianti, la **soglia** per la sottoposizione dei progetti alla **Verifica di Assoggettabilità di Competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano di impianti industriali non termici per la produzione di**

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 44 di 145 |

energia, vapore ed acqua calda e per la Valutazione di Impatto Ambientale di Competenza Statale è di potenza di 20 MW, purché il **proponente allegghi** alla dichiarazione di cui al comma 2 una **autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. **Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione;**

- **Gli impianti e le relative opere connesse in aree idonee di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica:**
- **Gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulta inferiore a 1 MW da realizzare su aree nella disponibilità del proponente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti situati in aree idonee, non sottoposte alle norme di tutela**, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al **decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al di fuori delle zone A** di cui al **decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio**, sono realizzati mediante **dichiarazione di inizio lavori asseverata.**

3.5 Programmazione regionale

P.E.A.R. REGIONE PUGLIA

La Regione Puglia è dotata di uno strumento programmatico, il **Piano Energetico Ambientale Regionale** (PEAR), adottato con Delibera di G.R. n.827 del 08-06-07, che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico in un orizzonte temporale di dieci anni. Il PEAR concorre pertanto a costituire il quadro di riferimento per i soggetti pubblici e privati che, in tale campo, hanno assunto ed assumono iniziative nel territorio della Regione Puglia.

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 45 di 145 |

Con Deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2012, n. 602 sono state individuate le modalità operate per l'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale affidando le attività ad una struttura tecnica costituita dai servizi Ecologia, Assetto del Territorio, Energia, Reti ed Infrastrutture materiali per lo sviluppo e Agricoltura.

Con medesima DGR la Giunta Regionale, in qualità di autorità procedente, ha demandato all'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, Servizio Ecologia – Autorità Ambientale, il coordinamento dei lavori per la redazione del documento di aggiornamento del PEAR e del Rapporto Ambientale finalizzato alla Valutazione Ambientale Strategica.

La revisione del PEAR è stata disposta anche dalla Legge Regionale n. 25 del 24 settembre 2012 che ha disciplinato agli artt. 2 e 3 le modalità per l'adeguamento e l'aggiornamento del Piano e ne ha previsto l'adozione da parte della Giunta Regionale e la successiva approvazione da parte del Consiglio Regionale.

Il PEAR vigente è strutturato in tre parti:

"Parte I - Il contesto energetico regionale e la sua evoluzione", che riporta l'analisi del sistema energetico della Regione Puglia, basata sulla ricostruzione dei bilanci energetici regionali, in riferimento al periodo 1990-2004.

"Parte II - Gli obiettivi e gli strumenti", delinea le linee di indirizzo, individuate grazie a un processo partecipativo che ha coinvolto una molteplicità di stakeholders, che la Regione intende seguire per definire una politica energetica di governo, sia per la domanda sia per l'offerta.

"Parte III - La valutazione ambientale strategica", che riporta la valutazione ambientale strategica del Piano con l'obiettivo di verificare il livello di protezione dell'ambiente a questo associato. È stata quindi eseguita un'analisi puntuale attraverso indici e indicatori dello stato ambientale della Regione per poi riuscire ad individuare le migliori opportunità e le criticità al fine di indirizzare al meglio le strategie di piano e definire gli strumenti atti al controllo e al monitoraggio dell'ambiente.

In recepimento degli atti di indirizzo del PEAR, il Piano Paesistico Territoriale Regionale (PPTR) definisce le Linee guida per la progettazione e localizzazione di impianti ad energie rinnovabili, in cui si identificano (in accordo ad una serie di criteri illustrati dalle Linee guida stesse) le aree idonee e sensibili per la localizzazione di impianti fotovoltaici.

Ricordiamo inoltre che con Regolamento Regionale n. 24 del 30 dicembre 2010, la Regione Puglia individua, in ragione della specifica tipologia di impianto alimentato da fonte rinnovabile, le aree ed i siti non idonei all'installazione degli stessi.

L'individuazione della non idoneità dell'area è il risultato della ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 46 di 145 |

agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.

Le "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili" del PPTR individuano alcune problematiche legate alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in area agricola come l'occupazione di suolo agricolo, la perdita di fertilità e il potenziale rischio di desertificazione.

Il progetto in esame ha considerato la problematica indicata e ritiene di aver individuato delle misure di mitigazione e compensazione così da evitare il verificarsi delle problematiche sopra esposte.

Inoltre, si sottolineano alcune peculiarità del progetto in esame, il carattere istituzionale dell'investitore, l'interesse pubblico (decarbonizzazione della Puglia), i contenuti socio-economici e la mitigazione degli impatti.

La DGR n. 1181 del 27.05.2015 ha, in ultimo, disposto l'adozione del documento di aggiornamento del Piano nonché avviato le consultazioni della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 14 del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii..

3.6 Indirizzo Agrivoltaico


L'emergenza climatica in atto indurrà importanti risvolti sociali, economici e ambientali in ogni angolo del globo. Tali conseguenze potranno essere arginate solo puntando a fare delle fonti rinnovabili il centro di un sistema energetico che punti alla decarbonizzazione.

L'attuale sistema nazionale di generazione elettrica evidenzia un fabbisogno annuo di circa 320 TWh (dati Terna 2019). Di questi, 167 (il 52%) derivano da fonti termiche non rinnovabili, 47 da idroelettrico, 24 da fotovoltaico, 16,8 da rinnovabili termiche (biomasse), 20 da eolico, 5,5 da geotermico (fonte Legambiente).

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 47 di 145 |

Tecnologie di Produzione Energetica 2019



La proposta della Commissione Europea di innalzare dal 40% al 55% la riduzione entro il 2030 delle emissioni nette di gas climalteranti rispetto ai livelli del 1990, avvia il percorso per realizzare quanto previsto al punto A.21 del programma Next Generation EU, approvato dal Consiglio europeo il 21 luglio 2020.

Le nuove rinnovabili come l'eolico e, soprattutto, il fotovoltaico, hanno raggiunto un grado di maturità tecnologica che, unitamente alla diminuzione dei costi e alla crescita dei volumi produttivi di moduli, consentono oggi l'utilizzo dell'energia anemometrica e solare come sostituti delle fonti fossili nella generazione elettrica.

Sarebbe auspicabile che per il 2030, a valle della transizione energetica, la fonte fotovoltaica possa da sola sopperire almeno al 60% dell'attuale generazione da fonti termiche fossili, arrivando a una produzione di 100 TWh, ottenibile solo moltiplicando per 5 l'attuale potenza installata attraverso l'implementazione di nuove superfici di pannelli per una potenza di oltre 75 GWp.

Nell'ipotesi ottimistica che una 20–25 GWp saranno realizzati su coperture (autoconsumo individuale/collettivo), appare evidente come il raggiungimento del target così ambizioso richieda il reperimento di superfici a terra in grado di accogliere, da qui al 2030, circa 50 GWp di capacità fotovoltaica (circa il 65 % del totale). Tale capacità dovrà essere perseguita attraverso la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra utility scale, cioè di taglia sufficiente a renderli competitivi senza il sostegno di incentivi o con ridotte misure di sostegno in grado di garantire la bancabilità degli investimenti.

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 48 di 145 |

Sarebbe auspicabile che tali impianti venissero realizzati in aree considerate come “non produttive” o “abbandonate”. Tuttavia, nel nostro Paese non esistono grandi ‘aree inutili’, le aree abbandonate dall’attività agricola non sono aree perse alla produttività ecologica e, ad esempio, nelle aree interne collinari, sono spesso spontaneamente avviate a processi di progressiva accumulazione di capitale naturale, che le rendono erogatrici di servizi ecosistemici: dal carbon storage alle aree di rifugio per impollinatori e predatori. Perfino aree ex-cava non possono essere considerate ovunque luoghi da riempire di pannelli, considerato che (anche in attuazione di obblighi di legge) esse dovrebbero essere avviate ad un recupero ambientale che può avere destinazioni diverse dalla posa di una grande installazione FV. Per di più, le aree abbandonate dall’agricoltura si trovano spesso in territori montuosi, acclivi o poco accessibili, quindi, con una elevata qualità paesaggistica e visibilità, che certo non favorisce le grandi installazioni FV (fonte Legambiente).

Secondo gli indirizzi della Comunicazione del 29/11/2017, la Commissione Europea sottolinea che la politica aziendale comune (PAC), deve sfruttare il potenziale dell'economia circolare e della bioeconomia, rafforzando contestualmente la tutela dell'ambiente e la lotta e l'adattamento ai cambiamenti climatici e, grazie alle innovazioni disponibili, fra cui quelle tecnologiche, favorire la multifunzionalità dei sistemi agricoli, in modo da assicurare alle aziende agricole un’adeguata redditività e gli strumenti per rispondere alle diverse sfide dell’economia in termini maggiore produttività e migliore sostenibilità ambientale. Tutto ciò si traduce, oltre che nella produzione alimenti diversificata, anche nella produzione di energia e di fibre. Un ritorno alla multifunzionalità perduta, che tuttavia, oggi può avvalersi delle più aggiornate conoscenze scientifiche e tecnologiche.

Per far sì che le grandi installazioni fotovoltaiche al suolo siano compatibili con le destinazioni d’uso, con i caratteri del paesaggio e con le necessità delle aree agricole, altresì in ottemperanza alle prescrizioni di settore (che in taluni casi necessitano di essere allineate ai tempi odierni), dovranno prevedere chiare regole di mitigazione che tengano conto, neutralizzandoli, dei potenziali di perdita di servizi ecosistemici. Infatti, il principale fattore limitante delle installazioni fotovoltaiche è, oggi, la disponibilità di superfici. Per questo, il futuro sviluppo del fotovoltaico nel contesto agricolo dovrà essere declinato con il pieno coinvolgimento degli imprenditori agricoli, i quali dovranno svolgere un ruolo da protagonisti integrando, quanto più possibile, la capacità di produrre prodotti di qualità con la generazione di energia rinnovabile.

In tale ottica, l’associazione “Italia Solare” e Legambiente, convengono sull’affermare che la prospettiva agrivoltaica risulta essere tra le più promettenti.

La soluzione agrivoltaica è data dalla integrazione del fotovoltaico nell’attività agricola con installazioni che permettono di continuare le colture agricole o l’allevamento prevedendo un ruolo per gli agricoltori, che vanno ad integrare il reddito aziendale e a prevenire l’abbandono o la dismissione dell’attività produttiva.

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 49 di 145 |



Gli investimenti possono essere effettuati direttamente dalle imprese agricole o gestiti in uno specifico progetto agricolo ed energetico, che prevede il coinvolgimento dell'impresa agricola anche in partecipazione con soggetti terzi (soluzioni entrambe auspicabili) oppure essere direttamente realizzati da soggetti terzi.


La titolarità dell'impianto non deve quindi essere necessariamente dell'agricoltore che tuttavia sarà chiamato a contrattualizzare diritti/impegni con il produttore elettrico/altri soggetti.

Dal punto di vista agronomico, la conoscenza della risposta delle colture alle diverse condizioni di illuminazione, umidità, temperatura e ventosità impostate dalla coesistenza di installazioni fotovoltaiche consente di valutare combinazioni che premiano la produzione vegetale in tutte quelle condizioni – e in particolare alle latitudini più meridionali – in cui l'intensità luminosa non costituisce il fattore limitante allo sviluppo vegetativo, essendoci invece altri fattori (a partire da quelli di disponibilità idrica) che presidiano lo scambio pianta-atmosfera. Stimolanti appaiono i possibili ricorsi ad approcci di precision farming (sensoristica e automazione in campo) per ottimizzare la produzione. Gli autori dello studio arrivano a valutare, per le terre interessate da installazioni agrivoltaiche, un aumento delle produttività del 35-73%, in funzione del tipo di coltura e del disegno dell'impianto fotovoltaico, in condizioni in cui a limitare la fissazione fotosintetica del carbonio sono le condizioni meteorologiche locali, mitigabili e ottimizzabili da disegno e orientamento delle installazioni sovrastanti. Infatti, se a prima vista può stranire il risultato, l'ombra dei pannelli solari consente un uso più efficiente dell'acqua (minore evaporazione), protegge le piante dagli agenti atmosferici estremi e dal sole nelle ore più calde.

In numeri, applicazioni pratiche hanno evidenziato un incremento della produttività agricola del 157% per il peperoncino, del 65% nel pomodoro ciliegino e del 100% sulla produzione di frutta, con un risparmio idrico medio che si attesta al 15%.

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 50 di 145 |

Dal punto di vista tecnico-ingegneristico, la combinazione di pannelli di ultima generazione ad elevata efficienza installati su tracker monoassiali a una quota di circa 2 m dal piano campagna, consente di ottimizzare gli spazi, lasciando corridoi a riposo per avvicendamenti colturali e per pratiche di manutenzione programmata, garantire al contempo la maggiore produzione energetica e l'esclusione di ombreggiamento permanente del suolo. Inoltre, la vegetazione al di sotto dei pannelli consente di ottenere migliori prestazioni attraverso la riduzione della temperatura nelle ore più calde.



In definitiva, la realizzazione degli obiettivi sul fotovoltaico al 2030 richiederà l'adozione di una pluralità di interventi, in diversi ambiti e settori produttivi, compreso quello agricolo. Tra il ventaglio di soluzioni disponibili, la proposta agrivoltaica consente non solo di destinare la risorsa suolo alla produzione agricola-alimentare ed energetica fotovoltaica a basso impatto sull'ambientale ma anche di assicurare agli imprenditori agricoli una adeguata redditività dei terreni basata sulla diversificazione degli investimenti. Infine, grazie agli importanti progressi in materia di ricerca e sviluppo circa l'implementazione di tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili, oggi è possibile raggiungere virtuosi risultati con una minore occupazione di spazi, ovvero salvaguardando i caratteri territoriali e paesaggistici che fanno dell'Italia il "Bel Paese".

LINEE GUIDA IN MATERIA DI IMPIANTI AGRIVOLTAICI

Nel Giugno 2022, in attuazione del D.Lgs. 199/2021, il Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento dell'Energia, ha condiviso le "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici" redatto in gruppo con:

- "CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria";
- "GSE – Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.";
- "ENEA – Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile";
- "RSE – Ricerca sul Sistema Energetico".

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 51 di 145 |

In linea generale, un impianto agrivoltaico è un sistema fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione.

Tali sistemi possono essere caratterizzati da diverse configurazioni spaziali e gradi di integrazione ed innovazione differenti, al fine di massimizzare le sinergie produttive tra i due sottosistemi (fotovoltaico e colturale), e garantire funzioni aggiuntive alla sola produzione energetica e agricola, finalizzate al miglioramento delle qualità ecosistemiche dei siti.

Al fine di garantire la continuità dell'attività agricola, fondamentale risulta la scelta della tipologia colturale più idonea:

- **Culture non adatte**, le piante con un elevato fabbisogno di luce, per le quali anche modeste densità di copertura determinano una forte riduzione della resa come ad es. frumento, farro, mais, alberi da frutto, girasole, ecc;
- **Culture poco adatte** ad es. cavolfiore, barbabietola da zucchero, barbabietola rossa;
- **Culture adatte**, per le quali un'ombreggiatura moderata non ha quasi alcun effetto sulle rese (segale, orzo, avena, cavolo verde, colza, piselli, asparago, carota, ravanella, porro, sedano, finocchio, tabacco);
- **Culture mediamente adatte** ad es. cipolle, fagioli, cetrioli, zucchine;
- **Culture molto adatte**, ovvero colture per le quali l'ombreggiatura ha effetti positivi sulle rese quantitative come ad es. patata, luppolo, spinaci, insalata, fave.

Al fine di poter rispondere alla finalità generale per cui sono realizzate, le linee guida esplicano aspetti e requisiti che i sistemi agrivoltaici devono rispettare.

Tali requisiti sono:

- **REQUISITO A:** Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi.

Al fine di soddisfare il requisito A, devono essere rispettati i seguenti parametri:

Superficie minima per l'attività agricola

Il parametro è utile a verificare la continuità agricola, intesa come la coltivazione agricola, la floricoltura o il pascolo di bestiame, sul sito oggetto di intervento.

A tal fine, è necessario che almeno il 70% della superficie sia destinata all'attività agricola, nel rispetto delle BPA.

$$S_{agricola} \geq 0,7 S_{tot}$$

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 52 di 145 |

Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR)

Il parametro è utile a verificare la continuità agricola, in termini di "densità" o "porosità".

In quest'ottica è stato previsto il parametro LAOR, rapporto tra la superficie di ingombro dell'impianto agrivoltaico (S_{pv}) intesa come la somma delle superfici individuate dal profilo esterno di massimo ingombro di tutti i moduli fotovoltaici costituenti l'impianto e la superficie totale occupata dal sistema agrivoltaico (S_{tot}) che comprende la superficie utilizzata per coltura e/o zootecnia e la superficie totale su cui insiste l'impianto agrivoltaico.

Al fine di non limitare l'adozione di soluzioni particolarmente innovative ed efficienti, il limite massimo di LAOR è il 40%.

$$LAOR \leq 40\%$$

- **REQUISITO B:** Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale.

Al fine di soddisfare il requisito B, devono essere rispettati i seguenti parametri:

Continuità dell'attività agricola: L'esistenza e la resa della coltivazione

Il valore della produzione agricola prevista sull'area destinata al sistema agrivoltaico negli anni solari successivi all'entrata in esercizio del sistema in €/ha o €/UBA dovrà essere confrontato con il valore medio della produzione agricola registrata sulla stessa area negli anni solari antecedenti, a parità di indirizzo produttivo ovvero, in assenza di produzione agricola antecedente, alla produttività agricola nella zona geografica.

Continuità dell'attività agricola: Il mantenimento dell'indirizzo produttivo

Ove sia già presente una coltivazione a livello aziendale, andrebbe rispettato il mantenimento dell'indirizzo produttivo o, eventualmente, il passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo di valore economico più elevato in termini di produzione standard calcolato a livello complessivo aziendale. Le modalità di calcolo e la definizione di coefficienti di produzione standard sono predisposti nell'ambito della Indagine RICA per tutte le aziende contabilizzate.

Producibilità elettrica minima

In base alle caratteristiche degli impianti agrivoltaici analizzati, si ritiene che, la produzione elettrica specifica di un impianto agrivoltaico (FV_{agri} in GWh/ha/anno) correttamente progettato, paragonata alla producibilità elettrica specifica di riferimento di un impianto fotovoltaico standard ($FV_{standard}$ in GWh/ha/anno), non dovrebbe essere inferiore al 60 % di quest'ultima:


$$FV_{agri} \geq 0,6 FV_{standard}$$

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 53 di 145 |


- **REQUISITO C:** L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli.

Il requisito C interessa la configurazione spaziale del sistema agrivoltaico e la relazione allo svolgimento delle attività agricole sull'area d'impianto. In particolare, le linee guida individuano i seguenti casi:

Tipo 1) integrazione massima con superficie occupata dalle colture coincidente con quella del sistema agrivoltaico a meno degli elementi costruttivi dell'impianto che poggiano a terra inibendo l'attività in zone circoscritte del suolo.



Tipo 2) uso combinato del suolo con grado di integrazione tra impianto fotovoltaico e coltura più basso rispetto al precedente.




Tra il "Tipo 1" e il "Tipo 2", parametro discriminante è l'altezza dei moduli fotovoltaici rispetto al suolo che, nel caso di strutture fisse è l'altezza considerata è la minima dei moduli fotovoltaici rispetto al suolo mentre nel caso di strutture mobili è l'altezza media.

I valori indicati dalla norma per rientrare nel "Tipo 1" e "Tipo 3" è:

- o 1,3 m nel caso di attività zootecnica;
- o 2,1 m nel caso di attività colturale.

Tipo 3) moduli fotovoltaici in posizione verticale con integrazione tra impianto e coltura esplicita nella protezione della coltura compiuta dai moduli fotovoltaici come barriere frangivento.



| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 54 di 145 |

Alla luce di quanto esposto, le linee guida identificano i soli impianti di "Tipo 1" e "Tipo 3" come impianti agrivoltaici avanzati e ottemperano al Requisito C".

- **REQUISITO D:** Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

Monitoraggio del risparmio idrico

I sistemi agrivoltaici possono rappresentare importanti soluzioni per l'ottimizzazione dell'uso della risorsa idrica, in quanto il fabbisogno di acqua può essere talvolta ridotto per effetto del maggior ombreggiamento del suolo e favorire il recupero di acque meteoriche riutilizzabili ai fini irrigui.

Il fabbisogno irriguo per l'attività agricola può essere soddisfatto attraverso:

- auto-provvigionamento;
- servizio di irrigazione;
- misto.

Al fine di monitorare l'uso della risorsa idrica a fini irrigui sarebbe necessario conoscere la situazione ex ante relativa ad aree limitrofe coltivate con la medesima coltura, in condizioni ordinarie di coltivazione e nel medesimo periodo, in modo da poter confrontare valori di fabbisogno irriguo di riferimento con quelli attuali e valutarne l'ottimizzazione e la valorizzazione, tramite l'utilizzo congiunto delle banche dati SIGRIAN e del database RICA. Nel caso in cui questi dati non fossero disponibili, si potrebbe effettuare nelle aziende irrigue (in presenza di impianto irriguo funzionante, in cui si ha un utilizzo di acqua potenzialmente misurabile tramite l'inserimento di contatori lungo la linea di adduzione) un confronto con gli utilizzi ottenuti in un'area adiacente priva del sistema agrivoltaico nel tempo, a parità di coltura, considerando però le difficoltà di valutazione relative alla variabile climatica (esposizione solare). Nelle aziende con colture in asciutta, invece, il tema riguarderebbe solo l'analisi dell'efficienza d'uso dell'acqua piovana, il cui indice dovrebbe evidenziare un miglioramento conseguente la diminuzione dell'evapotraspirazione dovuta all'ombreggiamento causato dai sistemi agrivoltaici.

D2 - Monitoraggio della continuità dell'attività agricola

Importante per gli impianti agrivoltaici è il monitoraggio della esistenza e della resa della coltivazione nonché del mantenimento dell'indirizzo produttivo.

Tali attività possono essere effettuate attraverso la redazione di una relazione tecnica asseverata da un agronomo con una cadenza stabilita a cui allegare i piani annuali di coltivazione.

Le linee guida, al fine di poter accedere agli incentivi, non precludono la possibilità di prevedere una opportuna guida (o disciplinare) e fornire puntuali indicazioni delle informazioni da asseverare. Fondamentali allo scopo sono comunque le caratteristiche di terzietà del soggetto in questione rispetto al titolare del progetto agrivoltaico.

Inoltre, allo scopo di raccogliere i dati di monitoraggio necessari a valutare i risultati tecnici ed economici della coltivazione e dell'azienda agricola che realizza sistemi agrivoltaici, con la conseguente costruzione di strumenti di benchmark, le aziende agricole che realizzano impianti agrivoltaici dovrebbero aderire alla rilevazione con metodologia RICA, dando la loro disponibilità

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 55 di 145 |

alla rilevazione dei dati sulla base della metodologia comunitaria consolidata. Le elaborazioni e le analisi dei dati potrebbero essere svolte dal CREA, in qualità di Agenzia di collegamento dell'Indagine comunitaria RICA.

- **REQUISITO E:** Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

Monitoraggio del recupero della fertilità del suolo

Importante aspetto riguarda il recupero dei terreni non coltivati, che potrebbero essere restituiti all'attività agricola grazie alla incrementata redditività garantita dai sistemi agrivoltaici. È pertanto importante monitorare i casi in cui sia ripresa l'attività agricola su superfici agricole non utilizzate negli ultimi 5 anni.

Il monitoraggio di tale aspetto può essere effettuato nell'ambito della relazione di cui al precedente punto, o tramite una dichiarazione del soggetto proponente.

Monitoraggio del microclima

Il microclima presente nella zona ove viene svolta l'attività agricola è importante ai fini della sua conduzione efficace dato che, la presenza di un impianto tecnologico fisso o parzialmente in movimento sulle colture sottostanti e limitrofe, diminuisce la superficie utile per la coltivazione in ragione della palificazione, intercetta la luce, le precipitazioni e crea variazioni alla circolazione dell'aria.

A seconda della coltura e delle condizioni pedoclimatiche del sito, l'insieme di questi elementi può causare una variazione del microclima locale che può alterare il normale sviluppo della pianta, favorire l'insorgere ed il diffondersi di fitopatie così come può mitigare gli effetti di eccessi termici estivi associati ad elevata radiazione solare determinando un beneficio per la pianta (effetto adattamento).

Tali aspetti possono essere monitorati tramite sensori di temperatura, umidità relativa e velocità dell'aria unitamente a sensori per la misura della radiazione posizionati al di sotto dei moduli fotovoltaici e, per confronto, nella zona immediatamente limitrofa ma non coperta dall'impianto.

I risultati di tale monitoraggio possono essere registrati, ad esempio, tramite una relazione triennale redatta da parte del proponente.

Monitoraggio della resilienza ai cambiamenti climatici

La produzione di elettricità da moduli fotovoltaici deve essere realizzata in condizioni che non pregiudichino l'erogazione dei servizi o le attività impattate da essi in ottica di cambiamenti climatici attuali o futuri.

A tal fine, dovrà essere prevista una valutazione del rischio ambientale e climatico attuale e futuro in relazione ad alluvioni, nevicate, innalzamento dei livelli dei mari, piogge intense, ecc. per individuare e implementare le necessarie misure di adattamento in linea con il Framework dell'Unione Europea.

Dunque:

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 56 di 145 |

- o *in fase di progettazione: il progettista dovrebbe produrre una relazione recante l'analisi dei rischi climatici fisici in funzione del luogo di ubicazione, individuando le eventuali soluzioni di adattamento;*
- o *in fase di monitoraggio: il soggetto erogatore degli eventuali incentivi verificherà l'attuazione delle soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate nella relazione di cui al punto precedente (ad esempio tramite la richiesta di documentazione, anche fotografica, della fase di cantiere e del manufatto finale).*

In particolare:

- Il rispetto dei requisiti A e B è necessario per definire un impianto fotovoltaico in area agricola come "Impianto Agrivoltaico". Per tali impianti dovrebbe essere inoltre il rispetto del requisito D.2.
- Il rispetto dei requisiti A, B, C e D è necessario per soddisfare la definizione di "Impianto Agrivoltaico Avanzato" e classificare l'impianto come meritevole dell'accesso agli incentivi statali a valere sulle tariffe elettriche;
- Il rispetto dei requisiti A, B, C, D ed E sono pre-condizione per l'accesso ai contributi del PNRR, fermo restando che potranno essere definiti ulteriori requisiti soggettivi o tecnici, fattori premiali o criteri di priorità.

Per completezza si specifica che, ai requisiti sinora esposti, si aggiungono requisiti ulteriori e premiali dei sistemi agrivoltaici.

Alla luce di quanto esposto, il proponente intende presentare il progetto di un "Impianto Agrivoltaico" dando evidenza, ove possibile in fase progettuale/autorizzativa, del rispetto dei Requisiti A, B e D2.

Verifica Requisito A

| VERIFICA REQUISITO A1: S agricola \geq 0,7 Stot | (Ha) |
|--|----------------|
| <i>Superficie Contrattuale Catastale</i> | 158,337 |
| <i>Superficie Interna non Utilizzabile per fini agricoli/tecnici</i> | 0,335 |
| <i>Superficie Moduli Fotovoltaici</i> | 52,376 |
| <i>Superficie Manufatti</i> | 0,166 |
| <i>Superficie Viabilità Interna</i> | 4,055 |
| <i>Superficie Viabilità Esterna</i> | 0,101 |
| <i>Superficie Agricola - esterna alla recinzione</i> | 31,825 |
| <i>Superficie Agricola - verde perimetrale</i> | 1,740 |
| <i>Superficie Agricola - interna alla recinzione</i> | 61,502 |
| <i>Superficie Agricola - sotto le fila di tracker</i> | 12,372 |
| Superficie Agricola Totale | 107,439 |

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 57 di 145 |

| | |
|--|---------|
| Superficie Totale | 152,100 |
| Rapporto Superficie Agricola/Superficie Totale | 70,64% |
| Verifica Requisito A1 | VERO |

| VERIFICA REQUISITO A2: LAOR ≤ 40% | |
|---|---------|
| | (Ha) |
| Superficie Contrattuale Catastale | 158,337 |
| Superficie Interna non Utilizzabile per fini agricoli/tecnici | 0,335 |
| Superficie Moduli Fotovoltaici | 52,376 |
| Superficie Totale | 152,100 |
| LAOR | 34,44% |
| Verifica Requisito A2 | VERO |

Verifica Requisito B

Dallo studio agronomico redatto ed allegato al procedimento, il sito interessato dall'installazione del parco agrivoltaico, allo stato di fatto, è dedicato alla produzione di seminativi.

In considerazione della vocazione del sito, delle caratteristiche pedoagronomiche del terreno del terreno e delle esigenze di configurazione dell'impianto, l'indirizzo produttivo proposto, come da relazione agronomica consentirà di raggiungere un valore economico più elevato in termini di produzione standard a livello complessivo aziendale come documentato nella relazione specialistica.

Circa la producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, il rispetto del requisito $FV_{agri} \geq 0,6 FV_{standard}$ è garantito dalle soluzioni tecniche adottate, di seguito riassunte:

- moduli bifacciali ad alta efficienza che, rispetto ai moduli monofacciali, sono capaci di produrre più energia;
- strutture ad inseguimento monoassiale che, rispetto alle soluzioni stazionarie, consentono di produrre più energia grazie alla perpendicolarità del raggio solare incidente rispetto al modulo fotovoltaico e alla maggiore circolazione d'aria che raffresca il modulo a vantaggio dell'efficienza;
- inverter di stringa dotati di regolatori di carica capaci di inseguire costantemente il punto di massima potenza erogabile dal pannello fotovoltaico in rapporto all'irraggiamento solare;
- fattore di albedo incrementato rispetto dalla presenza della componente agronomica al di sotto dei pannelli fotovoltaici.

Verifica Requisito D2

L'esistenza e la resa della coltivazione nonché del mantenimento dell'indirizzo produttivo dell'impianto agrivoltaico saranno documentati secondo le modalità definite nelle linee guida dedicate.

| | | | | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 58 di 145 |

4. PIANIFICAZIONE

4.1 Pianificazione Nazionale

Il Ministero dell'ambiente, in collaborazione con il Portale Cartografico Nazionale della Direzione Difesa Suolo ha sviluppato il "Progetto Natura", contenente le banche dati geografiche realizzate dalla Direzione Protezione Natura delle principali aree naturali protette:

- le aree protette iscritte al 5 Elenco Ufficiale Aree Protette (EUAP), comprensive dei Parchi Nazionali, delle Aree Naturali Marine Protette, delle Riserve Naturali Marine, delle Riserve Naturali Statali, dei Parchi e Riserve Naturali Regionali;
- la Rete Natura 2000, costituita ai sensi della Direttiva "Habitat" dai Siti di Importanza Comunitari (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS) previste dalla Direttiva "Uccelli";
- le Important Bird Areas (IBA);
- le aree Ramsar, aree umide di importanza internazionale;
- integrandone le informazioni con i limiti amministrativi (Regioni, Province, Comuni), le cartografie IGM alla scala 1:250000, 1:100000, 1:25000 e le Ortofoto a colori.

ELENCO UFFICIALE AREE PROTETTE (EUAP)

La Legge 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'Elenco Ufficiale delle Aree Protette (EUAP), nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti dal Comitato Nazionale per le Aree Protette.

Il sistema delle aree naturali protette è classificato come segue:

- **Parchi Nazionali**, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future;
- **Parchi Naturali Regionali e Interregionali**, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali;
- **Riserve Naturali**, costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati;
- **Zone Umide di Interesse Internazionale**, costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 59 di 145 |

oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acquamarina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar del 1971;

- **Altre Aree Naturali Protette**, aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti;
- **Aree di reperimento terrestri e marine**, indicate dalle leggi 394/91 e 979/82, costituiscono aree la cui conservazione attraverso l'istituzione di aree protette è considerata prioritaria.




Figura 4-1: Aree Protette EUAP, in blu la perimetrazione del sito oggetto di DDS, in giallo e rosso il tracciato della connessione

Siti protetti - VI Elenco ufficiale aree protette - EUAP

- | | | | |
|---|--|--|--|
|  Parchi naturali nazionali |  Riserve naturali statali |  Altre aree naturali protette |  Altre aree naturali protette |
|  Parchi naturali regionali |  Riserve naturali regionali |  Riserve Naturali Marine |  EUAP |

Lo stralcio cartografico non mostra interferenze con le aree protette di cui all'elenco ufficiale EUAP, sebbene le aree del Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto distino circa 1,4 km.

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 60 di 145 |

RETE NATURA 2000: AREE ZPS, E SITI SIC/ZSC

Istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità ed è volta a garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

In particolare, l'appartenenza di aree alla rete Natura 2000 non preclude rigidamente le attività umane. Infatti, la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" (Art. 2). I soggetti privati possono essere proprietari dei siti Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che economico.



Figura 4-2: Rete Natura 2000, in blu la perimetrazione del sito oggetto di DDS, in giallo e rosso il tracciato della connessione

Rete Natura 2000(SIC/ZSC e ZPS)

SIC
 SIC/ZPS
 ZSC
 ZSC/ZPS
 ZPS
 SIC

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 61 di 145 |



StudioTECNICO | Ing. Marco G Balzano
Via Cancellotto, 3 | 70125 BARI | Italy
www.ingbalzano.com - +39.331.6764367



Progettista: Ing. Marco Gennaro Balzano
Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341

La sovrapposizione cartografica non evidenzia interferenze con gli elementi della Rete Natura 2000. La ZSC "IT9120011 - Valle Ofanto – Lago di Capaciotti" dista 1,8 km dal perimetro delle aree a disposizione del proponente.

AREE IMPORTANTI PER L'AVIFAUNA (IBA - IMPORTANT BIRDS AREAS)

L'inventario delle IBA di BirdLife International, fondato su criteri ornitologici quantitativi, è riconosciuto quale strumento scientifico per l'identificazione dei siti da tutelare come ZPS e pertanto rappresenta il sistema di riferimento nella valutazione del grado di adempimento alla Direttiva Uccelli, in materia di designazione di ZPS.

In Italia l'inventario delle IBA è stato redatto dalla LIPU che dal 1965 opera per la protezione degli uccelli del nostro paese. La prima pubblicazione dell'inventario IBA Italiano risale al 1989 mentre nel 2000 è stato pubblicato, col sostegno del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, un secondo inventario aggiornato.

Una successiva collaborazione tra LIPU e Direzione per la Conservazione della Natura del Ministero Ambiente ha permesso la completa mappatura dei siti in scala 1:25,000, l'aggiornamento dei dati ornitologici ed il perfezionamento della coerenza dell'intera rete. Tale aggiornamento ha portato alla redazione nel 2003 della Relazione Tecnica "Sviluppo di un sistema nazionale delle ZPS sulla base della rete delle IBA", pubblicata sul sito web della LIPU (LIPU, 2003).

Con il loro recepimento da parte delle Regioni, le aree IBA dovrebbero essere classificate come ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai fini del completamento della Rete Natura 2000.



| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 62 di 145 |



Figura 4-3: Zone IBA, in blu la perimetrazione del sito oggetto di DDS, in giallo e rosso il tracciato della connessione

Aree importanti per l'avifauna (IBA - Important Birds Areas)

IBA

Non sono presenti aree IBA in prossimità delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto. Pertanto, non sono previste interferenze con il sistema delle IBA.

AREE "RAMSAR" SULLE ZONE UMIDE

La Convenzione sulle Zone Umide (Ramsar, Iran, 1971), denominata "Convenzione di Ramsar", è un trattato intergovernativo che fornisce il quadro per l'azione nazionale e la cooperazione internazionale per la conservazione e l'uso razionale delle zone umide e delle loro risorse. La Convenzione è l'unico trattato internazionale sull'ambiente che si occupa di questo particolare ecosistema, e i paesi membri della Convenzione coprono tutte le regioni geografiche del pianeta. Al centro della filosofia di Ramsar è il concetto di "uso razionale" delle zone umide, definito come "mantenimento della loro funzione ecologica, raggiunto attraverso l'attuazione di approcci ecosistemici, nel contesto di uno sviluppo sostenibile". Con il D.P.R. 13/03/1976, n. 448 la Convenzione è diventata esecutiva. Gli strumenti attuativi prevedono, in aggiunta alla partecipazione alle attività comuni internazionali della Convenzione, una serie di impegni nazionali, quali:

- identificazione e designazione di nuove zone umide, ai sensi del DPR 13.3.1976, n. 448;
- attività di monitoraggio e sperimentazione nelle zone umide designate ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n.448;
- preparazione del "Rapporto Nazionale" per ogni Conferenza delle Parti;

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 63 di 145 |

- attivazione di modelli per la gestione di "Zone Umide".



Figura 4-4: Zone Ramsar, in blu la perimetrazione del sito oggetto di DDS, in giallo e rosso il tracciato della connessione

Siti protetti - Zone umide di importanza internazionale (Ramsar)

 RAMSAR  RAMSAR

Anche per le zone Ramsar, la sovrapposizione cartografica non evidenzia interferenze con l'area in progetto.

AREE TUTELATE AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004

Il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, meglio noto come Codice dei Beni Culturali, contiene la disciplina dei beni culturali e sostituisce la precedente di cui alla Legge 01 giugno 1939 n. 1089. Le ultime modifiche del codice sono dovute al D.L. 21 settembre 2019, ossia alla Legge 18 novembre 2019 n. 132.

Il decreto distingue i beni culturali in due macrocategorie:

- beni culturali in senso stretto che, ai sensi degli art. 10 e 11 alla Parte II, Titolo I, Capo I, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà;
- beni paesaggistici che, ai sensi dell'art. 136, Parte III, Titolo I, Capo II, costituiscono espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 64 di 145 |




Figura 4-5: Carta Beni Culturali e Paesaggistici (SITAP)

La figura non mostra sovrapposizioni tra l'impianto in progetto e i vincoli riportati nella Carta dei Beni Culturali e Paesaggistici redatta dal SITAP.

Allo scopo di informare circa il potenziale impatto dell'impianto fotovoltaico su altri eventuali beni culturali e paesaggistici regionali, vengono di seguito allegate due figure estratte dai principali siti di informazione in materia di risorse culturali.

La prima cartografia è fornita da "CartApulia, La Carta dei Beni Culturali Pugliesi", sistema informativo territoriale sviluppato nell'ambito del processo di redazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) con la finalità di effettuare una ricognizione dell'intero territorio attraverso l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali ed estetiche, delle loro interrelazioni e della conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare e valorizzare.

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 65 di 145 |



Figura 4-6: Stralcio cartografico CartApulia

La cartografia di CartApulia colloca nei pressi dell'iniziativa i seguenti elementi:

- Torre Alemanna – Chiesa di Santa Maria Thotonicorum;
- Torre Alemanna – Masseria e Corpo Centrale Medievale;
- Torre Alemanna - Torre;



| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 66 di 145 |

- o Località Borgo Libertà;



- o Località Coppa Capaciotti;



- o Località Torre 3;



Dato il riscontro ottenuto dall'analisi cartografica, il proponente ha provveduto all'affidamento di studi specialistici di natura archeologica allegati al procedimento.

La seconda cartografia esaminata è Vincoli in Rete. Vincoli in rete è stato realizzato dall'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro ed un progetto per lo sviluppo di servizi dedicati agli utenti interni ed esterni al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBAC).

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 67 di 145 |



Figura 4-7: Stralcio cartografico "Vincoli in Rete"

- | | | |
|--|--|--|
| ● Archeologici di interesse culturale non verificato | ✓ Archeologici di interesse culturale non verificato | ☑ Archeologici di interesse culturale non verificato |
| ● Archeologici di non interesse culturale | ✗ Archeologici di non interesse culturale | ☒ Archeologici di non interesse culturale |
| ○ Archeologici con verifica di interesse culturale in corso | ○ Archeologici con verifica di interesse culturale in corso | ○ Archeologici con verifica di interesse culturale in corso |
| ● Archeologici di interesse culturale dichiarato | ● Archeologici di interesse culturale dichiarato | ● Archeologici di interesse culturale dichiarato |
| ● Archeologici in area di interesse culturale dichiarato | ● Archeologici in area di interesse culturale dichiarato | ● Archeologici in area di interesse culturale dichiarato |
| ■ Architettionici di interesse culturale non verificato | ✓ Architettionici di interesse culturale non verificato | ☑ Architettionici di interesse culturale non verificato |
| ■ Architettionici di non interesse culturale | ✗ Architettionici di non interesse culturale | ☒ Architettionici di non interesse culturale |
| ■ Architettionici con verifica di interesse culturale in corso | ○ Architettionici con verifica di interesse culturale in corso | ○ Architettionici con verifica di interesse culturale in corso |
| ■ Architettionici di interesse culturale dichiarato | ■ Architettionici di interesse culturale dichiarato | ■ Architettionici di interesse culturale dichiarato |
| ■ Architettionici in area di interesse culturale dichiarato | ■ Architettionici in area di interesse culturale dichiarato | ■ Architettionici in area di interesse culturale dichiarato |
| ◆ Parchi e giardini di interesse culturale non verificato | ✓ Parchi e giardini di interesse culturale non verificato | ☑ Parchi e giardini di interesse culturale non verificato |
| ◆ Parchi e Giardini di non interesse culturale | ✗ Parchi e giardini di non interesse culturale | ☒ Parchi e giardini di non interesse culturale |
| ◆ Parchi e Giardini con verifica di interesse culturale in corso | ○ Parchi e giardini con verifica di interesse culturale in corso | ○ Parchi e giardini con verifica di interesse culturale in corso |
| ◆ Parchi e Giardini di interesse culturale dichiarato | ◆ Parchi e giardini di interesse culturale dichiarato | ◆ Parchi e giardini di interesse culturale dichiarato |
| ◆ Parchi e Giardini in area di interesse culturale dichiarato | ◆ Parchi e giardini in area di interesse culturale dichiarato | ◆ Parchi e giardini in area di interesse culturale dichiarato |

Legenda di Siti Unesco Puntuali

- ★ Iscritti
- ★ Candidati

Legenda di Siti Unesco Poligonali

- Iscritti
- Candidati
- Iscritti - buffer
- Candidati - buffer

Legenda di Siti Unesco Componenti Puntuali

- ★ Iscritti
- ★ Candidati

Legenda di Siti Unesco Componenti Poligonali

- Iscritti
- Candidati
- Iscritti - buffer
- Candidati - buffer

Legenda di Vincoli Paesaggistici (SITAP) L.1497/39



| | | | | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 68 di 145 |

La cartografia riporta esclusivamente la presenza di "Beni Architettonici di non Interesse Culturale".

4.2 Pianificazione Regionale

AREE NON IDONEE PER LE FER

Il Regolamento Regionale 30/12/2010 n.24, al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", individua aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Gli stralci cartografici che seguono sono stati ottenuti utilizzando i servizi WMS delle aree non idonee individuate dall'Allegato 3 del citato Regolamento.



Figura 4-8: Individuazione delle aree non idonee, in blu le aree di impianto, in giallo e rosso il tracciato della connessione

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 69 di 145 |



Ai sensi del decreto su citato, le aree oggetto di diritto di superficie del proponente si sovrappongono a:

- le aree denominate "Tratturi con buffer di 100 m - Tratturello Candela - Montegentile";;
- le aree denominate "Tratturi con buffer di 100 m - Tratturello Stornara - Lavello", escluse;
- le aree di cui alla "Segnalazione carta dei beni con buffer di 100 m – Torre Alemanna, cod. SP215_FG003620";
- le aree di cui alla "Segnalazione carta dei beni con buffer di 100 m – Borgo Libertà, cod. SP215_FG007179";
- le aree di cui alla "Segnalazione carta dei beni con buffer di 100 m – Borgo Libertà, cod. FG000660";
- le aree di cui alla "Segnalazione carta dei beni con buffer di 100 m – Coppa Capacciotti, cod. FG007162".

Il tracciato dell'elettrodotta interseca i seguenti elementi della cartografia del Regolamento Regionale n. 24/2010:

- le aree denominate "Tratturi con buffer di 100 m - Tratturello Foggia - Ortona - Lavello";
- le aree denominate "Tratturi con buffer di 100 m - Tratturello Foggia - Ascoli - Lavello";

Circa il tracciato del cavodotto MT, le interferenze con le aree su citate sono state risolte compatibilmente con le NTA del PPTR descritte più avanti.

Articolo 4: Individuazione delle aree e siti non idonee alla localizzazione di determinate tipologie di impianti

1. Nelle aree e nei siti elencati nell'Allegato 3 non è consentita la localizzazione delle specifiche tipologie di impianti da fonti energetiche rinnovabili indicate per ciascuna area e sito. La realizzazione delle sole opere di connessione relative ad impianti esterni alle aree e siti non idonei è consentita previa acquisizione degli eventuali pareri previsti per legge.

2. L'inidoneità delle singole aree o tipologie di aree è definita tenendo conto degli specifici valori dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale, che sono ritenuti meritevoli di tutela e quindi evidenziandone l'incompatibilità con determinate tipologie di impianti da fonti energetiche rinnovabili.

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 70 di 145 |

PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR)

Il **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)** è piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice, con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell'art. 1 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica".

Esso è rivolto a tutti i soggetti, pubblici e privati, e, in particolare, agli enti competenti in materia di programmazione, pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio.

Il PPTR persegue le finalità di **tutela** e **valorizzazione**, nonché di **recupero** e **riqualificazione** dei paesaggi di Puglia, in attuazione dell'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 " Norme per la pianificazione paesaggistica" e del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" e successive modifiche e integrazioni, nonché in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con L. 9 gennaio 2006, n. 14.

Il PPTR persegue, in particolare, la **promozione** e la realizzazione di uno **sviluppo socioeconomico auto sostenibile** e **durevole** e di un **uso consapevole del territorio regionale**, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità

Di seguito viene presentata l'analisi delle relazioni del progetto in esame con i livelli di tutela stabiliti dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

Gli elaborati del PPTR utilizzato fanno riferimento all'aggiornamento disposto dal **DGR n. 650 del 11 maggio 2022 (BURP n. 74 del 04.7.2022)**.

A partire dalla identificazione delle caratteristiche paesaggistiche, degli aspetti e delle peculiarità derivanti dall'azione di fattori naturali, antropici e dalle loro reciproche relazioni, il PPTR promuove uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole nonché un uso consapevole del territorio regionale assicurando la tutela, la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione dei paesaggi di Puglia.

Nello specifico, il PPTR persegue gli obiettivi di cui sopra partendo attraverso:

1. La ricognizione del territorio regionale, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni;
2. La ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice;

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 71 di 145 |

3. La ricognizione delle aree tutelate per legge, di cui all'art. 142, comma 1, del Codice, la loro delimitazione e la determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
4. L'individuazione degli ulteriori contesti paesaggistici, diversi da quelli indicati dall'art. 134 del Codice.
5. L'individuazione e la delimitazione dei diversi ambiti di paesaggio e le specifiche normative d'uso;
6. L'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio;
7. L'individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate, perimetrare ai sensi dell'art. 93;
8. L'individuazione delle misure necessarie, per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
9. Le linee guida prioritarie dei progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti;
10. Le misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con gli altri piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.

L'area di intervento è in agro dei comuni di **Cerignola** e **Ascoli Satriano**, nell'Ambito Paesaggistico dell' "**Ofanto**", figura territoriale di "**la media valle dell'Ofanto**".

Il PPTR attraverso l'elaborato n. 5 "Schede degli ambiti paesaggistici" riassume per ciascuno degli undici Ambiti Paesaggistici pugliesi la "**Descrizione strutturale di sintesi**", la "**Interpretazione identitaria e statutaria**" e lo "**Scenario strategico d'Ambito**".

In particolare, la "**Descrizione strutturale di sintesi**" si articola nelle tre strutture "**Idro-geomorfologica**", "**Ecosistemico-ambientale**" e "**Antropica e storico culturale**" che includono le diverse componenti oggetto di tutela.

In particolare, tra il progetto presentato e ciascuna delle componenti tutelate dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, può sussistere una relazione di:

- **Coerenza** - il progetto risponde in pieno ai principi e agli obiettivi del PPTR ed è in totale accordo con le modalità di attuazione dello stesso;
- **Compatibilità** - il progetto risulta in linea con i principi e gli obiettivi del PPTR, pur non essendo specificatamente previsto dallo strumento di programmazione stesso;
- **Non coerenza** - il progetto è in accordo con i principi e gli obiettivi del PPTR, ma risulta in contraddizione con le modalità di attuazione dello stesso;

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 72 di 145 |

- **Non compatibilità** - il progetto risulta in contraddizione con i principi e gli obiettivi del PPTR.

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

In forza dell'art. 89 delle Norme Tecniche di Attuazione, di seguito NTA, del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, ai fini del controllo preventivo utile alla verifica delle norme ed alla conformità degli interventi con gli obiettivi di tutela del Piano, sono disciplinati i seguenti strumenti:

- a) L'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Codice, relativamente ai beni paesaggistici come individuati al precedente art. 38 co. 2;
- b) L'accertamento di compatibilità paesaggistica, ossia quella procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi del Piano degli interventi:
 - b.1) che comportino modifica dello stato dei luoghi negli ulteriori contesti come individuati nell'art. 38 co. 3.1;
 - b.2) che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate.

Per interventi di rilevante trasformazione si intendono tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA nonché a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale o provinciale se l'autorità competente ne dispone l'assoggettamento a VIA.

Tali provvedimenti, qualora assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA saranno rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti. Le Autorità competenti adottano idonee misure di coordinamento anche attraverso l'indizione di Conferenze di Servizi.

Nel dettaglio della normativa, saranno oggetto di autorizzazione paesaggistica, tutti gli interventi che comportino modificazione dello stato dei luoghi sui beni paesaggistici, vale a dire:

1. i beni tutelati ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera a) del Codice, ovvero gli "immobili ed aree di notevole interesse pubblico" come individuati dall'art. 136 dello stesso Codice;
2. i beni tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, del Codice, ovvero le "aree tutelate per legge":
 - a) territori costieri
 - b) territori contermini ai laghi

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 73 di 145 |

- c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche
- f) parchi e riserve
- g) boschi
- h) zone gravate da usi civici
- i) zone umide Ramsar
- l) zone di interesse archeologico.

Viceversa, saranno assoggettati all'accertamento di compatibilità paesaggistica, al fine di verificarne la compatibilità con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR e dei piani locali adeguati al PPTR ove vigenti, tutti gli interventi che interessano gli ulteriori contesti individuati dal PPTR, ovvero:

- a) reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale
- b) sorgenti
- c) aree soggette a vincolo idrogeologico
- d) versanti
- e) lame e gravine
- f) doline
- g) grotte
- h) geositi
- i) inghiottitoi
- j) cordoni dunari
- k) aree umide
- l) prati e pascoli naturali
- m) formazioni arbustive in evoluzione naturale
- n) siti di rilevanza naturalistica
- o) area di rispetto dei boschi
- p) area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 74 di 145 |

- q) città consolidata
- r) testimonianze della stratificazione insediativa
- s) area di rispetto delle componenti culturali e insediative
- t) paesaggi rurali
- u) strade a valenza paesaggistica
- v) strade panoramiche
- w) luoghi panoramici
- x) coni visuali.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 91 co. 11 e co. 12 delle NTA del Piano, sono esenti dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica gli interventi ricadenti in strumenti urbanistici esecutivi già muniti del parere di compatibilità di cui all'art. 96, laddove il dettaglio delle previsioni di Piano e della relativa progettazione abbia consentito già a monte di effettuare la verifica della compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR e ciò sia esplicitato nel suddetto parere.

Sono altresì esentati dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, oltre agli interventi non soggetti ad autorizzazione ai sensi del Codice, gli interventi (non oggetto di specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice) che prevedano esclusivamente, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso, nonché in conformità alle Linee guida pertinenti:

- il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra;
- opere e interventi a carattere temporaneo (non superiore ad una stagione oppure, se connessi con la realizzazione di un'opera autorizzata, per la durata di realizzazione dell'opera) con garantito ripristino dello stato dei luoghi;
- nel rispetto della disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Codice:
 - l'ampliamento delle abitazioni rurali esistenti, purché conformi agli strumenti urbanistici e di medesime caratteristiche tipologiche e tecnologiche, fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente, per una sola volta;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici esistenti previsti dai vigenti atti di governo del territorio.

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 75 di 145 |

Infine, il co. 13 dell'art. 91, sottopone a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità indicati dal D.P.R. 9/7/2013 n. 139, abrogato dal D.P.R. 13/2/2017 n. 31 che al punto B.37 annovera la "installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30".

STRUTTURA IDRO-GEO-MORFOLOGICA

L'analisi di interferenza dell'area di progetto con la Struttura idro-geomorfologica del territorio non evidenzia intersezioni.

L'analisi di interferenza del tracciato del cavidotto MT e AT con la Struttura idro-geo-morfologica del territorio non evidenzia intersezioni.

A seguire viene mostrato lo stralcio cartografico del PPTR vigente relativo al sito di interesse.



Figura 4-9: Interferenza progetto - struttura idro-geomorfologica PPTR, in blu il perimetro di impianto, in giallo e rosso il tracciato della connessione

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 76 di 145 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>§.1.1 Componenti Geomorfologiche</p> <p>Ulteriori contesti paesaggistici</p> <p>Lame e gravine</p> <p>Doline</p> <p>Geositi (fascia tutela)</p> | <p>Inghiottoi</p> <p>Cordoni dunari</p> <p>Grotte</p> <p>Versanti</p> | <p>§.1.2 Componenti Idrologiche</p> <p>Beni paesaggistici</p> <p>Territori costieri</p> <p>Aree contermini ai laghi</p> <p>Fiumi e torrenti, acque pubbliche</p> | <p>Ulteriori contesti paesaggistici</p> <p>Sorgenti</p> <p>Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.</p> <p>Vincolo idrogeologico</p> |
|--|---|--|--|

STRUTTURA ECOSISTEMICO – AMBIENTALE

La sovrapposizione cartografica tra le aree a disposizione del proponente per la realizzazione del parco agrivoltaico con la Struttura Ecosistemico-Ambientale da preservare, individuata dalle Componenti botanico-vegetazionali e dalle Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici, non evidenzia intersezioni.

L'analisi di interferenza del tracciato del cavidotto MT con la Struttura ecosistemica e ambientale del territorio, invece, evidenzia intersezioni.

L'analisi di interferenza del tracciato del cavidotto AT con la Struttura ecosistemica e ambientale del territorio non evidenzia intersezioni.

A seguire viene mostrato lo stralcio cartografico del PPTR vigente relativo al sito di interesse.




Figura 4-10: Interferenza progetto - struttura ecosistemica e ambientale PPTR, in blu la perimetrazione del sito, in giallo e rosso il tracciato della connessione

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 77 di 145 |

6.2.1 Componenti Botanico Vegetazionali

Beni paesaggistici

Boschi



Zone umide Ramsar



Ulteriori contesti paesaggistici

Aree di rispetto dei boschi



Aree umide



Prati e pascoli naturali



Formazioni arbustive in evoluzione naturale



6.2.2 Componenti delle Aree Protette e dei Siti Naturalistici

Beni Paesaggistici

Parchi e riserve

Aree e riserve naturali marine

Parchi nazionali e riserve naturali statali

Parchi e riserve naturali regionali

Ulteriori contesti paesaggistici

Siti di rilevanza naturalistica

ZPS



SIC



SIC MARE



Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali



In particolare, l'interferenza del tracciato del cavidotto avviene con le aree della componente ecosistemica-ambientale "Formazioni arbustive in evoluzione naturale".

Pertanto, il cavidotto in progetto verrà realizzato con cavo interrato con l'ausilio, in corrispondenza dell'attraversamento, della Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC), pertanto, il cavidotto interrato si dimostra compatibile con il PPTR vista la mancata variazione dello stato dei luoghi.

Per maggiori dettagli sulla tecnica di Trivellazione Orizzontale Controllata si rimanda alla Relazione Descrittiva.

Al fine di rendere più agevoli le attività di verifica, si riporta lo stralcio degli articoli su citati inerenti piani, progetti e interventi non ammissibili.

Art. 66 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per "Prati e pascoli naturali" e "Formazioni arbustive in evoluzione naturale"

1. Nei territori interessati dalla presenza di Prati e pascoli naturali e Formazioni arbustive in evoluzione naturale come definiti all'art. 59, punto 2), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) rimozione della vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale, fatte salve le attività agro-silvopastorali e la rimozione di specie alloctone invasive;

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 78 di 145 |

a2) *eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica;*

a3) *dissodamento e macinazione delle pietre nelle aree a pascolo naturale;*

a4) *conversione delle superfici a vegetazione naturale in nuove colture agricole e altri usi;*

a5) *nuovi manufatti edilizi a carattere non agricolo;*

a6) *realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;*

a7) *realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;*

a8) *nuove attività estrattive e ampliamenti, fatta eccezione per attività estrattive connesse con il reperimento di materiali di difficile reperibilità (come definiti dal P.R.A.E.).*

3. *Tutti i piani, progetti e interventi ammissibili perché non indicati al comma 2, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo elevati livelli di piantumazione e di permeabilità dei suoli, assicurando la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali, e prevedendo per l'eventuale divisione dei fondi:*

- *muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;*

- *siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;*

- *e comunque con un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica.*

4. *Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:*

c1) *di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;*

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 79 di 145 |

c2) di conservazione dell'utilizzazione agro-pastorale dei suoli, manutenzione delle strade poderali senza opere di impermeabilizzazione, nonché salvaguardia e trasformazione delle strutture funzionali alla pastorizia mantenendo, recuperando o ripristinando tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

c3) di ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico;

c4) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio.

5. Le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui ai commi precedenti si applicano in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale.

STRUTTURA ANTROPICA E STORICO CULTURALE

La struttura antropica e storico culturale è articolata nelle Componenti Culturali e Insediative e Componenti dei Valori Percettivi.




Figura 4-11: Interferenza progetto - struttura antropica e storico culturale PPTR, in blu la perimetrazione del sito, in giallo e rosso il tracciato della connessione

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 80 di 145 |

Struttura Antropica e Storico Culturale

Componenti Culturali e Insediative - BP

-  Immobili e aree di notevole interesse pubblico
-  Zone di interesse archeologico
-  Zone gravate da usi civici
-  Zone gravate da usi civici validate
- 

Componenti Culturali e Insediative - UCP

-  a - siti interessati da beni storico culturali
-  b - aree appartenenti alla rete dei tratturi
-  c - aree a rischio archeologico
-  Rete tratturi
-  Siti storico culturali
-  Zone interesse archeologico
-  Città consolidata
-  Paesaggi rurali
- 

Componenti dei Valori Percettivi - UCP

-  Luoghi panoramici
-  Luoghi panoramici (poligoni)
-  Strade a valenza paesaggistica
-  Strade a valenza paesaggistica (poligoni)
-  Strade panoramiche
-  Strade panoramiche (poligoni)
-  Coni visuali
- 
- 

L'analisi di interferenza del progetto, comprensive delle opere di rete, con la Struttura antropica e storico culturale del territorio evidenzia alcune intersezioni.

In particolare, l'interferenza dell'area di progetto avviene con le aree della componente ecosistemica-ambientale "aree a rischio archeologico", "aree appartenenti alla rete dei tratturi" e "Rete tratturi", per cui tali aree sono state escluse dalla perimetrazione dell'impianto.

Il tracciato della connessione, lungo il suo percorso, si sviluppa in parte lungo le aree di rispetto del "Regio Tratturello Foggia Ortona Lavello" e del "Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello" ricompresi in "aree appartenenti alla rete dei tratturi" e, in parte, lungo il "Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello". Il tracciato, inoltre, attraversa, in due punti diversi, prima il "Regio Tratturello Foggia Ortona Lavello" e, in seguito, il "Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello". Inoltre, il tracciato interseca i "Coni Visuali" e una "strada a valenza paesaggistica" comprensiva del relativo buffer introdotta con la DGR 650/22 del PPTR.

Per quanto concerne lo sviluppo e gli attraversamenti della linea elettrica di connessione nei confronti delle aree appartenenti alla rete dei tratturi e delle rispettive aree di rispetto, gli art. 81 e 82 di cui alle NTA del PPTR, enunciano l'ammissibilità di tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente.

Al fine di rendere più agevoli le attività di verifica, si riporta lo stralcio degli articoli su citati inerente piani, progetti e interventi non ammissibili.

Art. 81 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa, come definite all'art. 76, punto 2)

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 81 di 145 |

lettere a) e b), ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali;

a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto della disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Codice, degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 82 di 145 |

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

b2) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;

b3) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o con delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

b5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili.

3 bis. Nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa - aree a rischio archeologico, come definite all'art. 76, punto 2), lettere c), ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 3 ter.

3 ter. Fatta salva la disciplina di tutela prevista dalla Parte II del Codice e ferma restando l'applicazione dell'art. 106 co.1, preliminarmente all'esecuzione di qualsivoglia intervento che comporti attività di scavo e/o movimento terra, compreso lo scasso agricolo, che possa compromettere il ritrovamento e la conservazione dei reperti, è necessaria l'esecuzione di saggi archeologici da sottoporre alla Sovrintendenza per i Beni Archeologici competente per territorio per il nulla osta.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 83 di 145 |

archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;

c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

Art. 82 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nell'area di rispetto delle componenti culturali insediative di cui all'art. 76, punto 3, ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico-culturali;

a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 84 di 145 |

in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti;

b2) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;*

- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;*

- non interrompano la continuità dei corridoi ecologici e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e l'eliminazione degli elementi artificiali che compromettono la visibilità, fruibilità ed accessibilità degli stessi;*

- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti;*

- promuovano attività che consentano la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità, attività e servizi culturali, infopoint, ecc.) del bene paesaggio;*

- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;*

- non compromettano i con visivi da e verso il territorio circostante.*

b3) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 85 di 145 |

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o prevedendo la delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

b5) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;

b6) adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva presente e migliorandone l'inserimento paesaggistico;

b7) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;

c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023 (di seguito PFVR) è stato adottato in prima lettura dalla Giunta Regionale con deliberazione n.798 del 22/05/2018 ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 78 del 12/06/2018. In conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale n.157/1992 e ss.mm.ii, la Regione Puglia attraverso il PFVR sottopone il territorio agro-silvo-pastorale a protezione della fauna selvatica per una quota non inferiore al 20% e non superiore al 30% e destina altresì a caccia riservata a gestione privata, a centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e a zone di addestramento cani per una quota inferiore al 15%.

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 86 di 145 |

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale ha durata quinquennale.




Figura 4-12: Piano Faunistico Venatorio Regionale - ATC Capitanata

L'analisi cartografica colloca l'impianto nell' "ATC 8 – La Selva" del Piano Faunistico Regionale classificata come **Zona di Ripopolamento e Cattura (ZRC)**.



| | | | | |
|--|--|----------------------------|------------------|-------------------------|
| Rif. Elaborato: SV240 -V.03a | Elaborato: Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | Data 13/09//2022 | Rev R0 | Pagina 87 di 145 |
|--|--|----------------------------|------------------|-------------------------|




Figura 4-13: Piano Faunistico Venatorio Regionale – ATC Ofantino

L'analisi cartografica non mostra interferenze con gli elementi del Piano Faunistico Regionale.

4.3 Pianificazione Provinciale

IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA (PTCP)

Il Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Foggia è l'atto di programmazione generale riferito alla totalità del territorio provinciale, che definisce gli indirizzi strategici e l'assetto fisico e funzionale del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali.

Il Piano, in coerenza con il "DRAG/PUG", approvato con delibera di G.R. 3 agosto 2007, n. 1328 (d'ora in avanti anche DRAG/PUG) e del "Documento regionale di assetto generale, relativo ai piani territoriali di coordinamento provinciali", presentato in Conferenza dei Servizi il 23 maggio 2008, (d'ora in avanti DRAG/PTCP):

- stabilisce le invarianti storico-culturali e paesaggistico-ambientali, specificando e integrando le previsioni della pianificazione paesaggistica regionale, attraverso l'indicazione delle parti del territorio e dei beni di rilevante interesse paesaggistico, ambientale, naturalistico e storico-culturale da sottoporre a specifica normativa d'uso per la loro tutela e valorizzazione;

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 88 di 145 |

- individua le diverse destinazioni del territorio provinciale in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti e alle analoghe tendenze di trasformazione, indicando i criteri, gli indirizzi e le politiche per favorire l'uso integrato delle risorse;
- individua le invarianti infrastrutturali, attraverso la localizzazione di massima delle infrastrutture per i servizi di interesse provinciale, dei principali impianti che assicurano l'efficienza e la qualità ecologica e funzionale del territorio provinciale e dei "nodi specializzati";
- individua le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque, indicando le aree che, sulla base delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio, richiedono ulteriori studi ed indagini nell'ambito degli strumenti urbanistici comunali
- disciplina il sistema delle qualità del territorio provinciale.

Inoltre, lo stesso:

- definisce le strategie e gli indirizzi degli ambiti paesaggistici, da sviluppare negli strumenti urbanistici comunali;
- contiene indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale, in particolare definendo i criteri per la individuazione dei "contesti territoriali" di cui al DRAG/PUG, da parte dei Comuni nella elaborazione dei propri strumenti urbanistici comunali;
- definendo criteri per l'identificazione degli scenari di sviluppo urbano e territoriale in coerenza con il rango e il ruolo dei centri abitati nel sistema insediativo provinciale e per l'individuazione, negli strumenti urbanistici comunali, dei contesti urbani ove svolgere politiche di intervento urbanistico volte alla conservazione dei tessuti urbani di valenza storica, al consolidamento, miglioramento e riqualificazione della città esistente e alla realizzazione di insediamenti di nuovo impianto;
 - individuando i contesti rurali di interesse sovracomunale e la relativa disciplina di tutela, di gestione sostenibile e sull'edificabilità.

La cartografia del PTCP, di seguito mostrata, si compone di:

- Tavola A1 - Tutela della Integrità Fisica;
- Tavola A2 - Vulnerabilità degli Acquiferi;
- Tavola B1 - Elementi della Matrice Naturale;
- Tavola B2 - Tutela della Identità Culturale;
- Tavola C - Assetto Territoriale;
- Tavola S1 - Il Sistema della Qualità;
- Tavola S2 - Sistema Insediativo e Mobilità.

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 89 di 145 |

La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Tavola A1 evidenzia la presenza di un corso d'acqua che sarà attraversato dall'elettrodotto MT di connessione.

Pertanto si farà riferimento agli artt. 41, 42 e 43 Parte II delle Norme del PTCP Foggia.




Figura 4-14: Interferenza progetto - Tavola A1 - Tutela della Integrità Fisica, il Poligono rosso indica la posizione del sito



Al fine di rendere più agevoli le attività di verifica, si riporta lo stralcio degli articoli su citati inerente piani, progetti e interventi non ammissibili.

Art. II.41 - Tutela dei corsi d'acqua

1. La presente norma si applica all'area di pertinenza del corso d'acqua. L'area di pertinenza è comprensiva: nel caso dei fiumi e dei torrenti, dell'alveo e delle sponde o degli argini fino al piede esterno; nel caso delle gravine e delle lame, dell'alveo (ancorché asciutto), e delle scarpate/versanti fino al ciglio più elevato; essa viene indicata, con le articolazioni delle aste appartenenti alle varie

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 90 di 145 |

classi, in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici comunali; in loro assenza si assume la indicazione di Piano riportata sulla cartografia dello strumento urbanistico generale.

2. Nei corsi d'acqua gli strumenti urbanistici vigenti e quelli di nuova formazione non possono prevedere interventi comportanti:

- ogni trasformazione in alveo, fatta eccezione degli interventi finalizzati: alla sistemazione della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idrico (limitatamente alla pulizia del letto fluviale), al disinquinamento ed alla disinfestazione;

- escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi negli invasi e negli alvei di piena ordinaria; le eventuali rimozioni di inerti possono essere operate esclusivamente in stato di calamità ed urgenza;

- discarica di rifiuti di ogni tipo, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti e le acque reflue non regolamentari;

- sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa, ad eccezione delle manutenzioni e di quelle indifferibili e urgenti di consolidamento, non inserite in un organico progetto di sistemazione ambientale;

- realizzazione di nuove infrastrutture viarie o a rete, di attraversamento o aderenti alle sponde/argini/versanti, con la sola esclusione delle manutenzioni delle opere esistenti.

3. Ove non diversamente stabilito nella parte terza del presente piano, gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere in queste aree interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesisticoambientale dei luoghi, comportino le sole trasformazioni:

- di mantenimento e di ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attività connesse con il corso d'acqua (pesca, nautica, tempo libero, orticoltura, ecc.); costruzioni di nuovi manufatti a tale destinazione sono ammesse (in conformità delle prescrizioni urbanistiche) se localizzate in modo da evitare compromissioni idrauliche ed eccessivo ingombro;

- di sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa se, inquadrare in piani organici di assetto idrologico estesi all'area di bacino a monte dell'intervento, utilizzino materiali e tecnologie appropriate ai caratteri del contesto e prevedano opere di mitigazione degli effetti indotti;

- infrastrutture a rete non completamente interrato e quelle di attraversamento aereo in trasversale, se le caratteristiche geologiche del sito escludano opere nel subalveo e purché la posizione, nonché la disposizione planimetrica del tracciato, non contrastino con la morfologia dei luoghi e con l'andamento del profilo trasversale.

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 91 di 145 |

Art. II.42 - Tutela delle aree annesse ai corsi d'acqua

1. Si intende per area annessa a un corso, ciascuno dei due perimetri dell'area di pertinenza, dimensionata – per ciascuna asta appartenente alle varie classi, in modo non necessariamente simmetrico – in rapporto alla stessa classe di appartenenza ed alle caratteristiche geografiche e geomorfologiche del sito.

2. Le aree annesse dei corsi d'acqua sono individuate e perimetrare dagli strumenti urbanistici comunali. In mancanza di tali adempimenti, tali aree sono individuate ai sensi del PUTT/P.

3. I corsi d'acqua di rilievo provinciale sono elementi di rilievo strategico per la costituzione della rete ecologica provinciale, di cui al successivo articolo II.43. Le relative aree annesse sono individuate dagli strumenti urbanistici comunali tenendo conto dei criteri e delle perimetrazioni relative alle Aree di tutela dei caratteri ambientali e paesaggistici dei corpi idrici indicate nella tavola B1 del presente piano. Gli strumenti urbanistici comunali garantiscono comunque la continuità longitudinale dei corridoi ecologici associati ai corsi d'acqua.

4. Nelle zone esterne ai territori costruiti, come definiti dal PUTT/P, le aree annesse sono sottoposte a regime di salvaguardia e di valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; di trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; di trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistico-ambientale. Inoltre, le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio mantengono l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità.

5. Nelle aree annesse ai corsi d'acqua gli strumenti urbanistici vigenti e quelli di nuova formazione non possono prevedere nuovi insediamenti residenziali e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri colturali e d'uso del suolo con riferimento al rapporto paesistico-ambientale esistente tra il corso d'acqua ed il suo intorno diretto. Più in particolare gli strumenti urbanistici vigenti e quelli di nuova formazione non possono prevedere:

- l'eliminazione delle essenze a medio ed alto fusto e di quelle arbustive con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti; per i complessi vegetazionali naturali e di sistemazione possono essere attuate le cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

- le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, fatta eccezione di quelli strettamente connessi ad opere idrauliche indifferibili ed urgenti o funzionali ad interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotte;

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 92 di 145 |

- le attività estrattive, ad eccezione dell'ampliamento, per quantità comunque contenute, di cave attive, se funzionali (sulla base di specifico progetto) al ripristino e/o adeguata sistemazione ambientale finale dei luoghi compresa la formazione di bacini annessi ai corsi d'acqua;
- la discarica di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di terreni naturali ed inerti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia finalizzato (sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale finale congruente con la morfologia dei luoghi;
- la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione dei reflui e di captazione o di accumulo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti;
- la formazione di nuovi tracciati viari o di adeguamento di tracciati esistenti compresi quelli di asfaltatura, con l'esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità locale esistente.

6. Ove non diversamente stabilito nella parte terza del presente piano, gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere in queste aree interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesisticoambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni (nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche):

- manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo, ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno), di manufatti edilizi legittimamente esistenti, anche con cambio di destinazione d'uso;
- integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché finalizzata all'adeguamento di standards funzionali abitativi o di servizio alle attività produttive o connesse con il tempo libero e del turismo, che non alteri significativamente lo stile dei luoghi;
- la superficie ricadente nell'area annessa può comunque essere utilizzata ed accorpata, ai fini del computo della cubatura edificabile e dell'arca minima di pertinenza, in aree contigue;
- modificazione del sito al fine di ripristino di situazione preesistente, connessa a fini produttivi e compatibilmente con gli indirizzi e le direttive di tutela;

7. Ove non diversamente stabilito nella parte terza del presente piano, gli strumenti urbanistici comunali possono parimenti prevedere interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesisticoambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:

- aree a verde attrezzato con percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati con esclusione di ogni opera comportante la completa impermeabilizzazione dei suoli; con zone alberate e radure a prato o in parte cespugliate destinabili ad attività per il tempo libero e lo sport comprese aree attrezzabili a servizio della balneazione; con chioschi e costruzioni,

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 93 di 145 |

movibili e/o precari, nonché depositi di materiali e attrezzi per le manutenzioni; e con movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto;

- infrastrutturazione viaria carrabile e tecnologica con adeguamento delle sezioni viarie e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva comunque presente; con formazione di nuovi tracciati viari nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto esistente, senza significative modificazioni dell'assetto orografico, con la minima sezione trasversale, purché motivati da inderogabili necessità di adduzione e/o attraversamento dell'area; con realizzazione di aree di parcheggio, purché dimensionate per nuclei di superficie appropriata al contesto, dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina; con le infrastrutture a rete completamente interrato o di raccordo con quelle di attraversamento aereo in trasversale del corso d'acqua qualora le caratteristiche geologiche del sito escludano opere nel subalveo; con la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili; e con la costruzione di impianti di depurazione, di immissione di reflui e di captazione e di accumulo delle acque purché completamente interrati anche attraverso movimenti di terra che non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi.

8. Ove non diversamente stabilito nella parte terza del presente piano, gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere, interventi connessi con attività produttive primarie per:

- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento non intensiva, nonché la realizzazione di strade poderali, di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo;

- i rimboschimenti a scopo produttivo, effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;

- le opere di forestazione secondo le prescrizioni di polizia forestale;

- gli interventi atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali ripariali naturali esistenti.

Art. II.43 - Ulteriori direttive per la tutela dei corsi d'acqua facenti parte della rete ecologica provinciale

1. Ai fini della costituzione della rete ecologica provinciale, nelle aree spondali dei corsi d'acqua individuati nella tavola B1, gli strumenti urbanistici assicurano la tutela delle formazioni naturali e seminaturali presenti, e degli elementi diffusi di diversità biologica (siepi, filari arborei, alberi

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 94 di 145 |

isolati), nonché il recupero naturalistico ed ambientale dei tratti dei corsi d'acqua interessati da processi di degrado con il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.

2. I corsi d'acqua principali, considerati come capisaldi della rete ecologica provinciale, in quanto risorse naturali di elevata sensibilità e valore ambientale e paesaggistico, costituiscono elemento di criticità e fattore limitante nella Valutazione preliminare di sostenibilità operata dagli strumenti urbanistici comunali per la individuazione di nuovi contesti urbani residenziali, terziari ricettivi, direzionali, commerciali e produttivi.

Costituiscono invece fattore preferenziale per la localizzazione di nuovi parchi territoriali e urbani, per la realizzazione di servizi pubblici a verde pubblico e sportivo e per spazi inedificati e attrezzati per lo svago ed il tempo libero.

Alla luce di quanto esposto, il cavidotto in progetto verrà realizzato con cavo interrato con l'ausilio, in corrispondenza dell'attraversamento, della Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC), pertanto, il cavidotto interrato si dimostra compatibile con le norme vista la mancata variazione dello stato dei luoghi.

Per maggiori dettagli sulla tecnica di Trivellazione Orizzontale Controllata si rimanda alla Relazione Descrittiva.

La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Tavola A2 evidenzia come l'intera area di intervento ricada in una zona con vulnerabilità degli acquiferi elevata e pertanto si farà riferimento agli artt. 20 e 21 Parte II delle Norme del PTCP Foggia.




Figura 4-15: Interferenza progetto - Tavola A2 – Vulnerabilità degli Acquiferi, il Poligono rosso indica la posizione del sito

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 95 di 145 |

| | |
|--|-------------------------------|
| Ambiti paesaggistici della costa e del tavoliere | Vulnerabilità degli acquiferi |
| ■ | ■ Elevata |
| Laghi e bacini | ■ Significativa |
| ■ | ■ Normale |
| Corsi d'acqua principali | |
| — | |
| Corsi d'acqua secondari | |
| — | |

Al fine di rendere più agevoli le attività di verifica, si riporta lo stralcio degli articoli su citati inerente piani, progetti e interventi non ammissibili.

Art. II.20 - Livello elevato (E) di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi

1. Per le aree ricadenti nella classe di vulnerabilità di livello elevato (E) gli strumenti di pianificazione si orientano, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli per le classi di vulnerabilità normale (N) e significativa (S), alla regolamentazione rigida, ove non sia possibile il divieto, dell'emungimento da falde profonde che attualmente sono tutte di difficile e lenta ricarica.

2. Nei territori rurali a elevata vulnerabilità intrinseca non sono ammessi:

- nuovi impianti per zootecnia di carattere industriale;
- nuovi impianti di itticultura intensiva;
- nuove manifatture a forte capacità di inquinamento;
- nuove centrali termoelettriche;
- nuovi depositi a cielo aperto e altri stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili;
- la realizzazione e l'ampliamento di discariche, se non per i materiali di risulta dell'attività edilizia completamente inertizzati.

Art. II.21 - Disposizioni comuni alle aree ad elevata e significativa vulnerabilità intrinseca degli acquiferi

1. Nelle aree ad elevata e significativa vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee, gli strumenti urbanistici comunali valutano i rischi derivanti dalla attività antropica nelle aree urbanizzate e nei contesti di nuovo insediamento ed indicano le eventuali mitigazioni necessarie a escludere o ridurre gli impatti critici.

2. In tali aree, gli strumenti urbanistici comunali definiscono le trasformazioni fisiche e funzionali degli insediamenti esistenti e di nuovo impianto tenendo conto delle esigenze di mitigazione degli effetti sugli acquiferi, privilegiando le localizzazioni, le quantità e le funzioni aventi il minore impatto. Assicurano, in

| | | | | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 96 di 145 |

ogni caso, la realizzazione di idonee opere di urbanizzazione e interventi di mitigazione con particolare riferimento alla idoneità e adeguatezza dell'intero sistema fognante.

3. Sulla base di tali valutazioni, gli strumenti urbanistici comunali, in occasione di ogni trasformazione di immobili dei quali facciano parte, o siano pertinenziali, superfici, coperte e scoperte, adibibili alla produzione o allo stoccaggio di beni finali, di intermedi e di materie prime, ovvero di qualsiasi merce suscettibile di provocare scolo di liquidi inquinanti, prescrivono l'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) tutte le predette superfici sono adeguatamente impermeabilizzate, e munite di opere di raccolta dei liquidi di scolo provenienti dalle medesime superfici;

b) le opere di raccolta dei liquidi di scolo sono dimensionate in funzione anche delle acque di prima pioggia, per esse intendendosi quelle indicativamente corrispondenti, per ogni evento meteorico, a una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio;

c) le acque di prima pioggia, sono convogliate nella rete fognante per le acque nere, con o senza pretrattamento secondo quanto concordato con il soggetto gestore della medesima rete fognante, oppure smaltite in corpi idrici superficiali previo adeguato trattamento;

d) le acque meteoriche eccedenti quelle di prima pioggia possono essere smaltite in corpi idrici superficiali, ove ammissibile in relazione alle caratteristiche degli stessi, o in fognatura o in impianti consortili appositamente previsti.

4. Sono comunque vietati:

a) gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza;

b) il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici aziendali o interaziendali, al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali.

In virtù di quanto riportato dall'articolo di cui sopra e viste le caratteristiche dell'impianto di produzione di energia elettrica tramite tecnologia solare fotovoltaica integrata dalla componente agronomica, le acque di prima pioggia nonché le successive raccolte sulla superficie dell'area di impianto non saranno soggette a variazioni chimico-fisiche tali da richiedere la raccolta e il successivo convogliamento in fognatura.

Ne consegue la piena compatibilità dell'impianto fotovoltaico con gli elementi della Tavola A2 del Ptcp della Provincia di Foggia.

La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Tavola B1 evidenzia come l'area di intervento sia classificata come Area Agricola e pertanto si farà riferimento agli articoli delle Norme del Ptcp n.ro II.51, II.52 e II.53 inerenti le "Aree Agricole".

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 97 di 145 |



Figura 4-16: Interferenza progetto-Tavola B1-Elementi della Matrice Naturale, il Poligono rosso indica la posizione del sito



Al fine di rendere più agevoli le attività di verifica, si riporta lo stralcio degli articoli su citati inerente piani, progetti e interventi non ammissibili.

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Art. II.51 - Disposizioni generali

1. Il paesaggio agrario della Provincia di Foggia costituisce un caposaldo dell'identità culturale della provincia.
2. Gli strumenti urbanistici comunali concorrono alla tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio agrario. A tal fine:
 - assicurano la corretta localizzazione, progettazione e realizzazione delle aree urbane di nuovo impianto e delle infrastrutture, sulla base dei criteri indicati ai commi seguenti;

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 98 di 145 |

- subordinano gli interventi effettuabili dalle aziende agricole al rispetto delle specifiche limitazioni e condizioni dettate ai successivi articoli II.52 e II.53.

3. Nella valutazione comparata delle alternative di localizzazione e progettazione delle aree urbane di nuovo impianto e delle infrastrutture, sono rispettati i seguenti criteri:

- a) preservare prioritariamente l'apertura, la continuità e la maestosità dei paesaggi, privilegiando localizzazioni in continuità con l'insediamento esistente;
- b) privilegiare tipologie di sezioni stradali e alberature che disegnino, a beneficio del viaggiatore, una trama, una filigrana verde di percorsi (tratturi compresi) che connetta le masserie e i beni storici;
- c) evitare localizzazioni panoramiche, assumendo la riduzione dell'impatto visivo assumendo come criterio preferenziale di scelta dei siti;
- d) evitare localizzazioni che comportano eccessivi sbancamenti ed escavazioni;
- e) considerare preventivamente anche l'impatto visivo di opere e infrastrutture di nuovo impianto che vanno a collocarsi nel territorio rurale.

Art. II.52 - Tutela del paesaggio agrario di particolare interesse storico-culturale

1. Ai fini del presente piano si considera paesaggio agrario di interesse storico-culturale quello ove permangono i segni della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa (edificazione, infrastrutturazione) e delle tecniche di conduzione agricola, sia quello dei siti che costituiscono il contesto di riferimento visuale e formale dei centri storici (centri collinari e/o di versante, centri sul mare).

2. Gli strumenti urbanistici comunali individuano i siti del paesaggio agrario di particolare interesse storico culturale.

3. Il paesaggio agrario di particolare interesse storico culturale è sottoposto al regime di salvaguardia e di valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; di trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; di trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistico- ambientale. Deve inoltre essere evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.

Art. II.53 - Tutela dei beni ambientali diffusi nel paesaggio agrario

1. La presente norma si applica ai beni ambientali diffusi nel paesaggio agrario con notevole significato paesaggistico. In particolare, sono riconosciuti come beni da salvaguardare:

- le piante isolate o a gruppi, sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica;

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 99 di 145 |

- *le alberature stradali e poderali;*
 - *le pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi in pianura e dei terrazzamenti in collina, delle delimitazioni delle sedi stradali.*
2. *Gli strumenti urbanistici comunali individuano i beni diffusi nel paesaggio agrario.*
 3. *Ai fini della tutela dei beni diffusi si considera l'area impegnata dal bene, oltre un'area annessa individuata contestualmente alla sua localizzazione.*
 4. *Per le aree esterne ai territori costruiti, come definiti dal PUTT/P, le aree di cui al comma precedente sono sottoposte al regime di conservazione e di valorizzazione dell'assetto attuale; di recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori. In queste aree va evitata l'apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti; la allocazione di discariche o depositi di rifiuti; la modificazione dell'assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, impianti per la produzione di energia, va verificata tramite apposito studio di impatto sul sistema botanico- vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione.*
 5. *Si applicano altresì le disposizioni di cui al precedente art. II.29.*

Con riferimento agli articoli sopra riportati, è possibile asserire che il progetto in esame risulta rispettare le disposizioni relative al paesaggio agrario vista:

- l'implementazione di opere di mitigazione visive;
- la relazione archeologica;
- la relazione del paesaggio agrario.

L'elettrodotto MT, data la profondità del piano di posa e l'esiguo spessore dei cavi, non produrrà impatti significativi sulle aree attraversate.

La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Tavola B2 evidenzia come l'area di intervento venga attraversata da "ipotesi di viabilità romana secondaria".

Inoltre, tale sovrapposizione evidenzia la presenza del "Tratturello Stornara-Lavello" passante per l'area di progetto. Tuttavia vi è una difformità tra l'andamento planimetrico del tratturello riportato nella Tavola B2 del Ptcp e quello riportato nel PPTR, per cui, essendo quest'ultimo più aggiornato rispetto al predetto Ptcp, è stato preso in considerazione l'andamento planimetrico del "Tratturello Stornara-Lavello" riportato nel PPTR. Per ulteriori approfondimenti a riguardo, si rimanda alla relazione specialistica di riferimento.

Infine, il tracciato del cavidotto elettrico di connessione intercetta due diversi Tratturelli.

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 100 di 145 |

Pertanto, si farà riferimento all'art. delle Norme del Ptcp n.ro II.66 inerente i "Tratturi e altri elementi della viabilità storica".





Figura 4-17: Interferenza progetto - Tavola B2 - Tutela della Identità Culturale, il poligono rosso indica la posizione del sito



Al fine di rendere più agevoli le attività di verifica, si riporta lo stralcio degli articoli su citati inerente piani, progetti e interventi non ammissibili.

Art. II.66 - Tratturi e altri elementi della viabilità storica

1. Nella tavola B2 sono rappresentati i tratturi e altri elementi della viabilità storica di rilevante interesse storico e testimoniale.

| | | | | |
|--|--|----------------------------|------------------|--------------------------|
| Rif. Elaborato: SV240 -V.03a | Elaborato: Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | Data 13/09//2022 | Rev R0 | Pagina 101 di 145 |
|--|--|----------------------------|------------------|--------------------------|

2. I piani comunali dei tratturi, sulla base della l.r. n. 29 del 2003 e ad integrazione della DGR 559 del 15 maggio 2006, rispettano i seguenti criteri:

- il quadro conoscitivo deve considerare l'interesse del segmento di tratturo interessato, compreso all'interno dell'ambito paesaggistico in questione e comunque dei comuni confinanti;
- deve essere effettuata la ricognizione dei beni culturali che insistono lungo i tratturi o nelle loro vicinanze, con particolare riferimento agli edifici e alle strutture facenti parte del sistema del demanio armentizio e della transumanza.

3. L'area di sedime dei tratturi facenti parte del sistema delle qualità è disciplinata dagli strumenti urbanistici comunali nel rispetto dei seguenti criteri:

- conservazione della memoria dei tracciati, in particolare all'interno del territorio urbano;
- conservazione nell'assetto storico dei tratti che insistono nel territorio rurale, attraverso la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, evitando di apportare consistenti alterazioni dei siti;
- destinazione prioritaria a verde pubblico, viabilità lenta pedonale e ciclabile dei tratti che insistono nel territorio urbano, ove riconoscibili.

Alla luce di quanto esposto, l'elettrodotto MT, compatibilmente con le disposizioni del PPTR, sarà interrato su strada esistente, motivo per il quale non sussistono le condizioni per attuare misure di tutela della rete tratturale.

Per maggiori dettagli sulla tecnica di Trivellazione Orizzontale Controllata si rimanda alla Relazione Descrittiva.

La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Tavola C evidenzia come l'area di intervento ricada interamente in "Contesti rurali a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare".

Pertanto, si farà riferimento all'art. delle Norme del Ptcp n.ro III.18 inerente "Interventi ed usi ammissibili nei contesti rurali".

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 102 di 145 |





Figura 4-18: Interferenza progetto - Tavola C - Assetto Territoriale, il Poligono rosso indica la posizione del sito



Al fine di rendere più agevoli le attività di verifica, si riporta lo stralcio degli articoli su citati inerente piani, progetti e interventi non ammissibili.

Art. III.18 Interventi ed usi ammissibili nei contesti rurali

Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano le seguenti opere e l'insediamento delle seguenti attività, nel rispetto di tutte le altre disposizioni del presente piano:

a) interventi sul patrimonio edilizio esistente non più connesso con l'attività agricola;

b) interventi sul patrimonio edilizio esistente e le nuove costruzioni necessarie alla conduzione dei fondi agricoli, all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse o integrative del reddito dell'azienda agricola;

c) opere di urbanizzazione;

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 103 di 145 |

- d) impianti di distribuzione di carburanti e stazioni di servizio;
- e) impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- f) attività di estrazione e di eventuale trattamento di inerti estratti, purché disciplinate da autorizzazioni transitorie e da obblighi convenzionali per il ripristino ambientale all'esaurimento delle attività;
- g) campi attrezzati per la sosta nomadi;
- h) impianti per servizi generali o di pubblica utilità;
- i) allevamenti zootecnici industriali attività di allevamento e custodia di animali non ad uso alimentare;
- j) attività vivaistiche e relativi eventuali spazi commerciali;
- k) attività culturali, sportive e ricreative, di promozione di prodotti e manufatti di artigianato locale e finalizzate al riuso e al recupero degli immobili esistenti compatibile con il contesto locale e paesaggistico e che per la loro esecuzione non comportino la costruzione di nuovi edifici o la realizzazione di ampie superfici pavimentate/impermeabilizzate;
- l) attività ricreative, ricettive, sportive e per il tempo libero di piccola dimensione di uso familiare e connesse ad attività agrituristiche purché finalizzate alla integrazione del reddito dell'azienda agricola e non comportino la realizzazione di nuovi edifici o superfici coperte, quali piscine, campi da bocce e simili;
- m) impianti aziendali o interaziendali per la produzione di energia eolica, solare e a biomasse purché ad integrazione del reddito agricolo;
- n) attività agroindustriali e produttive preesistenti.

Con riferimento all'articolo sopra riportato, il PTCP rimanda agli strumenti urbanistici comunali la disciplina delle opere elencate. L'iniziativa "Agrivoltaica" associa all'impianto di produzione di energia da fonte solare la produzione agricola. Maggiori dettagli sono presenti nel "Piano Agro-Solare e Ricadute Occupazionali" e nella "Relazione Descrittiva".

La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Tavola S1 evidenzia come l'area di intervento ricada interamente in "Aree Agricole".

Pertanto, si farà riferimento agli articoli delle Norme del Ptcp n.ro II.51, II.52 e II.53 inerenti le "Direttive per la tutela delle praterie xerofile e degli affioramenti rocciosi" e le "Aree Agricole".

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 104 di 145 |




Figura 4-19: Interferenza progetto - Tavola S1 - Il Sistema della Qualità, il Poligono rosso indica la posizione del sito

Elementi della rete ecologica

-  Aree protette
-  Aree protette marine

Aree ad elevata naturalità

-  Boschi ed arbusteti
-  Praterie xerofile
-  Apparati dunari e spiagge
-  Specchi d'acqua
-  Saline
-  Tratti di fronte mare libero dall'edificazione

-  Aree di tutela dei caratteri ambientali e paesaggistici

-  Corsi d'acqua

Elementi della rete dei beni culturali

-  Centri storici, nuclei storici non urbani, insediamenti storici non urbani di fondazione
-  Beni culturali isolati

Infrastrutture per la fruizione collettiva

-  Tratturi principali
-  Via sacra langobardorum
-  Itinerari ciclopedonali principali

Mosaico dei paesaggi

-  Ambiti

Altri elementi

-  Aree urbanizzate
-  Aree agricole



Art. II.51 - Disposizioni generali

1. Il paesaggio agrario della Provincia di Foggia costituisce un caposaldo dell'identità culturale della provincia.
2. Gli strumenti urbanistici comunali concorrono alla tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio agrario. A tal fine:
 - assicurano la corretta localizzazione, progettazione e realizzazione delle aree urbane di nuovo impianto e delle infrastrutture, sulla base dei criteri indicati ai commi seguenti;
 - subordinano gli interventi effettuabili dalle aziende agricole al rispetto delle specifiche limitazioni e condizioni dettate ai successivi articoli II.52 e II.53.

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 105 di 145 |

3. *Nella valutazione comparata delle alternative di localizzazione e progettazione delle aree urbane di nuovo impianto e delle infrastrutture, sono rispettati i seguenti criteri:*

- a) *preservare prioritariamente l'apertura, la continuità e la maestosità dei paesaggi, privilegiando localizzazioni in continuità con l'insediamento esistente;*
- b) *privilegiare tipologie di sezioni stradali e alberature che disegnino, a beneficio del viaggiatore, una trama, una filigrana verde di percorsi (tratturi compresi) che connetta le masserie e i beni storici;*
- c) *evitare localizzazioni panoramiche, assumendo la riduzione dell'impatto visivo assumendo come criterio preferenziale di scelta dei siti;*
- d) *evitare localizzazioni che comportano eccessivi sbancamenti ed escavazioni;*
- e) *considerare preventivamente anche l'impatto visivo di opere e infrastrutture di nuovo impianto che vanno a collocarsi nel territorio rurale.*

Art. II.52 - Tutela del paesaggio agrario di particolare interesse storico-culturale

1. *Ai fini del presente piano si considera paesaggio agrario di interesse storico-culturale quello ove permangono i segni della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa (edificazione, infrastrutturazione) e delle tecniche di conduzione agricola, sia quello dei siti che costituiscono il contesto di riferimento visuale e formale dei centri storici (centri collinari e/o di versante, centri sul mare).*

2. *Gli strumenti urbanistici comunali individuano i siti del paesaggio agrario di particolare interesse storico culturale.*

3. *Il paesaggio agrario di particolare interesse storico culturale è sottoposto al regime di salvaguardia e di valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; di trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; di trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistico- ambientale. Deve inoltre essere evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.*

Art. II.53 - Tutela dei beni ambientali diffusi nel paesaggio agrario

1. *La presente norma si applica ai beni ambientali diffusi nel paesaggio agrario con notevole significato paesaggistico. In particolare, sono riconosciuti come beni da salvaguardare:*

- *le piante isolate o a gruppi, sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica;*
- *le alberature stradali e poderali;*

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 106 di 145 |

- le pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi in pianura e dei terrazzamenti in collina, delle delimitazioni delle sedi stradali.

2. Gli strumenti urbanistici comunali individuano i beni diffusi nel paesaggio agrario.

3. Ai fini della tutela dei beni diffusi si considera l'area impegnata dal bene, oltre un'area annessa individuata contestualmente alla sua localizzazione.

4. Per le aree esterne ai territori costruiti, come definiti dal PUTT/P, le aree di cui al comma precedente sono sottoposte al regime di conservazione e di valorizzazione dell'assetto attuale; di recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori. In queste aree va evitata l'apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti; la allocazione di discariche o depositi di rifiuti; la modificazione dell'assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, impianti per la produzione di energia, va verificata tramite apposito studio di impatto sul sistema botanico-vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione.

5. Si applicano altresì le disposizioni di cui al precedente art. II.29.

Con riferimento agli articoli sopra riportati, è possibile asserire che il progetto in esame risulta rispettare le disposizioni relative al paesaggio agrario vista:

- l'implementazione di opere di mitigazione visive;
- la relazione archeologica;
- la relazione del paesaggio agrario.


L'elettrodotto MT, data la profondità del piano di posa e l'esiguo spessore dei cavi, non produrrà impatti significativi sulle aree attraversate.

Dalla tavola S2 si evince come il sito risulti facilmente raggiungibile vista la presenza della strada SP 82 di categoria F.



| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 107 di 145 |

Figura 4-20: Interferenza progetto - Tavola S2 - Sistema Insediativo e Mobilità, il Poligono rosso indica la posizione del sito



4.4 Pianificazione Comunale

PRG COMUNE DI CERIGNOLA

Il **Piano Regolatore Generale Comunale**, altrimenti chiamato PRG organizza e disciplina le attività di trasformazione urbanistica e edilizia afferenti all'intero territorio di un comune.

Più dettagliatamente, come stabilito dall'**art. 14 della L.R. 31/05/1980, n. 56**, il Piano prevede al soddisfacimento delle esigenze dei settori **produttivi, abitativi e infrastrutturali** a scala urbana perimetrando e disciplinando le aree destinate a soddisfare le esigenze di ciascun settore e recepisce altresì le normative sovraordinate e di settore.

Il **Comune di Cerignola** dispone di un **PRG** approvato con **DGR n. 1482 del 05/10/2004** (pubblicata sul BURP n. 123 del 20/10/2004) e aggiornato in ottemperanza alle **NTA** con successiva **DGR n. 958 del 12/05/2015**.

La Delibera del Consiglio Comunale n.66 del 21/12/2012 comporta l'adozione del nuovo azzonamento in variante al PRG approvato con prescrizioni con **DGR n. 1865 del 30/11/2016**.

Il comune di Cerignola, con Determinazione Dirigenziale del 19/02/2019, ha avviato la procedura di Valutazione Ambientale Strategia al Piano Urbanistico Generale. La VAS è parte integrante del processo di elaborazione ed approvazione del PUG ed il Rapporto Ambientale è uno degli elaborati di piano. La VAS ha la finalità di verificare in modo esplicito la coerenza delle scelte di piano con gli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo del territorio, che la Regione Puglia ha definito prioritari nella LR 20/2001.

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 108 di 145 |

La figura 4.1 mostra le aree interessate dall'impianto fotovoltaico rientrare all'interno della **zona Agricola di tipo E** (art. 20 delle NTA).




Figura 4-20: Tavola azzonamento del PRG del comune di Cerignola

Al fine di rendere più agevoli le attività di verifica, si riporta lo stralcio degli articoli su citati inerente piani, progetti e interventi non ammissibili.

4.1 NTA del PRG del comune di CERIGNOLA - Art. 20 Zona E agricola

L'art. 20 delle NTA del PRG del comune di Cerignola descrive la zona omogenea E, individuata a termini dell'art. 2 del D.l. 2.4.1968 n. 1444, come quella parte del territorio comunale destinata alla conduzione dei fondi ed all'allevamento del bestiame, nonché alle attività con essi compatibili o che svolga funzione idonea alla rivitalizzazione degli insediamenti e delle aree.

Gli interventi su tali aree e sugli elementi fisici ad esse appartenenti devono perseguire i seguenti obiettivi generali:

a) il mantenimento della qualità ambientale dell'Agro attraverso:

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 109 di 145 |

- la tutela della salute pubblica;
- la tutela di paesaggi agrari qualificati;
- la tutela delle risorse naturali dei suoli;
- la tutela del patrimonio e delle differenze genetiche delle colture;
- la tutela dell'habitat;
- l'incremento delle attività ricreative e sociali;

b) il mantenimento delle rese ottimali dei suoli;

c) lo sviluppo e l'efficienza aziendale attraverso l'incremento delle opportunità date alle aziende di aumentare la loro capacità di variare gli ordinamenti produttivi e di organizzare i fattori della produzione;

d) il mantenimento di adeguati livelli di reddito degli operatori del settore.

Le destinazioni d'uso, compatibili con gli obiettivi generali indicate al punto precedente, sono di seguito indicate.

1. Usi dedicati alla attività agricola e zootecnica

S'intendono gli usi del suolo inerenti all'economia agricola, basata sull'attività di conduzione del fondo produttivo da parte di addetti agricoli a titolo principale o parziale, comprese le attività di prima lavorazione, imballaggio e commercio dei prodotti dell'azienda.

L'allevamento vi è compreso anche quando assume carattere di specializzazione e di attività principale. Rientrano nella categoria d'uso la destinazione residenziale per il conduttore del fondo, anche a tempo parziale, o l'uso a fini esclusivamente residenziali di fabbricati già agricoli, nei limiti stabiliti dalle presenti norme.

2. Ricettività in zona agricola

Sono gli usi del suolo inerenti alle funzioni ricettive agroturistiche condotte da addetti agricoli a titolo principale o parziale in diretta relazione alla conduzione del fondo così come stabilito dalle leggi vigenti.

Essi riguardano gli edifici, gli impianti e i relativi servizi per il pernottamento e il soggiorno.

3. Usi legati alla riqualificazione funzionale dell'Agro

Sono gli usi del suolo inerenti alle attività di valorizzazione funzionale dell'Agro condotte da soggetti pubblici e privati per il raggiungimento degli obiettivi generali di cui alla lettera a) dell'art. 20.1.

Essi riguardano le aree, gli edifici, gli impianti funzionali a tali attività, come di seguito indicati:

3.1 Attività sportive e ricreative ed usi sociali:

- a) impianti per la pratica dello sport;
- b) aree verdi ed aree attrezzate per il gioco;
- c) sedi di associazioni a scopo religioso, politico, sociale, di ricerca e ricreativo, per la diffusione della cultura e dello sport; centri per la gioventù.

3.2 Attività di qualificazione degli elementi fisici e naturali dell'Agro:

- a) attività di qualificazione degli Ambiti Territoriali di cui al Titolo IV delle presenti norme;
- b) attività di qualificazione delle Aree Vincolate di cui al Titolo V delle presenti norme.

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 110 di 145 |

3.3 Impianti e attività pubbliche e private di interesse generale:

1. Attività inerenti alla sicurezza e l'igiene pubblica:

sono gli usi del suolo che rispondono alle esigenze e alle attività di cui alla L.R. 3.10.1986, n.30.

Essi riguardano anche le aree, gli edifici, gli impianti e i relativi servizi funzionali a tali attività e di seguito descritte:

- smaltimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali assimilabili agli urbani, nonché dei rifiuti speciali costituiti da residui derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani e dalla depurazione di acque di scarico urbane, il loro trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio definitivo;
- smaltimento di rifiuti speciali prodotto da terzi;
- trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio provvisorio e definitivo di rifiuti speciali;
- attività di raccolta, trattamento e trasporto di rifiuti tossici e nocivi;
- discariche controllate di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi.

2. Impianti tecnologici di interesse pubblico:

- sono gli usi del suolo che comprendono tutti gli impianti che alimentano o ai quali fanno capo le reti tecnologiche di urbanizzazione generale o primaria;
- impianti legati alle reti delle urbanizzazioni primarie;
- edifici ed impianti legati alla rete delle canalizzazioni e delle irrigazioni in genere;
- centrali elettriche in genere;
- opere di riconosciuto interesse regionale.

3. Attività minerarie:

- sono gli usi del suolo inerenti alle attività estrattive e minerarie in genere. Essi riguardano le aree, gli edifici, gli impianti e i relativi servizi funzionali alle attività:
- di estrazione di ghiaia, sabbia e argilla;
- di frantumazione e lavorazione di pietre e minerali vari fuori dalla cava;
- di produzione di calcestruzzo pronto per l'uso;
- di coltivazione di materiali da cava;

4. Attrezzature incompatibili con gli ambiti territoriali di rispetto urbano:

sono gli usi del suolo inerenti alle attività che per la loro molestia e pericolosità non sono compatibili con le aree urbane. Essi riguardano le aree, gli edifici, gli impianti e i relativi servizi funzionali a tali attività quali:

- piste automobilistiche, motociclistiche e per prove motore; aeroporti ed eliporti turistici.

5. Attrezzature legate alla mobilità:

sono gli usi del suolo legati alle attività connesse alla mobilità veicolare e all'uso dei mezzi per autotrazione. Essi riguardano le aree, gli edifici, gli impianti e i relativi servizi funzionali a tali attività:

- distribuzione di carburanti per autotrazione e per uso agricolo;
- attività commerciali al servizio dell'autotrazione.

Alla luce di quanto esposto, la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in zona agricola risulta essere compatibile con le previsioni in progetto.

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 111 di 145 |

La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la dei Vincoli ambientali, idrogeologici e archeologici del PRG di Cerignola evidenzia come l'intera l'area di intervento ricada interamente in "Aree di interesse archeologico" e parzialmente in "Aree di elevato interesse archeologico". Pertanto, si farà riferimento agli artt. 24 e 25 delle Norme del PRG.




Figura 4-21: Vincoli ambientali, idrogeologici, archeologici del PRG del comune di Cerignola

Al fine di rendere più agevoli le attività di verifica, si riporta lo stralcio degli articoli su citati inerente piani, progetti e interventi non ammissibili.

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Art. 24 Ambiti territoriali di elevato interesse archeologico

Il piano definisce Ambiti territoriali di elevato interesse archeologico del territorio comunale le aree dove l'esistenza di reperti e siti è verificata da segnalazioni, ritrovamenti, fonti letterarie.

Gli interventi di modificazione del suolo dovranno essere compatibili con tale caratteristica.

In particolare non sono compatibili le seguenti attività:

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 112 di 145 |

1. smaltimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali assimilabili agli urbani, nonché dei rifiuti speciali costituiti da residui derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani e dalla depurazione di acque di scarico urbane;
2. trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio definitivo di rifiuti di cui al numero precedente;
3. smaltimento di rifiuti speciali prodotto da terzi;
4. trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio provvisorio e definitivo di rifiuti speciali;
5. attività di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti tossici e nocivi;
6. discariche controllate di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi;
7. centrali elettriche in genere;
8. attività di estrazione di ghiaia, sabbia e argilla;
9. attività di produzione calcestruzzo pronto per l'uso;
10. tracciati ferroviari e autostradali;
11. movimenti di terra eccedenti 0,5 m al di sotto del piano di campagna.

Art. 25 Ambiti territoriali di interesse archeologico

Il piano definisce Ambiti territoriali di interesse archeologico del territorio comunale le aree dove vi è la potenziale esistenza di reperti e siti, verificata da presenze di itinerari e percorsi storici e protostorici e da fonti letterarie.

Gli interventi di modificazione del suolo dovranno essere compatibili con tale caratteristica.

Qualsiasi modificazione dell'assetto presente in tali ambiti dovrà essere comunicata alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia per il relativo nulla osta.

In particolare non sono autorizzabili le attività incompatibili con gli Ambiti di rilevante interesse archeologico, ad esclusione dei tracciati ferroviari ed autostradali.

Alla luce di quanto esposto, in considerazione del fatto che nell'ambito di questo studio si è fatto riferimento a Piani e Regolamenti più aggiornati rispetto al su citato PRG del comune di Cerignola, la realizzazione dell'impianto fotovoltaico risulta essere compatibile con le previsioni in progetto.

PUG COMUNE DI ASCOLI SATRIANO

Il **Piano Urbanistico Generale**, altrimenti chiamato PUG organizza e disciplina le attività di pianificazione urbanistica comunale.

Il vigente **PUG** - Piano Urbanistico Generale di **Ascoli Satriano** (a seguito di Deliberazione di Consiglio Comunale – Approvazione definitiva del PUG, del 29/05/2008 n. 33 e di Deliberazione

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 113 di 145 |

di Giunta Regionale - Piano Urbanistico Generale (P.U.G.). Legge regionale 27/07/2001, n. 20. Recepimento determinazioni di adeguamento assunte nella Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 11 comma 9 Legge regionale n. 20/2001. Attestazione di compatibilità del 25/06/2008 n. 1043) ha acquistato efficacia dal **18/07/2008**.

Il **PUG**, essendo state recepite tutte le indicazioni emerse in sede di Conferenza di Servizio indetta ai sensi dell'art. 11 - comma 9 - della L.R. n.20/2001, era stato, con la richiamata DGR, dichiarato compatibile con il PUTT/P – Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio all'epoca vigente. La successiva entrata in vigore del nuovo **PPTR – Piano Paesaggistico Territoriale Regionale**, definitivamente approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2015, n. 176 ha fatto scattare per tutti i Comuni pugliesi l'obbligo a dover adeguare ad esso gli strumenti urbanistici generali vigenti, giusto quanto a riguardo stabilito dall'art. 97 delle NTA del PPTR.

Di conseguenza, la Giunta Comunale con deliberazione del **02.03.2017** n° 35, ha dato l'avvio al procedimento incaricando l'UTC di porre in atto tutti gli adempimenti necessari e stabilendo che l'adeguamento non avrebbe dovuto comportare modificazioni al vigente **PUG** in ordine al dimensionamento del Piano, alla zonizzazione, alle destinazioni d'uso, agli indici ed ai parametri urbanistici, dovendo esclusivamente intervenire in ordine al corretto recepimento del "Sistema delle tutele" e dello "Scenario Strategico" come fissati nelle NTA del PPTR.

Si precisa altresì che i terreni in disponibilità del proponente per la realizzazione dell'impianto agri-voltaico in valutazione sono soggetti alle **norme di salvaguardia** derivanti dalla adozione delle **proposte di adeguamento del PUG vigente al PPTR regionale** adottate con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 21.06.2018 e n. 3 del 26.01.2021.

L'adeguamento del vigente **PUG – Piano Urbanistico Generale** al **PPTR – Piano Urbanistico Territoriale Regionale** ha comportato la modifica e/o integrazione di alcune Norme Tecniche di Attuazione del PUG che originariamente erano state formulate in conformità al **PUTT/P – Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio**. Infatti, ai sensi del comma 8 dell'art. 106 delle NTA del PPTR, a seguito dell'entrata in vigore del PPTR e dell'avvenuto adeguamento del PUG, tutti i riferimenti grafici e normativi al previgente PUTT/P smettono d'avere efficacia.

Le modifiche e/o integrazioni apportate rispettano il complessivo impianto originario delle NTA del PUG, mantenendo l'identica numerazione degli articoli con l'aggiunta, a quelli modificati, del codice ".../adeg" al numero originario.

La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Tavola B.1b non mostra interferenze.

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 114 di 145 |

LEGENDA

| | | |
|---------------------------|---------------------|---|
| Area Disponibile Impianto | Eletr. interrato MT | — |
| Area Impianto | Eletr. aereo AT | — |
| Area Disponibile S3 E | Eletr. Aereo MT | — |
| Area S3 E | | — |




Figura 4-22: B – SISTEMA DELLE TUTELE – Struttura idro-geo-morfologica del PUG del comune di Ascoli Satriano

Componenti idrologiche

Beni Paesaggistici

 fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (fascia di 150 mt)

Ulteriori Contesti Paesaggistici

 Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.

 sorgenti e fascia di salvaguardia 25 mt

 aree soggette a vincolo idrogeologico

Componenti geomorfologiche

Ulteriori Contesti Paesaggistici

 versanti con pendenza maggiore del 20%

 geosito - calanco (fascia di tutela 100 mt)

Altre Componenti Paesaggistiche

 marane

 reticolo idrografico A di B. (Autorità di Bacino)

 aree con edificato esistente e di previsione

 confine comunale

La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Tavola B.2b SISTEMA DELLE TUTELE (Struttura Ecosistemica e Ambientale) non mostra interferenze.

| | | | | |
|-----------------|---|-------------|-----|-------------------|
| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 115 di 145 |




Figura 4-23: B – SISTEMA DELLE TUTELE – Struttura Ecosistemica e Ambientale del PUG del comune di Ascoli Satriano

La sovrapposizione cartografica tra l'area di progetto e la Tavola B.3.1b non mostra interferenze.

L'analisi di interferenza del tracciato del cavidotto MT con la Tavola B.3.1b, invece, evidenzia intersezioni.

In particolare, il tracciato della connessione, lungo il suo percorso, si sviluppa in parte lungo le aree di rispetto del "Regio Tratturello Foggia Ortona Lavello" e del "Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello" e, in parte, lungo il "Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello". Il tracciato, inoltre, attraversa, in due punti diversi, prima il Regio Tratturello Foggia Ortona Lavello" e, in seguito, il "Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello".

Per quanto concerne lo sviluppo e gli attraversamenti della linea elettrica di connessione nei confronti delle aree appartenenti alla rete dei tratturi e delle rispettive aree di rispetto, gli art. 81 e 82 di cui alle NTA del PPTR, enunciano l'ammissibilità di tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente.

Pertanto, il cavidotto in progetto verrà realizzato con cavo interrato con l'ausilio, in corrispondenza degli attraversamenti, della Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC), pertanto, il cavidotto interrato si dimostra compatibile con il PPTR vista la mancata variazione dello stato dei luoghi.

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 116 di 145 |

Per maggiori dettagli sulla tecnica di Trivellazione Orizzontale Controllata si rimanda alla Relazione Descrittiva.




Figura 4-23: B – SISTEMA DELLE TUTELE – Struttura Antropica e Storico-Culturale: - Componenti culturali ed insediative del PUG del comune di Ascoli Satriano

Al fine di rendere più agevoli le attività di verifica, si riporta lo stralcio degli articoli di riferimento inerente a quanto esposto.

C - Struttura Antropica e Storico-Culturale

C.1 – Componenti culturali e insediative:

1. Indirizzi:

art. 77 Indirizzi per le componenti culturali e insediative - NTA del PPTR

2. Direttive:

art. 78 Direttive per le componenti culturali e insediative - NTA del PPTR

3. Prescrizioni, Misure di Salvaguardia e di utilizzazione:

3.1 - Beni Paesaggistici

a) Zone di interesse archeologico

- si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione dell'art. 80 – NTA del PPTR;

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 117 di 145 |

b) *Zone gravate da usi civici (art. 142, comma 1, lett. h del Codice):*

- *si applicano gli indirizzi e le direttive di cui agli artt. 77.e - 78.l - NTA del PPTR;*
- *ogni trasformazione urbanistica e/o edilizia delle suddette aree, se prevista e consentita dal PUG, può avvenire soltanto successivamente al completamento, nei modi e nei termini di cui alla LR n. 7/98, delle procedure per la loro alienazione o per la loro affrancazione, secondo la specificità dei singoli casi.*

3.2 - Ulteriori Contesti paesaggistici

a) *Città consolidata:*

- *si applicano solo gli indirizzi e le direttive di cui agli artt. 77 e 78 - NTA del PPTR*

b) *Testimonianze della stratificazione insediativa (art. 143, comma 1, lett. e del Codice) comprendenti:*

1. *vincoli architettonici*
2. *segnalazioni architettoniche*
3. *segnalazioni archeologiche*

a cui rispettivamente si applicano le misure prescritte:

- *nei decreti ministeriali di apposizione dei vincoli architettonici;*
- *nei commi 2, 3 dell'81 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa - NTA del PPTR;*

4. *tratturi*

a cui si applicano le misure prescritte:

- *nei commi 2, 3 dell'81 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa - NTA del PPTR,*

- *nel Piano Comunale dei Tratturi;*

5. *aree di rischio archeologico a cui si applicano le misure contenute:*

- *nei commi 3bis e 3ter dell'81 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa - NTA del PPTR; al fine dell'ottenimento del nulla osta è prescritto l'invio, 15 giorni prima dell'avvio dei lavori, alla Soprintendenza Archeologica dei progetti relativi ad interventi che comportino scavi o movimenti di terreno per le valutazioni di competenza.*

c) *Aree di rispetto dei vincoli architettonici e delle segnalazioni archeologiche e architettoniche:*

si applicano le misure contenute:

- *nell'art. art. 82 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative - NTA del PPTR.*

si applicano inoltre le seguenti prescrizioni:

- *per le "aree di rispetto" alle Segnalazioni Architettoniche l'eventuale ampliamento di manufatti legittimamente esistenti deve aver riguardo al bene preesistente salvaguardandone la morfotipologia;*
- *le "aree di rispetto" alle Segnalazioni Archeologiche sono anche aree di potenziale rischio archeologico e pertanto ogni intervento di trasformazione edilizia, nell'ottica della prevenzione del rischio archeologico deve essere, sempre e per tutti i casi, preceduto da specifiche Procedura di verifica preventiva dell'interesse*

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale - Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 118 di 145 |

archeologico; è, pertanto, fatto obbligo, della preventiva comunicazione dell'avvio dei lavori alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con almeno 15 giorni di anticipo per consentire gli opportuni controlli in corso d'opera.

- nei casi di Segnalazioni Architettoniche la cui "area di pertinenza" si sovrappone, in parte o totalmente, all'"area di pertinenza" di una Segnalazione Archeologica, la relativa "area di rispetto" coincide con quella annessa alla Segnalazione Archeologica e, pertanto, in essa prevalgono le sopraesposte norme a tutela dal rischio archeologico.

d) Aree di rispetto ai Tratturi

si applicano le misure contenute:

- nell'art. art. 82 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative – NTA del PPTR

- nel Piano Comunale dei Tratturi

Art. 81 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa, come definite all'art. 76, punto 2) lettere a) e b), ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali;

a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 119 di 145 |

rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto della disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Codice, degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

b2) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;

b3) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o con delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

b5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili.

3 bis. Nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa - aree a rischio archeologico, come definite all'art. 76, punto 2), lettere c), ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 3 ter.

3 ter. Fatta salva la disciplina di tutela prevista dalla Parte II del Codice e ferma restando l'applicazione dell'art. 106 co.1, preliminarmente all'esecuzione di qualsivoglia intervento che comporti attività di scavo e/o movimento terra, compreso lo scasso agricolo, che possa compromettere il ritrovamento e la conservazione dei reperti, è necessaria l'esecuzione di saggi archeologici da sottoporre alla Sovrintendenza per i Beni Archeologici competente per territorio per il nulla osta.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 120 di 145 |

c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;

c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

Art. 82 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nell'area di rispetto delle componenti culturali insediative di cui all'art. 76, punto 3, ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico-culturali;

a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 121 di 145 |

ove più restrittivi, sono ammissibili piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti;

b2) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
- non interrompano la continuità dei corridoi ecologici e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e l'eliminazione degli elementi artificiali che compromettono la visibilità, fruibilità ed accessibilità degli stessi;
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
- promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità, attività e servizi culturali, infopoint, ecc.) del bene paesaggio;
- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;
- non compromettano i con visivi da e verso il territorio circostante.

b3) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o prevedendo la delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

b5) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;

b6) adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva presente e migliorandone l'inserimento paesaggistico;

b7) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 122 di 145 |

con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;

c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Tavola B.3.3b evidenzia come il tracciato del cavidotto elettrico di connessione si sviluppa, parzialmente, all'interno delle "zone per attività agricole" e, inoltre, interseca nella sua parte terminale le componenti "strade a valenza paesaggistica" e "fascia di tutela di ml 70 dalle strade – ferrovie paesaggistiche, strade panoramiche e luoghi panoramici". Pertanto, per quanto riguarda la componente "Zone per attività agricole – Art. 4.02/adeq." si farà riferimento all'art. 4.02/adeq. delle NTA del PUG, mentre per quanto riguarda le componenti "media visibilità", "Strade a valenza paesaggistica" e "fascia di tutela di ml 70 dalle strade – ferrovie paesaggistiche, strade panoramiche e luoghi panoramici", si farà riferimento al paragrafo C.2 delle NTA del PUG e agli art. 86, 87 e 88 delle NTA del PPTR in esso richiamati, inerenti rispettivamente gli "Indirizzi per le componenti dei valori percettivi", le "Direttive per le componenti dei valori percettivi" e le "Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi".

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 123 di 145 |




Figura 4-24: B – SISTEMA DELLE TUTELE – Struttura Antropica e Storico-Culturale: - Componenti dei valori percettivi del PUG del comune di Ascoli Satriano

Al fine di rendere più agevoli le attività di verifica, si riporta lo stralcio degli articoli di riferimento inerente a quanto esposto.

Art. 4.02/adeg – Zone per attività agricola

0. Per quanto riguarda l'uso e la modificazione dei suoli della presente zona omogenea, le N.T.A del P.A.I. sono prevalenti rispetto a quelle del P.U.G.

1. Le zone per attività agricole "E" includono le aree rurali esterne al centro urbano e alle aree rurali normate dal successivo art. 4.06/adeg (v. B.3.3 a/b.) e sono destinate in prevalenza all'agricoltura ed alla forestazione.

1.1. Non è consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale non direttamente legate alla conduzione del fondo da parte di soggetti che non possiedono i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale o parziale. Per tale uso è consentito esclusivamente il recupero di edifici rurali esistenti.

1.2. E' consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale a coloro che esercitano attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale.

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 124 di 145 |

1.3. Caratteristiche degli interventi:

- a) I nuovi edifici devono richiamare la tipologia ed, ove possibile, i materiali ed i colori degli edifici rurali locali, senza contrastare con l'ambiente circostante; gli eventuali ampliamenti, laddove consentiti, devono essere coerenti con le parti edificate preesistenti di carattere storico tradizionale;
- b) Nel caso di interventi su costruzioni esistenti le murature a faccia vista sono sempre da conservare nella tessitura originaria, provvedendo alla necessaria pulizia e ripresa dei giunti; in particolare nel caso di edifici individuati come UCP – Ulteriori Contesti paesaggistici delle Testimonianze della stratificazione insediativa, valgono anche le prescrizioni dell'art. 81 co.2 e 3 delle NTA del PPTR.
- c) Non è permesso l'uso di intonaci cementiti o sintetici, né l'uso di tinte a base di resine sintetiche. Non è consentito l'uso di intonaci con trattamento a falso rustico, come graffiato, buccia d'arancia e simili.
- d) Non sono ammesse tapparelle avvolgibili e saracinesche metalliche;
- e) Negli interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere conservati e recuperati nelle forme, colori e materiali esistenti i manti di copertura, le decorazioni, le pavimentazioni in pietra locale, i camini, i muretti in pietra a secco e qualsiasi altro elemento tipico dei luoghi. Ove il recupero non risulti possibile, i materiali dovranno essere conservati in modo da permetterne il riutilizzo in altre occasioni;
- f) Gli adeguamenti impiantistico dovranno essere posizionati non a vista e comunque verso gli eventuali cortili interni.
- g) Gli scarichi dei reflui degli insediamenti devono avvenire nel rispetto delle esigenze dell'ambiente e delle leggi vigenti; nessuna concessione o autorizzazione per interventi edilizi può essere rilasciata in assenza di dispositivo di scarico dei reflui realizzato in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti.
- h) Le superfici lastricate esterne devono essere in terra battuta o in lastricato rustico con pietra locale; le strade interne ai lotti devono essere realizzate in massiciata con stabilizzato naturale secondo la tradizione storica locale;
- i) Qualsiasi manufatto esistente tipo pozzi, edicole votive, appartenente alla tradizione storica locale, anche se non tutelate da altre leggi e norme, non può essere demolito, ma va recuperato con le modalità e gli interventi idonei alla loro conservazione;
- l) Sono vietate le recinzioni dei lotti in plastica o plastificate o le recinzioni in cemento;
- m) E' consentita la collocazione di serbatoi per gas liquefatti purché interrati o nascosti all'interno

C.2 – Componenti dei valori percettivi:

Indirizzi:

art. 86 Indirizzi per le componenti dei valori percettivi

Direttive:

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 125 di 145 |

art. 87 Direttive per le componenti dei valori percettivi

Prescrizioni, Misure di Salvaguardia e di utilizzazione:

- a) Strade a valenza paesaggistica
- b) Strade panoramiche
- c) Luoghi panoramici
- d) Cono visuale del fulcro visivo del Castello

si applicano le misure contenute:

- nell'art. 88 Misure di salvaguardia ed utilizzazione per le componenti dei valori percettivi - NTA del PPTR e le seguenti prescrizioni:

- tutti gli interventi riguardanti le strade panoramiche e di valenza paesaggistica, i luoghi panoramici e i cono visuali, non devono compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la relazione di tali UCP con i contesti antropici, naturali e ambientali cui si rapportano;

- in conformità all'art. 88 delle NTA del PPTR, ai fini dell'accertamento di compatibilità paesaggistica prescritto ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione delle sopraelencate componenti, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 delle stesse NTA e in particolare quelli che comportano;

a) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali e delle aree comprese nei cono visuali;

b) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e di belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce;

c) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

d) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

e) nuove attività estrattive e ampliamenti.

- al fine di un positivo esito dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, i piani, i progetti e gli interventi che interessano i siti delle sopraelencate componenti devono:

a) comportare la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle trasformazioni di epoca recente che hanno alterato o compromesso le relazioni visuali tra le componenti dei valori percettivi e il panorama che da essi si fruisce;

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 126 di 145 |

b) assicurare il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, con particolare riferimento ai coni visuali e ai luoghi panoramici;

c) comportare la valorizzazione e riqualificazione delle aree boschive, dei mosaici colturali della tradizionale matrice agricola, anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale;

d) riguardare la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi e la riqualificazione del patrimonio architettonico diffuso, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche tradizionali e del contesto paesaggistico;

e) avere riguardo della mobilità pedonale e ciclabile prevista;

- tutti gli interventi Nuova Edificazione nelle zone agricole, ove consentito, ricadenti all'interno del Cono visuale del fulcro visivo del Castello e nelle fasce di tutela di m 70 dai fronti delle Strade Paesaggistiche, delle Strade Panoramiche, dai Luoghi Panoramici e dal tratto della ferrovia a valenza paesaggistica sono soggetti ad accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR; per i suddetti interventi valgono le seguenti prescrizioni

- distacco minimo dalle Strade Paesaggistiche, dalle Strade Panoramiche, dai Luoghi Panoramici e dal tratto della ferrovia a valenza paesaggistica = m 50

- Numero max dei piani = 1 all'interno delle fasce di tutela dei m 70,

- $H = m 4,50$ all'interno delle fasce di tutela di cui al paragrafo precedente,

- $H = m 4,50$ nelle aree a media visibilità,

- $H = m 4,00$ nelle aree ad alta visibilità,

- D tra edifici = min. m 30,00,

- Lunghezza massima dei fronti degli edifici prospettanti sulle Strade Paesaggistiche, sulle Strade Panoramiche e sui Luoghi Panoramici = m 10,00

Art. 86 Indirizzi per le componenti dei valori percettivi

Gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi devono tendere a:

a. salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e coni visuali, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario;

b. salvaguardare e valorizzare strade, ferrovie e percorsi panoramici, e fondare una nuova geografia percettiva legata ad una fruizione lenta (carrabile, rotabile, ciclo-pedonale e natabile) dei paesaggi;

c. riqualificare e valorizzare i viali di accesso alle città.

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 127 di 145 |

Art. 87 Direttive per le componenti dei valori percettivi

1. Gli Enti locali in fase di adeguamento e di formazione dei piani urbanistici e territoriali di loro competenza, procedono ad una ricognizione delle componenti dei valori percettivi intesa non come individuazione di elementi puntuali, ma come definizione di un sistema articolato in grado di mettere in valore le relazioni visuali.

2. Gli Enti locali in fase di adeguamento e di formazione dei piani urbanistici e territoriali di loro competenza, effettuano l'individuazione delle strade di interesse paesaggistico-ambientale, delle strade e dei luoghi panoramici, dei con visuali definendo gli strumenti per la loro tutela e fruizione ed eventualmente mettendo a punto le modalità per inserire gli stessi in un sistema di mobilità dolce.

3. Tutti gli interventi riguardanti le strade panoramiche e di interesse paesaggistico-ambientale, i luoghi panoramici e i con visuali, non devono compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la loro relazione con i contesti antropici, naturali e territoriali cui si riferiscono.

Art. 88 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi

1. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 85, comma 4), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei con visuali;

a2) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti.

3. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi che:

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 128 di 145 |

c1) comportino la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle trasformazioni di epoca recente che hanno alterato o compromesso le relazioni visuali tra le componenti dei valori percettivi e il panorama che da essi si fruisce;

c2) assicurino il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, con particolare riferimento ai coni visuali e ai luoghi panoramici;

c3) comportino la valorizzazione e riqualificazione delle aree boschive, dei mosaici culturali della tradizionale matrice agricola, anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale;

c4) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi, la riqualificazione e/o rigenerazione architettonica e urbanistica dei fronti a mare nel rispetto di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo;

c5) comportino la riqualificazione e valorizzazione ambientale della fascia costiera e/o la sua rinaturalizzazione;

c6) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi e lo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile;

c7) comportino la rimozione e/o delocalizzazione delle attività e delle strutture in contrasto con le caratteristiche paesaggistiche, geomorfologiche, naturalistiche, architettoniche, panoramiche e ambientali dell'area oggetto di tutela.

4. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 85, commi 1), 2) e 3), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 5).

5. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare quelli che comportano:

a1) la privatizzazione dei punti di vista "belvedere" accessibili al pubblico ubicati lungo le strade panoramiche o in luoghi panoramici;

a2) segnaletica e cartellonistica stradale che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.

a3) ogni altro intervento che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche definite in sede di recepimento delle direttive di cui all'art. 87 nella fase di adeguamento e di formazione dei piani locali.

Per quanto riguarda la linea elettrica di connessione, il cavidotto verrà realizzato con cavo interrato. In sede di conferenza dei servizi, qualora ne emerga la motivata necessità, potranno prevedersi attraversamenti in TOC in corrispondenza di "strade a valenza paesaggistica" e "fascia

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 129 di 145 |

di tutela di ml 70 dalle strade – ferrovie paesaggistiche, strade panoramiche e luoghi panoramici” quale soluzione volta a evitare la variazione dello stato e della percezione visiva dei luoghi.

La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Tavola B.3.5b evidenzia come parte del tracciato del cavidotto di connessione elettrica si sviluppa all’interno di “Aree degli insediamenti della Riforma Agraria – case coloniche esistenti – tipo D”.

Pertanto, si farà riferimento agli artt. 4.02/adeq e 4.06/adeq delle NTA del PUG.




Figura 4-25 B – SISTEMA DELLE TUTELE – Struttura Antropica e Storico-Culturale: - I poderi della Riforma agraria del PUG del comune di Ascoli Satriano

Al fine di rendere più agevoli le attività di verifica, si riporta lo stralcio degli articoli di riferimento inerente a quanto esposto.

Art. 4.02/adeq – Zone per attività agricola

e) Per gli insediamenti derivanti da interventi di Bonifica individuati negli Elab.ti B.3.5 a/b si prescrive che:

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 130 di 145 |

- gli interventi di ristrutturazione edilizia devono essere effettuati nel rispetto della morfotipologia preesistente,
- gli interventi di demolizione e ricostruzione è possibile soltanto nei casi in cui gli edifici esistenti risultino, in apposita Relazione tecnica asseverata corredata da documentazione fotografica, gravemente compromessi e la ricostruzione deve avvenire con la riproposizione progettuale dell'originaria tipologia edilizia di cui all'Allegato A) alle presenti Norme,
- eventuali interventi di ampliamento della volumetria originaria devono essere effettuati senza l'aggiunta di piani in altezza ed in modo tale che risulti formalmente ben distinguibile l'unità tipologica preesistente da quella dell'ampliamento,
- I progetti o piani di trasformazione fondiaria all'interno delle aree agricole interessate dagli insediamenti della Riforma (v. elab. B.3.5 a/b) devono tendere a conservare la riconoscibilità della geometria regolare delle quotizzazioni del mosaico della Riforma agraria.

Art. 4.06/adeq - Zone agricole sottoposte a tutela

f) Per gli insediamenti derivanti da interventi di Bonifica individuati negli Elab.ti B.3.5 a/b si prescrive che:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia devono essere effettuati nel rispetto della morfotipologia preesistente,
- gli interventi di demolizione e ricostruzione è possibile soltanto nei casi in cui gli edifici esistenti risultino, in apposita Relazione tecnica asseverata corredata da documentazione fotografica, gravemente compromessi e la ricostruzione deve avvenire con la riproposizione progettuale dell'originaria tipologia edilizia di cui all'Allegato A) alle presenti Norme,
- eventuali interventi di ampliamento della volumetria originaria devono essere effettuati senza l'aggiunta di piani in altezza ed in modo tale che risulti formalmente ben distinguibile l'unità tipologica preesistente da quella dell'ampliamento,
- I progetti o piani di trasformazione fondiaria all'interno delle aree agricole interessate dagli insediamenti della Riforma (v. elab. B.3.5 a/b) devono tendere a conservare la riconoscibilità della geometria regolare delle quotizzazioni del mosaico della Riforma agraria.

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Alla luce di quanto esposto, la linea elettrica di connessione verrà realizzata con cavo interrato e, pertanto, si dimostra compatibile con il PPTR vista la mancata variazione dello stato e della percezione visiva dei luoghi, nel rispetto dell'assetto territoriale.

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 131 di 145 |

4.5 Pianificazione Settoriale

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)

Il confronto dell'area oggetto di intervento con le "Aree Sottoposte a Specifica Tutela" evidenzia sovrapposizioni con le "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN)" e pertanto risulta necessario fare riferimento alle "Misure di Tutela Qualitativa" di cui al titolo IV delle NTA, art. 28.



Figura 4-26: PTA: Aree Sottoposte a Specifica Tutela, in blu la perimetrazione del sito, in giallo il tracciato della connessione

Approvvigionamento Idrico

Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile



Opere di captazione utilizzate a scopo potabile

● Regime ordinario

● Regime emergenziale

Corpi idrici acquiferi calcarei tardo e post-cretacei utilizzati a scopo potabile

3-1-1 / IT16B SAL-MIOCO / SALENTO MIOCENICO CENTRO-ORIENTALE

Corpi idrici acquiferi calcarei cretacei utilizzati a scopo potabile

1-1-1 / IT16AGAR-CO / GARGANO CENTRO-ORIENTALE

2-1-2 / IT16AMUG-AL / ALTA MURGIA

2-1-3 / IT16AMUG-BRA / MURGIA BRADANICA

2-1-1 / IT16AMUG-CO / MURGIA COSTIERA

2-1-4 / IT16AMUG-TA / MURGIA TARANTINA

2-2-3 / IT16A SALEN-CM / SALENTO CENTRO-MERIDIONALE

2-2-1 / IT16A SALEN-COS / SALENTO COSTIERO

2-2-2 / IT16A SALEN-CS / SALENTO CENTRO-SETTENTRIONALE

Aree sensibili

Perimetrazione Area Sensibile



Bacino Area Sensibile



Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN)

● Zone Vulnerabili da Nitrati

● Aree a monitoraggio di approfondimento

Al fine di rendere più agevoli le attività di verifica, si riporta lo stralcio degli articoli di riferimento inerente a quanto esposto.

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 132 di 145 |

Art. 28 Misure sulle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN)

1. Nelle aree designate Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola di cui all'articolo 18 (Allegato F del Piano di Tutela delle Acque), devono essere applicate:

a) le disposizioni del "Programma d'Azione Nitrati" vigente approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1408 del 06/09/2016;

b) le prescrizioni contenute nel Codice di buona pratica agricola di cui al Decreto del Ministro per le Politiche Agricole del 19 aprile 1999, che sono raccomandate anche nelle rimanenti zone del territorio regionale;

c) le norme sulla "condizionalità" che si aggiornano annualmente ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune (PAC).

2. Il Programma d'Azione (PdA) contiene le misure necessarie alla protezione ed al risanamento delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola, quali ad esempio la limitazione d'uso dei fertilizzanti azotati in coerenza con il Codice di Buona Pratica Agricola, la promozione di strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricoltura-ambiente, l'accrescimento delle conoscenze attuali sulle strategie di riduzione degli inquinanti zootecnici e colturali mediante azioni di informazione e di supporto alle aziende agricole. Definisce altresì l'attività di monitoraggio dell'attuazione ed efficacia del Programma stesso.

3. Al fine di approfondire l'evoluzione della concentrazione di nitrati nonché l'origine della stessa in alcune realtà territoriali, la Regione ha individuato delle "aree da monitorare" da sottoporre a specifico monitoraggio, anche mediante azioni pilota finalizzate ad una più puntuale individuazione delle fonti dei nitrati presenti, con il ricorso a programmi di monitoraggio biomolecolare. (Allegato F del Piano di Tutela delle Acque).

4. La Regione assicura la trasmissione delle risultanze dell'attuazione del PdA Nitrati ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs.152/2006 e secondo le indicazioni dettate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 settembre 2002, recante "Modalità di informazione sullo stato di qualità delle acque".

5. Nelle ZVN con concentrazioni di nitrati in falda superiori ai 50 mg/l, il rilascio di nuove concessioni all'estrazione di acque sotterranee ad uso irriguo (ossia per l'irrigazione di colture destinate sia alla produzione di alimenti per il consumo umano ed animale sia a fini non alimentari) o il rinnovo di quelle in essere è subordinato alla riconversione delle colture ad attività di agricoltura biologica.

Alla luce di quanto esposto, non risultano incompatibilità tra gli elementi del Piano di Tutela delle Acque e l'iniziativa che, invece, favorisce una importante riduzione dei prelievi e assicura la ricarica dell'acquifero dovuta alle acque meteoriche in virtù del modesto rapporto di copertura reale del terreno e della trascurabile estensione della superficie resa impermeabile.

Ulteriori approfondimenti sono disponibili all'interno della "Relazione Idrogeologica".

Il confronto dell'area oggetto di intervento con le "Aree Ulteriori" non evidenzia alcuna incompatibilità.

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 133 di 145 |



Figura 4-17: PTA - Aree Ulteriori, in blu la perimetrazione del sito, in giallo il tracciato della connessione

Aree di vincolo d'uso degli acquiferi

Canale Principale dell'Acquedotto Pugliese



Aree di tutela per approvvigionamento idrico di emergenza



Aree di tutela quali-quantitativa



Aree vulnerabili alla contaminazione salina



Aree di tutela quantitativa



Zone di Protezione Speciale Idrogeologica (ZPSI)



Tipo A



Tipo B



Tipo C

L'assenza di prelievi e le acque di irrigazione per la componente agronomica, con caratteristiche assimilabili alle acque meteoriche e le acque di pioggia con infiltrazione libera nel terreno garantisce la compatibilità con il Piano di Tutela delle Acque.

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 134 di 145 |

PIANO DI BACINO STRALCIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

A seguito dell'alluvione del 1966 di Firenze, la commissione "De Marchi" porta alla legge n.183/89 attraverso la quale vengono istituite le Autorità di Bacino e viene introdotto il "Piano di Bacino" quale strumento di difesa del territorio, basato su studi di natura conoscitiva e di intervento. Tale Piano, redatto per stralci a seguito della legge 267/98, comprende altresì il Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia (PAI) redatto a partire dal 2002. Per il sito di progetto è stata utilizzata l'ultima Variante del PAI approvata con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019 - G.U. n. 194 del 20 Agosto 2019.

Il PAI è il piano di settore finalizzato al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica necessario a ridurre gli attuali livelli di pericolosità e a consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso.

Il PAI della Regione Puglia si pone come obiettivo immediato la redazione di un quadro conoscitivo generale dell'intero territorio di competenza dell'Autorità di Bacino, in termini di inquadramento delle caratteristiche morfologiche, geologiche ed idrologiche.

Allo stesso tempo viene effettuata un'analisi storica degli eventi critici (frane ed alluvioni) che consente di individuare le aree soggette a dissesto idrogeologico, per le quali è già possibile una prima valutazione del rischio. Data l'esiguità di tempo e sulla base degli elementi di conoscenza disponibili e consolidati (DPCM 29/9/1998).

L'individuazione delle possibili situazioni di pericolosità è stata effettuata attraverso la localizzazione e la caratterizzazione degli eventi alluvionali che abbiano prodotto effetti sul territorio, in particolare danni a persone o cose, o, semplicemente, abbiano creato condizioni di disagio o allarme. Tale individuazione è un importante strumento per la delimitazione delle aree a potenziale rischio di inondazione.

ing.MarcoBALZANO

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 135 di 145 |



Figura

4-28: PAI – Pericolosità Frane e Inondazioni, in blu la perimetrazione del sito, in giallo il tracciato della connessione

| Peric. Geomorf. | Peric. Idraulica | Rischio |
|------------------------|------------------|---------|
| media e moderata (PG1) | bassa (BP) | R1 |
| elevata (PG2) | media (MP) | R2 |
| elevata (PG3) | alta (AP) | R3 |
| | | R4 |

L'analisi cartografica colloca l'impianto e l'elettrodotto all'esterno delle aree di pericolosità idraulica e geomorfologica del PAI perimetrata dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – ex Autorità di Bacino della Puglia.

Tuttavia sulle aree di impianto insistono rami del reticolo idrografico e, pertanto, si fa riferimento all'art. 6 delle NTA del PAI.

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 136 di 145 |



Figura 4-29: PAI – Carta Idrogeomorfologica

ARTICOLO 6 Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali

1. Al fine della salvaguardia dei corsi d'acqua, della limitazione del rischio idraulico e per consentire il libero deflusso delle acque, il PAI individua il reticolo idrografico in tutto il territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia, nonché l'insieme degli alvei fluviali in modellamento attivo e le aree golenali, ove vige il divieto assoluto di edificabilità.

2. Nelle aree di cui al comma 1 è consentita la realizzazione di opere di regimazione idraulica;

3. In tali aree può essere consentito lo svolgimento di attività che non comportino alterazioni morfologiche o funzionali ed un apprezzabile pericolo per l'ambiente e le persone. All'interno delle aree in oggetto non può comunque essere consentito:

a) l'impianto di colture agricole, ad esclusione del prato permanente;

b) il taglio o la piantagione di alberi o cespugli se non autorizzati dall'autorità idraulica competente, ai sensi della Legge 112/1998 e s.m.i.;

c) lo svolgimento delle attività di campeggio;

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 137 di 145 |

d) il transito e la sosta di veicoli se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente;

e) lo svolgimento di operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati b) e c) del Dlgs 22/97 nonché il deposito temporaneo di rifiuti di cui all'art.6, comma 1, lett. m) del medesimo Dlgs 22/97.

4. All'interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, possono essere consentiti l'ampliamento e la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

5. I manufatti e i fabbricati esistenti all'interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, ad esclusione di quelli connessi alla gestione idraulica del corso d'acqua, sono da considerare in condizioni di rischio idraulico molto elevato e pertanto le Regioni, le Province e i Comuni promuovono e/o adottano provvedimenti per favorire, anche mediante incentivi, la loro rilocalizzazione.

6. Sui manufatti e fabbricati posti all'interno delle aree di cui al comma 1 sono consentiti soltanto:

a) interventi di demolizione senza ricostruzione;

b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;

c) interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio senza che essi diano origine ad aumento di superficie o volume.

7. Per tutti gli interventi consentiti nelle aree di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai commi 2, 4 e 6.

8. Quando il reticolo idrografico e l'alveo in modellamento attivo e le aree golenali non sono arealmente individuate nella cartografia in allegato e le condizioni morfologiche non ne consentano la loro individuazione, le norme si applicano alla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra, dall'asse del corso d'acqua, non inferiore a 75 m.

Alla luce di quanto esposto, per le aree di progetto interessate dal passaggio dei corsi d'acqua è stato redatto uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica.

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 138 di 145 |

Per quanto riguarda, invece, la linea elettrica di connessione, il cavidotto verrà realizzato con cavo interrato e, in particolare, per quanto riguarda il tratto della linea elettrica di connessione interferente con i corsi d'acqua, il cavidotto verrà realizzato con cavo interrato con l'ausilio, in corrispondenza degli attraversamenti, della Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC), pertanto, il cavidotto interrato si dimostra compatibile con quanto previsto dalle NTA del PAI.

PIANO REGOLATORE DI QUALITÀ DELL'ARIA (PRQA)

Con il Regolamento Regionale del 21 maggio 2008, la regione Puglia ha adottato il Piano Regionale Qualità dell'Aria (PRQA), il cui obiettivo principale è il conseguimento del rispetto dei limiti di legge per quegli inquinanti – PM10, NO2 e ozono – per i quali sono stati registrati superamenti.

Il territorio regionale è stato suddiviso in quattro zone con l'obiettivo di distinguere i comuni in funzione alla tipologia di emissione a cui sono soggetti e delle conseguenti diverse misure di risanamento da applicare:

ZONA A: comprende i comuni in cui la principale sorgente di inquinanti in atmosfera è rappresentata dal traffico veicolare;

ZONA B: comprende i comuni sul cui territorio ricadono impianti industriali soggetti alla normativa IPPC;

ZONA C: comprende i comuni con superamento dei valori limite a causa di emissioni da traffico veicolare e sul cui territorio al contempo ricadono impianti industriali soggetti alla normativa IPPC;

ZONA D: comprende tutti i comuni che non mostrano situazioni di criticità.

STUDIOTECNICO
ing. Marco BALZANO

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 139 di 145 |




Figura 4-29: PRQA – Zonizzazione

Il Piano, quindi, individua "misure di mantenimento" per le zone che non mostrano particolari criticità (Zone D) e misure di risanamento per quelle che, invece, presentano situazioni di inquinamento dovuto al traffico veicolare (Zone A), alla presenza di impianti industriali soggetti alla normativa IPPC (Zone B) o ad entrambi (Zone C).

Il presente progetto, grazie alla produzione di energia da fonte rinnovabile favorirà la riduzione di immissione di inquinanti in atmosfera coerentemente agli obiettivi fissati dalla Commissione Europea al punto A.21 del Next Generation EU.

PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DELLA REGIONE PUGLIA

Con deliberazione della Giunta Regionale del 19 maggio 2015, n. 1023 la Regione Puglia ha approvato il testo coordinatore del Piano di Gestione dei rifiuti speciali.

Non trattandosi di un impianto di gestione, trattamento, recupero e/o smaltimento di rifiuti, il progetto non è soggetto alle prescrizioni del succitato Regolamento Regionale.

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 140 di 145 |

5. Conclusioni

Il progetto "AgroPV-Mezzana" prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico integrato da un progetto di riqualificazione agronomica.

L'energia prodotta sarà convogliata alla rete di trasmissione nazionale attraverso la realizzazione di un elettrodotto interrato 30 kV che, dalla cabina di sezionamento interna all'iniziativa vettorierà l'energia alla Stazione di Trasformazione Utente e quindi con un elettrodotto da 150 kV alla Stazione Elettrica, nodo della rete di alta tensione.

Si allega il report conclusivo dell'analisi vincolistico e ambientale condotta per l'iniziativa in esame rispetto ai principali strumenti di pianificazione analizzati.

| | Pianificazione Territoriale (nazionale/regionale/comunale) | Presenza (sì/no) | Risoluzione e Note | Implicazioni |
|--------------------------|--|------------------|--|--------------------------------|
| Pianificazione Nazionale | Rete Natura 2000 (RN2000) | NO | | VIncA |
| | Elenco Ufficiale Aree Naturali Protette (EUAP) | NO | | VIA |
| | Important Bird Area (IBA) | NO | | VIA |
| | Zone Umide (Ramsar) | NO | | VIA |
| | Aree D.Lgs. 42/04: SITAP | NO | | Acquisizione Parere Vincolante |
| | Aree D.Lgs. 42/04: VincolinRete | SI | | Acquisizione Parere Vincolante |
| | Aree D.Lgs. 42/04: CartaPulia | NO | | Acquisizione Parere Vincolante |
| No Fer | Zone SIC e Zone ZPS | NO | | |
| | Zone Ramsar | NO | | |
| | Zone IBA | NO | | |
| | Versanti | NO | | |
| | Siti Unesco | NO | | |
| | Segnalazioni Carta dei Beni di 100 m | SI | Riferimento perimetrazione ed NTA del PPTR | |



| | | | |
|---|----|--|--|
| ATE B | NO | | |
| ATE A | NO | | |
| Rischio | NO | | |
| Pericolosità Idraulica | NO | | |
| Pericolosità Geomorfologica | NO | | |
| Rischio Idraulico | NO | | |
| Fascia di Riassetto Fluviale | NO | | |
| Rischio Idrogeologico e Pericolosità | NO | | |
| TR 30 | NO | | |
| TR200 | NO | | |
| TR500 | NO | | |
| Lame e Gravine | NO | | |
| Interazione con P/P - I Paduli | NO | | |
| Immobili e Aree Dichiarate di Notevole Interesse Pubblico 136 - 42/04 | NO | | |
| Grotte con buffer di 100 m | NO | | |
| Coni Visuali 4 km | NO | | |
| Coni Visuali 6 km | NO | | |
| Coni Visuali 10 km | NO | | |
| Beni Culturali con 100 m | NO | | |
| Zone Archeologiche con buffer di 100 m | NO | | |
| Tratturi con buffer di 100 m | SI | Riferimento perimetrazione ed NTA del PPTR | |

| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
|-----------------|---|-------------|-----|-------------------|
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 142 di 145 |



| | | | | |
|--|---|----|--|-----------------------------|
| | Territori costieri fino a 300 m | NO | | |
| | Territori contermini ai laghi fino a 300 m | NO | | |
| | Fiumi, Torrenti e Corsi d'Acqua fino a 150 m | NO | | |
| | Boschi con buffer di 100 m | NO | | |
| | Aree Protette Nazionali- Regionali | NO | | |
| | Ulteriori Siti | NO | | |
| | Sistema di Naturalità | NO | | |
| | Nuclei Naturali Isolati | NO | | |
| | Connessioni | NO | | |
| | Aree Tampone | NO | | |
| Piano Paesaggistico Territoriale Regionale | BP - Aree Contermini ai Laghi | NO | | Aut. Paesaggistica |
| | BP - Fiumi e Torrenti, acque pubbliche | NO | | Aut. Paesaggistica |
| | BP - Territori Costieri | NO | | Aut. Paesaggistica |
| | UCP - Reticolo Idrografico di Connessione della RER | NO | | Aut. Paesaggistica |
| | UCP - Sorgenti | NO | | Compatibilità Paesaggistica |
| | UCP - Vincolo Idrogeologico | NO | | Compatibilità Paesaggistica |
| | UCP - Lame e Gravine | NO | | Compatibilità Paesaggistica |
| | UCP - Cordoni Dunari | NO | | Compatibilità Paesaggistica |
| | UCP - Doline | NO | | Compatibilità Paesaggistica |
| | UCP - Geositi | NO | | Compatibilità Paesaggistica |
| | UCP - Grotte | NO | | Compatibilità Paesaggistica |
| | UCP - Inghiottitoi | NO | | Compatibilità Paesaggistica |

| | | | | |
|--|--|----------------------------|------------------|-------------------|
| Rif. Elaborato: SV240 -V.03a | Elaborato: Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | Data 13/09//2022 | Rev R0 | Pagina 143 di 145 |
|--|--|----------------------------|------------------|-------------------|



| | | | |
|---|----|--|--------------------------------|
| UCP - Versanti | NO | | Compatibilità Paesaggistica |
| BP - Boschi | NO | | Aut. Paesaggistica |
| BP - Zone Umide Ramsar | NO | | Aut. Paesaggistica |
| UCP - Aree di Rispetto dei Boschi | NO | | Compatibilità Paesaggistica |
| UCP - Aree Umide | NO | | Compatibilità Paesaggistica |
| UCP - Formazioni Arbustive in Evoluzione Naturale | SI | Attraversamenti MT secondo NTA | Compatibilità Paesaggistica |
| UCP - Prati e Pascoli Natuali | NO | | Compatibilità Paesaggistica |
| BP - Parchi e Riserve | NO | | Aut. Paesaggistica |
| UCP - Aree di Rispetto dei Parchi e delle Riserve Regionali | NO | | Compatibilità Paesaggistica |
| UCP - Siti di Rilevanza Naturalistica | NO | | Compatibilità Paesaggistica |
| UCP - a - Siti Interessati da Beni Storico Culturali | NO | | Compatibilità Paesaggistica |
| UCP - b - Aree Appartenenti alla Rete dei Tratturi | SI | Aree escluse per impianto e realizzazione di attraversamenti MT su strada esistente | Compatibilità Paesaggistica |
| UCP - c - Aree a Rischio Archeologico | SI | Aree escluse per impianto e attraversamenti | Compatibilità Paesaggistica |
| UCP - Rete Tratturi | SI | Aree escluse per impianto e realizzazione di attraversamenti MT su strada esistente | Compatibilità Paesaggistica |
| UCP - Siti Storico Culturali | NO | | Compatibilità Paesaggistica |
| UCP - Zone Interesse Archeologico | NO | | Compatibilità Paesaggistica |
| UCP - Città Consolidata | NO | | Compatibilità Paesaggistica |
| UCP - Paesaggi Rurali | NO | | Compatibilità Paesaggistica |
| BP - Immobili e Aree di Notevole Interesse Pubblico | NO | | Aut. Paesaggistica |

| | | | | |
|-----------------|---|-------------|-----|-------------------|
| Rif. Elaborato: | Elaborato: | Data | Rev | |
| SV240 -V.03a | Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico | 13/09//2022 | R0 | Pagina 144 di 145 |



| | | | | |
|------------------|--|----------|---|-----------------------------|
| | BP - Zone di Interesse Archeologico | NO | | Aut. Paesaggistica |
| | BP - Zone Gravate da Usi Civici | NO | | Aut. Paesaggistica |
| | BP - Zone Gravate da Usi Civici Validate | NO | | Aut. Paesaggistica |
| | UCP - Luoghi Panoramici | NO | | Compatibilità Paesaggistica |
| | UCP - Strade a Valenza Paesaggistica | SI | Attraversamenti interrati MT e AT | Compatibilità Paesaggistica |
| | UCP - Strade Panoramiche | NO | | Compatibilità Paesaggistica |
| | UCP - Coni Visuali | SI | Aree escluse per impianto, attraversamenti interrati MT compatibili | Compatibilità Paesaggistica |
| Piani di Settore | Piano Faunistico Venatorio Regionale | NO | | Richiesta Nulla Osta |
| | Vincolo Militare | NO | | Richiesta Nulla Osta |
| | Piano di Tutela delle Acque | SI | Assenza di prelievi e acque per irrigazione assimilabili a meteoriche | Richiesta Nulla Osta |
| | Aree percorse dal fuoco | NO | | Richiesta Nulla Osta |
| | Piano Assetto Idrogeologico - Rischio frane | NO | | Richiesta Nulla Osta |
| | Idrografia - Corsi d'Acqua non Perimetrati | SI | Studi Specialistici e Attraversamenti MT in TOC | Richiesta Nulla Osta |
| | Piano Assetto Idrogeologico - Pericolosità alluvione | NO | | Richiesta Nulla Osta |
| Comune | Vincolo da PRG/ PUG | SI | | Acquisizione Parere |
| | Zonizzazione da PRG/ PUG | AGRICOLA | | Acquisizione Parere |
| | Zonizzazione Acustica | ASSENTE | | Acquisizione Parere |